

L'AUTONOMIA DEL VENETO

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116,
TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Parte I, IL REFERENDUM



PRESENTAZIONE

Mai come nell'ultimo periodo si è discusso su quale modello di Stato sia più utile al Paese per consentire una ripresa dell'economia reale, per "agganciare" una ripresa della produzione e dei consumi.

Da sempre sono un convinto sostenitore dell'autonomia dei territori: solo dando respiro alle diverse realtà territoriali, connotate da specifiche e peculiari caratteristiche, si consente loro di crescere, e solo a partire dallo sviluppo dei territori è possibile imprimere un vero impulso alla crescita economica.

Il dibattito che negli ultimi mesi si è acceso tra politici e studiosi sul regionalismo italiano è tuttavia il portato, oltre che di considerazioni di carattere economico, anche di una innovativa e dirompente novità istituzionale: per la prima volta è stato avviato e sono state ufficialmente poste le basi per l'attuazione del cosiddetto regionalismo a geometria variabile previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino ad arrivare alla sottoscrizione, il 28 febbraio scorso, di un formale Accordo bilaterale tra il Governo e la Regione del Veneto.

Analogo impegno è stato assunto nello stesso giorno dal Governo nei confronti di altre due virtuose Regioni del Nord (Emilia-Romagna e Lombardia).

Si tratta di una svolta epocale e di importanza strategica nel percorso verso l'autonomia: per la prima volta, dopo gli innumerevoli tentativi intrapresi invano negli scorsi anni, le istanze del Veneto e dei Veneti non sono cadute nel silenzio e il Governo si è assunto formalmente l'impegno sia a dare vita al cosiddetto regionalismo differenziato, sia a proseguire le trattative dopo il rinnovo degli organi istituzionali dello Stato, per giungere alla sottoscrizione dell'Intesa richiesta dalla norma costituzionale.

Tre ordini di motivi supportano le richieste del Veneto:

- *il primo, e più rilevante: in questo momento di difficile congiuntura, il Paese deve consentire alle realtà territoriali più virtuose e maggiormente in grado di*

produrre ricchezza di riprendersi, per poter fungere da volano per l'intera economia nazionale. Ciò è possibile solo se si consente alle imprese del territorio di poter contare su risorse congrue e certe, e all'Amministrazione regionale di porre in essere politiche pubbliche volte a favorire la crescita e il benessere di imprese e cittadini, mediante un oculato sistema di servizi ed infrastrutture e l'adozione di politiche, amministrative e fiscali, volte ad agevolare il lavoro, la produzione e gli investimenti;

- *il secondo, di tutta evidenza, è che solo chi sta sul territorio può porre in essere politiche pubbliche mirate alle reali condizioni ed istanze socio-economiche del territorio: il valore aggiunto dell'autonomia differenziata sta infatti nella possibilità di dare una risposta maggiormente efficace alla cittadinanza, differenziando le politiche regionali per adattarle alle reali esigenze del territorio, non riproducendo, come avvenuto finora, condizioni uniformi di intervento pubblico in tutto il Paese;*

- *il terzo muove da una problematica tutta nostra: il Veneto è l'unica Regione a Statuto Ordinario che confina con due Regioni a Statuto speciale ed è una Regione che produce molto, senza vedere un ritorno adeguato della spesa pubblica sul proprio territorio. Cito al riguardo quanto è stato autorevolmente osservato da un esperto costituzionalista in occasione di una recente indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per la questioni regionali: "I cittadini della Regione Veneto finanziano con i loro redditi una condizione di benessere alla quale non partecipano. Da ciò dipende, tra l'altro, il fenomeno della migrazione dei Comuni verso i territori regionali speciali, che ha trovato recentemente espressione nell'iniziativa, coronata da successo, del Comune di Sappada."*

In questo quadro, come è stato altresì evidenziato nella medesima indagine conoscitiva, l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ed il riconoscimento al Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può rappresentare un utile strumento per attenuare l'evidente sperequazione esistente tra il nostro territorio e le confinanti Regioni speciali.

Il primo positivo risultato raggiunto in questa direzione, con la sottoscrizione dell'Accordo con il Governo il 28 febbraio scorso, è frutto, oltre che dell'impegno mio e dell'Amministrazione che ho l'onore di rappresentare, della volontà espressa con estrema chiarezza dai cittadini veneti in occasione del referendum del 22 ottobre scorso, nonché, va sottolineato, del supporto e della collaborazione che tutti i rappresentanti del tessuto economico e sociale del Veneto hanno fornito all'Amministrazione, per un positivo esito di questo innovativo processo di cambiamento istituzionale.

La Regione del Veneto ha svolto infatti un ruolo di vero "apripista" in questo processo, avviando, fin dal 2014, un percorso strutturato, che non ha pari in nessuna altra Regione, perché poggia su una legge regionale, avallata dalla Corte Costituzionale, ed ha coinvolto tutti i cittadini del Veneto, mediante la celebrazione di un referendum consultivo regionale che ha visto una straordinaria partecipazione e un amplissimo consenso popolare.

Questo dossier ha lo scopo di illustrare, mediante una raccolta di atti ufficiali, tutto il cammino fino ad oggi compiuto, nella convinzione della nodale importanza che l'acquisizione di maggiore autonomia riveste per lo sviluppo, la crescita ed il futuro del territorio che siamo chiamati a rappresentare.

In particolare, il dossier è stato suddiviso in due distinte parti.

Nella prima, viene ripercorsa ed illustrata tutta l'attività compiuta per la celebrazione del referendum consultivo, il cui esito era condizionato, oltre che dalla volontà espressa dai cittadini, anche dal superamento di un quorum strutturale, dovendo partecipare alla consultazione più della metà degli elettori veneti perché la stessa potesse considerarsi valida (in questo l'esperienza veneta rappresenta delle caratteristiche di unicità).

La seconda parte è invece dedicata al negoziato condotto con il Governo in prossimità della scadenza della scorsa legislatura: vi sono stati sia incontri di carattere istituzionale sia tavoli tecnici di confronto con il Governo con riferimento

ad alcune prime materie su cui Governo e Regione hanno concordato di aprire le trattative.

Si è trattato, come più volte ho avuto occasione di evidenziare, di un momento di discussione positivo, caratterizzato, anche partendo a volte da una diversità di posizioni, da una comune volontà di porre in essere un dialogo tra Istituzioni ispirato ad una logica di leale collaborazione, al fine di giungere ad un primo importante punto di incontro, nella consapevolezza reciproca della rilevanza politica, prima ancora che giuridica, della sottoscrizione di questo primo Accordo relativo all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Al di là delle appartenenze e delle diverse sensibilità politiche, appare infatti ormai chiaro che l'unica strada per dare concreta risposta alle sempre più pressanti istanze dei cittadini e delle piccole e medie imprese del Veneto, è quella tesa al riconoscimento di una maggiore autonomia. Autonomia di scelta, sia sul piano legislativo, che su quello amministrativo e su quello fiscale, che consenta ai Veneti, attraverso i propri rappresentanti, di gestire le risorse prodotte per investirle al meglio.

E' su questo che, mi auguro, tutti i rappresentanti eletti dal popolo veneto possano rinvenire un punto di convergenza, così come avviene da sempre tra i rappresentanti delle vicine Regioni Friuli e Trentino, trovando insieme modalità comuni per giungere ad una positiva conclusione del percorso avviato, per il bene dei Veneti, innanzitutto, ma anche del Paese nel suo complesso, e ponendo in essere strategie che rispondano ad una logica di differenziazione in base al merito e alla capacità, pur senza pregiudicare i valori di solidarietà verso le aree meno sviluppate del Paese.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto



Venezia, marzo 2018

PARTE PRIMA

IL REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DELLA REGIONE DEL VENETO

INDICE

1. LE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15
“REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO”pag. 13

2. IL PERCORSO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO CHE HA CONDOTTO AL
REFERENDUM.....pag. 14
 - I - L’INTERLOCUZIONE CON IL GOVERNO.....pag. 14

 - II - LE ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E TECNICO-GIURIDICO
PROPEDEUTICHE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO
REFERENDARIO.....pag. 16

 - III - L’INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO E LA MESSA A PUNTO
DELLA MACCHINA REFERENDARIA.....pag. 17
 - ▶ Intesa con le Prefetture per la gestione del procedimento
referendario. Il diniego all’utilizzo della tessera elettorale.....pag. 18

 - ▶ Predisposizione del materiale referendario.....pag. 20

 - ▶ Stampa e fornitura del materiale referendario.....pag. 21

 - ▶ Piattaforma informatica per l’elaborazione e la diffusione dei dati
relativi al referendum.....pag. 21

 - ▶ Comunicazione istituzionale.....pag. 22

 - ▶ Intesa con la Provincia di Belluno per lo svolgimento del
referendum consultivo provinciale.....pag. 22

3. IL 22 OTTOBRE 2017: ESITO DEL REFERENDUM.....pag. 23

ELENCO DOCUMENTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1:** DGR n. 371 del 24 marzo 2016 Costituzione di un Comitato strategico (*Advisory board*) composto da esperti costituzionalisti al fine di assicurare supporto alla Regione e al suo Presidente nell'avviato percorso per l'autonomia; [pag. 27](#)
- 2:** DGR n. 1722 del 2 novembre 2016 Costituzione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto; [pag. 33](#)
- 3:** DGR n. 1942 del 6 dicembre 2016 Approvazione dello schema di Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per garantire il necessario raccordo tra le rispettive Strutture impegnate nell'assolvimento degli adempimenti tecnici del procedimento referendario; [pag. 39](#)
- 4:** DGR n. 403 del 6 aprile 2017 Assunzione di alcune determinazioni di carattere organizzativo per l'esecuzione degli adempimenti necessari all'attuazione del referendum consultivo; [pag. 45](#)
- 5:** DGR n. 1234 dell'8 agosto 2017 Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione e le Prefetture del Veneto; [pag. 51](#)
- 6:** DGR n. 1235 dell'8 agosto 2017 Approvazione in via definitiva del Piano di comunicazione relativo al Referendum; [pag. 61](#)
- 7:** DGR n. 1459 del 12 settembre 2017 Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione e la Provincia di Belluno per la definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento contestuale anche del referendum consultivo provinciale; [pag. 69](#)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 8:** Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017 Indizione e convocazione dei comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017; [pag. 81](#)

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 9:** Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 77 del 29 novembre 2016 Approvazione dell'Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per garantire il necessario raccordo tra le rispettive Strutture impegnate nell'assolvimento degli adempimenti tecnici del procedimento referendario; [pag. 87](#)

CORRISPONDENZA

- 10:** Nota del Presidente Zaia del 17 marzo Invio richiesta di avvio del negoziato sul quesito

2016	referendario con allegata DGR n. 315 del 15 marzo 2016; pag. 95
11: Nota Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Enrico Costa, del 16 maggio 2016	Riscontro del Ministro alla richiesta di avvio del negoziato sul quesito; pag. 141
12: Nota Presidente Zaia del 20 maggio 2016	Richiesta di fissazione dell'election day; pag. 143
13: Nota Presidente Zaia del 13 giugno 2016 al Ministero dell'Interno	Richiesta al Ministro dell'Interno Alfano di collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento referendario; pag. 145
14: Nota Presidenti Zaia e Maroni del 19 luglio 2016	Reiterazione congiunta della richiesta di fissazione dell'election day; pag. 147
15: lettera Presidente Zaia del 21 settembre 2016	Lettera al Presidente del Consiglio Renzi di conferma della volontà della Regione di procedere all'indizione del referendum ferma la disponibilità al dialogo istituzionale; pag. 149
16: Lettera congiunta Presidenti Zaia e Maroni del 28 gennaio 2017	Ulteriore richiesta congiunta di fissazione dell'election day; pag. 151
17: Nota Ministro Costa del 17 febbraio 2017	Conferma della disponibilità del Governo all'avvio del negoziato ex art. 116, terzo comma, della Costituzione; pag. 153
18: Nota Ministro Minniti del 21 febbraio 2017	Nota interlocutoria con la quale si assicura che l'istanza per l'autonomia differenziata della Regione sarà sottoposta al Presidente Gentiloni; pag. 155
19: Nota del Presidente Zaia del 15 marzo 2017	Risposta alla nota del 17 febbraio inviata dal Ministro Costa, con la quale il Presidente rappresentava al Ministro che il negoziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione poteva essere avviato, oramai, solo dopo la celebrazione del referendum; pag. 157
20: Nota Ministro Costa del 15 marzo 2017	Convocazione per il 17 marzo 2017 a Roma di un incontro tra Governo e le Regioni Veneto e Lombardia per affrontare gli aspetti tecnici relativi al richiesto abbinamento; pag. 159
21: Lettera Presidente Zaia del 13 luglio 2017	A seguito della trasmissione alle Autorità statali del Decreto presidenziale di indizione del referendum, è richiesto riscontro alla precedente istanza di collaborazione con Ministero dell'Interno; pag. 161
22: Nota di riscontro del Ministro Minniti del 21 luglio 2017	Conferma del Ministro della disponibilità alla collaborazione con la Regione per gli aspetti specificamente indicati in allegato (mancato richiamo all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione); pag. 165
23: Nota Prefetto di Venezia del 28 luglio 2017	Invio alla Regione di schema di intesa del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno per

la formalizzazione di una collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni referendarie; **pag. 169**

ALTRI ATTI E DOCUMENTI

- 24:** Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto” (testo vigente); **pag. 175**
- 25:** Legge regionale n. 7 del 28 febbraio 2017, di modifica della LR n. 15/2014 (testo storico); **pag. 179**
- 26:** Sentenza Corte costituzionale n. 118 del 2015; **pag. 181**
- 27:** Intesa con le Prefetture come sottoscritta a Palazzo Balbi il 5 settembre 2017; **pag. 197**
- 28:** Verbale dell’Organismo di raccordo del 14 settembre 2017; **pag. 201**
- 29:** *Fac simile* attestazione di voto/bollettario; **pag. 205**
- 30:** *Fac simile* scheda referendaria; **pag. 207**
- 31:** Estratto del Verbale dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d’Appello di Venezia, del 30 ottobre 2017, contenente la proclamazione dell’esito del referendum. **pag. 209**

1. LE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15 “REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO”

Nonostante le istanze presentate dalla Regione del Veneto nelle passate legislature, la disposizione costituzionale dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione – c.d. autonomia differenziata, introdotta nel 2001 con la Riforma del Titolo V della Costituzione – non aveva ancora mai avuto applicazione.

Come noto, la previsione costituzionale citata consente, attraverso un complesso *iter* procedurale, di attribuire “*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*” alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta.

Al fine, pertanto, di dare nuovo impulso e rafforzare il processo per l’acquisizione di una maggiore autonomia, il Legislatore regionale ha approvato la **legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto” (doc. 24)**, con la quale è stato delineato un percorso procedurale del tutto peculiare per reiterare allo Stato la richiesta del Veneto di vedersi riconosciute ulteriori competenze.

La legge regionale è stata impugnata dal Governo e quindi sottoposta al vaglio della **Corte costituzionale** che, con **sentenza n. 118 del 2015 (doc. 26)**, si è pronunciata sulla legittimità della LR 15/2014 considerando costituzionalmente legittimo il quesito referendario relativo all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (sono invece stati dichiarati incostituzionali altri quesiti referendari previsti dalla stessa legge regionale).

La Corte, sul punto, ha precisato che “*Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost.*”, e “*precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto*”.

Quanto ai contenuti del quesito, anche se la legge regionale non precisa gli ambiti di ulteriore autonomia su cui si intendono consultare gli elettori, secondo la Corte “*deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)» come esplicitamente stabilito nell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.*

Superato il giudizio di costituzionalità, la Regione si è attivata per dare attuazione alla legge regionale n. 15/2014 seguendone il preciso dettato normativo che prevedeva, innanzitutto, l’autorizzazione al Presidente della Giunta regionale “*ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto*”; al termine di detto negoziato, il Presidente della Giunta avrebbe riferito al Consiglio regionale.

La disposizione normativa autorizzava altresì il Presidente a procedere comunque con l’indizione del referendum anche nel caso in cui il negoziato sul quesito non fosse giunto a buon fine.

Quindi, una volta celebrato il referendum, qualora alla consultazione avesse partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validi fosse risultata favorevole all'acquisizione di maggiore autonomia, il Presidente della Giunta regionale avrebbe presentato al Consiglio regionale *“un programma di negoziati da condurre con lo Stato”* e *“un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto”*.

2. IL PERCORSO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO CHE HA CONDOTTO AL REFERENDUM

I - L'INTERLOCUZIONE CON IL GOVERNO

Con nota del **17 marzo 2016 (doc. 10)** il Presidente Zaia ha formalmente presentato al Governo la richiesta di **avvio del negoziato sul quesito referendario**, allo scopo di definirne il contenuto come previsto dalla LR 15/2014, allegando a tal fine la DGR n. 315 del 15 marzo 2016 con la quale la Giunta regionale, per avviare il negoziato con il Governo sul contenuto del referendum consultivo, ha approvato una dettagliata proposta contenente le richieste di autonomia.

Con nota del **16 maggio 2016 (doc. 11)**, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Enrico Costa, riscontrando la richiesta della Regione, ha manifestato una disponibilità di massima ad avviare una procedura di carattere concertativo *“finalizzata ad individuare/delimitare i confini delle materie nell'ambito delle quali la differenziazione regionale sarebbe abilitata ad operare”*.

Tuttavia, con riferimento al referendum, il Ministro ha escluso qualsiasi apertura del Governo alla trattativa: la lettera si limita infatti ad indicare quale unico quesito da sottoporre al corpo elettorale veneto quello, genericamente formulato, ammesso dalla Corte costituzionale e indicato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale 15/2014 (*“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”*).

Successivamente la Regione ha inviato una **serie di note al Governo**, rimaste a lungo prive di riscontro, con le quali chiedeva, da un lato, la disponibilità a fissare, secondo il principio dell'*election day*, un'unica data per lo svolgimento del referendum regionale contestualmente ad altre consultazioni di livello nazionale e, dall'altro, la collaborazione del Ministero dell'Interno con riferimento all'utilizzo della piattaforma informatica elettorale SIEL e al raccordo con le Prefetture del Veneto per gli aspetti organizzativi della consultazione regionale.

In particolare:

- con lettera del **20 maggio 2016 (doc. 12)**, inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, e al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, è stata avanzata formale richiesta di fissazione di un'unica data (***election day***) per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto e del referendum sulla Riforma costituzionale. Detta richiesta è stata **ribadita** dal Presidente con nota del **19 luglio 2016 (doc. 14)**, firmata congiuntamente con il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che stava attivando un percorso istituzionale analogo; nella stessa nota veniva altresì dichiarato dai due Presidenti che, qualora non fosse giunto alcun riscontro entro i primi giorni di agosto, le due Regioni avrebbero

preso atto della mancata disponibilità del Governo all'abbinamento delle consultazioni referendarie.

- con lettera del **13 giugno 2016 (doc. 13)**, è stato formalmente chiesto al **Ministero dell'Interno** di accordare la propria **collaborazione** per assicurare lo svolgimento del procedimento referendario. In particolare è stata chiesta una collaborazione sia tecnico-organizzativa, nel concreto espletamento delle attività connesse al procedimento referendario, sia per l'utilizzazione della piattaforma informatica ai fini dell'elaborazione e diffusione dei dati relativi all'esito del referendum;
- con lettera del **21 settembre 2016 (doc. 15)**, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente Zaia ha ribadito l'intenzione di procedere all'indizione della consultazione referendaria autonomamente (visto il mancato accoglimento, nei fatti, della richiesta di fissazione dell'**election day**) anticipando altresì che **il referendum si sarebbe svolto nell'anno 2017**; la Regione si è comunque detta pronta, in un'ottica di leale collaborazione, a confrontare il proprio punto di vista con quello dello Stato auspicando l'apertura di un dialogo istituzionale;
- con lettera del **28 gennaio 2017 (doc. 16)**, indirizzata al nuovo Governo nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni e del Ministro dell'Interno Marco Minniti, il Presidente Zaia, congiuntamente al Presidente della Regione Lombardia Maroni, ha avanzato **ulteriore richiesta di fissazione dell'election day** per lo svolgimento dei referendum consultivi sull'autonomia promossi dalle due Regioni in abbinamento alla prevista consultazione referendaria nazionale o alle elezioni comunali;
- con nota del **17 febbraio 2017 (doc. 17)**, il Ministro Costa, richiamandosi alla precedente sua lettera del 16 maggio 2016, ha confermato *"la disponibilità del Governo ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all'art. 116 Cost., finalizzata ad individuare/delimitare i confini delle materie nell'ambito delle quali la differenziazione regionale sarebbe abilitata ad operare"*, e richiesto di avere indicazioni circa una possibile data per un incontro in tempi brevi;
- con nota del **21 febbraio 2017 (doc. 18)**, il Ministro Minniti, riscontrando la lettera del 28 gennaio a firma congiunta dei Presidenti Zaia e Maroni con cui si chiedeva ancora una volta il riconoscimento dell'**election day** per la celebrazione dei due referendum sull'autonomia, ha assicurato al Presidente Zaia che avrebbe provveduto, appena possibile, a sottoporre la questione all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- con nota del **15 marzo 2017 (doc. 19)**, in risposta alla precedente del 17 febbraio inviata dal Ministro Costa, il Presidente Zaia ha rappresentato al Ministro che, soprattutto a seguito delle affermazioni della Consulta contenute nella sentenza n. 118/2015, le Istituzioni statali e regionale avevano il dovere di rapportarsi vicendevolmente secondo il principio di leale collaborazione e che, pertanto, la proposta avanzata dal Ministro di avviare subito il negoziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione poteva essere accolta dalla Regione – dato il percorso oramai limpidamente tracciato dagli eventi – solo dopo la celebrazione del referendum;
- con nota datata sempre **15 marzo 2017 (doc. 20)** indirizzata al Presidente Zaia, il Ministro Costa ha convocato, per il successivo **17 marzo**, un **incontro a Roma** tra rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Dipartimento Affari regionali, della Regione del Veneto e della Regione Lombardia,

finalizzato ad affrontare gli aspetti tecnici relativi al richiesto **abbinamento** dei referendum regionali consultivi con le elezioni amministrative e il referendum abrogativo nazionale, nel corso del quale, tuttavia, sono emerse sul punto criticità normative e procedurali.

II - LE ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E TECNICO-GIURIDICO PROPEDEUTICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

In parallelo alla corrispondenza intercorsa con le Autorità statali - e perdurante il silenzio del Ministero dell'Interno in merito alla richiesta di collaborazione - la Regione procedeva a porre in essere le attività indispensabili per consentire il regolare e corretto svolgimento del referendum.

Dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa, con **Deliberazione di Giunta regionale n. 371 del 24 marzo 2016 (doc. 1)** la Giunta regionale ha disposto la costituzione di un **Comitato Strategico** (c.d. *Advisory board*), composto da tecnici accademici di chiara fama, con il compito di supportare la Regione del Veneto e, conseguentemente, assistere e consigliare il suo Presidente nell'innovativo percorso intrapreso.

Con **DGR n. 1722 del 2 novembre 2016 (doc. 2)** è stata disposta la costituzione di un **Gruppo di lavoro tecnico, interno alla Regione e di natura intersettoriale**, al fine di consentire gli approfondimenti necessari nei diversi ambiti di competenze in relazione ai quali il Veneto intende acquisire maggiore autonomia; ciò in vista di un fattivo e positivo confronto dialettico con lo Stato, in un'ottica di leale collaborazione, in ordine alle ulteriori funzioni e alle correlate risorse finanziarie da accordare al Veneto, una volta celebrato il referendum. Detto Gruppo di lavoro è stato previsto con una composizione flessibile, dal momento che alcune Strutture vi hanno partecipato in via permanente ed altre a seconda della materia oggetto di analisi.

Con **DGR n. 403 del 6 aprile 2017 (doc. 4)**, la Giunta regionale ha assunto talune determinazioni di carattere organizzativo per l'esecuzione degli adempimenti necessari all'attuazione del referendum, che tenessero conto delle attività fino ad allora svolte dagli Uffici regionali istituzionalmente competenti. In particolare, veniva demandato all'Area Programmazione e Sviluppo strategico il **coordinamento delle attività e degli adempimenti necessari** per il corretto ed ordinato svolgimento del referendum ed individuate, con precisazione delle principali attività di rispettiva competenza, le Strutture coinvolte dall'organizzazione del procedimento referendario.

Dal punto di vista più prettamente giuridico-normativo, si è reso necessario intervenire sulla legge regionale n. 15/2014.

Con **legge regionale n. 7 del 28 febbraio 2017 (doc. 25)**, è stato approvato un progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, che ha apportato alcune modifiche alla legge regionale n. 15/2014.

Il nuovo testo della L.R. n. 15/2014 (come modificato e attualmente vigente) prevede:

- che le operazioni di voto si svolgano dalle ore 7.00 alle ore 23.00 della domenica individuata con il decreto di indizione, al fine di allineare la normativa regionale a quanto disposto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie dalla normativa statale (art.1, comma 399, della Legge n. 147/2013);
- l'espressa autorizzazione al Presidente ad indire il referendum anche in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con lo Stato che consenta l'*election day* e, quindi, anche a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie;

- l'autorizzazione alla Giunta regionale ad attivare le iniziative volte ad assicurare la corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e alle modalità di svolgimento del referendum; le iniziative relative alla campagna informativa (nuovo articolo 3bis della L.R. n. 15/2014) *“sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente Commissione consiliare.”*;
- l'adeguamento della norma finanziaria di cui all'articolo 4 allo stanziamento di 12 milioni di euro disposto con l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione (L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016), disponibili sul capitolo n. 102634 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto – trasferimenti correnti – L.R. 19/6/2014 n. 15), Programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile), Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione).

III - L'INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO E LA MESSA A PUNTO DELLA MACCHINA REFERENDARIA

Con **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017 (doc. 8)**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 26 maggio 2017, è stato finalmente indetto il referendum per l'autonomia per **domenica 22 ottobre 2017**.

Il Decreto è stato comunicato ai Sindaci dei Comuni del Veneto per la conseguente affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e la trasmissione ai sette Tribunali del Veneto e alla Corte d'Appello di Venezia per la costituzione a norma di legge degli Uffici provinciali per il referendum e dell'Ufficio centrale per il referendum, nonché alle Autorità statali.

Trattandosi dell'atto fondamentale con il quale ha preso formalmente avvio il procedimento referendario, scandito da precise e improrogabili scadenze ed adempimenti previsti dalla normativa in materia elettorale, la Regione – che già aveva approntato le prime misure organizzative necessarie ed indispensabili per consentire la celebrazione della consultazione referendaria – ha focalizzato la propria azione amministrativa su **specifici fronti**, aperti e condotti contemporaneamente, strutturando più sistematicamente le attività già avviate ed in corso di definizione.

L'organizzazione del referendum ha richiesto, infatti, un notevole impegno della Regione e il dispiegarsi di molteplici attività.

In ossequio al principio di legalità che impone il rispetto delle norme vigenti, stabilite anche dal Legislatore regionale, la Regione del Veneto si è vista costretta a sostenere da sola l'organizzazione dell'intero procedimento referendario oltre che i costi necessari a garantire il corretto e regolare svolgimento della consultazione referendaria, con un evidente aggravio rispetto alle economie e ai risparmi conseguibili qualora fossero stati accordati – fin da subito – la collaborazione richiesta e l'*election day*.

Il fronte più problematico, rimasto irrisolto fino all'ultimo, è senz'altro risultato essere quello riguardante la ricerca dell'Intesa con le Prefetture, per la definizione degli aspetti della rispettiva collaborazione.

► L'Intesa con le Prefetture per la gestione del procedimento referendario

In considerazione dell'esperienza maturata con le Prefetture del Veneto nell'ambito del procedimento per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni regionali del maggio 2015, è stato richiesto al Ministero dell'Interno (giugno 2016, v. doc. 13) di accordare la collaborazione delle Prefetture venete anche in occasione del referendum consultivo sull'autonomia.

Alcune rilevanti attività concernenti l'organizzazione della consultazione referendaria, infatti, sono rimesse alla competenza esclusiva statale (ad es. tenuta, revisione straordinaria e utilizzo delle liste elettorali, vigilanza sulla propaganda elettorale, tutela dell'ordine pubblico), per cui il coordinamento con le Autorità statali appariva necessario prima che opportuno.

Successivamente alla emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione del referendum (24 aprile 2017), a quasi un anno di distanza dall'invio della nota del Presidente Zaia del 13 giugno 2016, poiché non era ancora giunto alla Regione alcun riscontro in merito, gli Uffici regionali hanno dovuto approfondire anche quegli adempimenti organizzativi, solitamente svolti dalle Prefetture, di cui la Regione avrebbe dovuto farsi carico nel caso in cui non si fosse addivenuti all'Intesa richiesta, ferme restando le attività di competenza esclusiva statale che le Prefetture erano comunque chiamate ad assicurare ma in ordine alle quali, pure, perdurava il silenzio governativo.

Proprio in considerazione dell'avvicinarsi della scadenza referendaria, con lettera del **13 luglio 2017 (doc. 21)** il Presidente Zaia ha inviato una nota al Ministro dell'Interno Minniti e p.c. al Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni, con la quale ha rappresentato la **necessità, per la Regione, di avere riscontro, entro la fine del mese di luglio**, circa l'esecuzione, da parte degli Organi dello Stato a vario titolo competenti, di tutti gli adempimenti essenziali ed indispensabili per garantire l'ordinato e regolare svolgimento del procedimento referendario, atteso il rinvio alla disciplina statale in materia disposto dalla normativa regionale.

Finalmente, con nota del **21 luglio 2017 (doc. 22)**, il Ministro dell'Interno Minniti ha risposto assicurando la collaborazione delle competenti articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'Interno al fine di contribuire all'ordinato e corretto svolgimento della consultazione in parola, garantendo in particolare gli *"adempimenti compendiativi nell'unita scheda"* che veniva allegata, tra i quali, tuttavia, **non risultava compreso l'utilizzo della tessera elettorale e del bollo della sezione**.

Con successiva nota del **28 luglio 2017**, il Prefetto di Venezia ha trasmesso alla Regione e agli altri Prefetti del territorio uno **schema di Intesa predisposto dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (doc. 23)**, per la formalizzazione della collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni relative al referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto.

Nell'ambito dello schema di Intesa è stata assicurata la collaborazione delle Prefetture riguardo ad una serie di adempimenti indispensabili per l'effettuazione del referendum (es. revisione delle liste elettorali, tutela dell'ordine pubblico, messa a disposizione degli edifici scolastici quale sede di seggio), ma è stata **confermata la posizione del Ministero in ordine alla mancanza di disponibilità a concedere l'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione**, stante la previsione, resa esplicita nello schema d'Intesa trasmesso, che *"Resta a carico della Regione Veneto: [...] la definizione di modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione"*.

In esito a ripetuti confronti ed approfondimenti con l'Organo prefettizio si è quindi giunti alla predisposizione dello schema di Intesa, approvato dalla Giunta regionale con **deliberazione n. 1234 dell'8 agosto 2017 (doc. 5)**.

Con detta deliberazione si è previsto espressamente *“di rinviare la definizione delle modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione a quanto sarà individuato e specificato in seno all'organismo di raccordo”*, organismo previsto dall'Intesa stessa e composto da rappresentanti della Regione e delle Prefetture del Veneto con il compito di provvedere a tutti gli aspetti applicativi dell'Intesa medesima.

L'Intesa è stata quindi sottoscritta il **5 settembre 2017** a Palazzo Balbi (**doc. 27**).

Il diniego all'utilizzo della tessera elettorale

La problematica della mancata autorizzazione all'utilizzo della tessera elettorale, come da citata nota del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2017 (v. doc. 22), è stata la più rilevante se non addirittura, per molti aspetti, assorbente.

Con riguardo a detto diniego la Regione aveva inteso che con “utilizzo” dovesse farsi riferimento alla vidimazione della tessera elettorale, non consentita, dunque, con il bollo regionale della sezione. A tal proposito, infatti, gli Uffici regionali hanno provveduto ad individuare le modalità per il rilascio, a ciascun elettore che avrebbe votato, di una **“attestazione” di voto**, mediante utilizzo di un bollettario a madre e figlia vidimato con il bollo regionale della sezione (**doc. 29**).

La Regione riteneva, invece, pacifica la possibilità della sola mera esibizione della tessera elettorale al seggio, perché considerata indispensabile, come disposto dalla stessa normativa statale applicabile al referendum consultivo regionale, per permettere al Presidente del seggio di avere certezza che l'elettore che si fosse presentato per votare risultasse effettivamente iscritto nelle liste elettorali di un Comune del Veneto.

Difatti, secondo le prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti, in particolare, le **procedure c.d. speciali di ammissione degli elettori alla votazione**, quali il voto assistito per chi presenta gravi infermità o il voto dei componenti dei seggi, degli appartenenti alla Forza pubblica di presidio ai seggi, dei militari o naviganti in servizio o dei ricoverati in luoghi di cura, a detti soggetti è consentito eccezionalmente votare in una sezione diversa da quella di assegnazione previa la necessaria esibizione (e convalida) della tessera elettorale per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Non si dubitava, pertanto, che, pur dovendosi omettere la convalida della tessera elettorale con il bollo regionale della sezione, quest'ultima potesse essere esibita al seggio, pena il **grave rischio di compromettere la regolarità e legittimità delle operazioni referendarie (con conseguente esposizione dell'Amministrazione regionale a contenziosi elettorali) e, quindi, la stessa valenza legale del referendum consultivo.**

In realtà, solo in data **14 settembre 2017**, in occasione dell'insediamento dell'**Organismo di raccordo** previsto dal punto 3 dell'Intesa per concordare e definire la modalità attuative della medesima, è stata dichiarata ufficialmente, per il tramite delle Prefetture, la **posizione formale del Ministero dell'Interno circa il diniego anche della esibizione della tessera elettorale.**

Preso atto di ciò, è stato concordato che quanto affrontato e discusso in quella sede, con particolare riferimento proprio alla questione delle modalità di ammissione al voto presso i seggi degli elettori appartenenti alle c.d. categorie speciali, e riportato in apposito **verbale (doc. 28)**, costituisca la base di una circolare operativa destinata agli Uffici elettorali comunali.

I contenuti del verbale sono stati infatti recepiti in una **Nota informativa**, condivisa con la Prefettura di Venezia, inviata **a tutti i Comuni del Veneto il 2 ottobre 2017** e riportante una serie di indicazioni sui nuovi e diversi adempimenti da porre in essere per garantire la regolarità della consultazione, pur senza la possibilità di utilizzare la tessera elettorale.

Per ulteriore maggiore chiarezza sono state predisposte un'**Appendice alle Istruzioni per le operazioni degli Uffici di sezione** - in cui sono stati evidenziati gli adempimenti per i seggi e sono stati predisposti due nuovi Manifesti che i Comuni avrebbero dovuto affiggere per dare notizia agli elettori delle novità procedurali concordate con le Prefetture - nonché **altre note contenenti precisazioni** e nuove indicazioni relativamente alla procedura per l'ammissione al voto degli ufficiali e agenti della **Forza pubblica** in servizio di ordine pubblico presso i seggi, dei militari delle Forze armate, degli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine, in risposta ai quesiti nel frattempo pervenuti da diversi Comuni, sono state predisposte e pubblicate sul Portale dedicato al referendum (vedi *infra*), delle **FAQ** (Frequently Asked Questions), nell'ambito delle quali sono stati forniti ulteriori chiarimenti interpretativi in ordine alle problematiche più frequentemente poste.

► **La predisposizione del materiale referendario**

Trattandosi di consultazione di competenza regionale, prevista da specifica normativa regionale, la Regione ha dovuto farsi carico, ovviamente, della predisposizione di tutto il materiale referendario indispensabile e necessario per il compiuto svolgimento del referendum consultivo, con particolare riferimento alle **schede per la votazione (doc. 30)**; alle **istruzioni** e modello di **verbale per le operazioni dell'Ufficio di sezione** (distinte tipologie di verbali e tabelle allegate); ai modelli di **verbale delle operazioni degli Uffici provinciali per il referendum** (Tribunali) e relativi prospetti, **e delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum**, costituito presso la Corte d'Appello di Venezia; alla restante **modulistica**, quale i verbali di consegna del materiale ai seggi e presso gli Uffici competenti con le relative buste, i **manifesti** per i Comuni, **pubblicazioni e circolari varie** anche al fine di garantire una spedita e corretta gestione delle procedure di pagamento e rimborso delle spese attinenti la consultazione referendaria.

La Regione aveva predisposto con anticipo tutta la modulistica occorrente, basandosi, per le parti compatibili, su atti e verbali statali utilizzati nelle consultazioni referendarie nazionali; tuttavia, **a fronte delle indicazioni ministeriali e prefettizie in ultimo emerse relativamente al diniego di utilizzo della tessera elettorale, è stato necessario procedere con urgenza ad una completa rilettura e disamina del materiale referendario, in particolare il verbale in uso ai seggi e quelli degli Uffici superiori, per assicurarne la corrispondenza alle nuove concordate modalità di svolgimento del referendum regionale.**

► Stampa e fornitura del materiale referendario

Per l'affidamento del servizio di predisposizione grafica, stampa, confezionamento e consegna del materiale referendario, è stata indetta, nel luglio 2016, la relativa procedura negoziata la cui aggiudicazione è stata dichiarata efficace, dopo le verifiche di legge, con Decreto della Struttura competente dell'11 novembre 2016.

La sottoscrizione del contratto, tuttavia, stanti soprattutto i motivi di incertezza circa la data del referendum – per il quale la Regione ha reiterato più volte la richiesta di fissazione di un *election day* – e circa la disponibilità a collaborare delle Prefetture, è potuta avvenire solo nel giugno 2017.

Nel luglio 2017, infine, **preso atto della mancata disponibilità da parte delle Prefetture alla collaborazione in ordine a taluni aspetti operativi garantiti, invece, in precedenti consultazioni, si è dovuto provvedere ad assicurare anche il servizio di confezionamento del materiale referendario (c.d. impacchettamento, composizione del pacco destinato a ciascun seggio contenente tutta la modulistica ed il materiale necessari alle operazioni degli uffici di sezione) e sua conseguente distribuzione ai seggi.**

Sempre nel mese di luglio 2017 sono stati affidati i servizi di trasporto e facchinaggio del materiale elettorale, suddivisi per ambiti provinciali, mentre solo nel mese di ottobre 2017 si è potuta concludere la procedura per la fornitura delle **matite copiative** e per la stampa/distribuzione ai seggi del **“bollettario”** per l'attestazione dell'avvenuto esercizio del voto.

► Piattaforma informatica per l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi al referendum

Mentre la collaborazione con le Prefetture, seppur tardivamente, è stata alla fine concessa, **per quanto concerne la richiesta regionale di poter utilizzare il sistema informativo (SIEL) del Ministero dell'Interno, il silenzio governativo sul punto è stato totale; la Regione a tal proposito, non volendo rimanere in attesa inutilmente per poi trovarsi alla fine in difficoltà, ha deciso di dotarsi comunque di una propria piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati.**

Allo scopo di raccordare al meglio le Strutture della Giunta e del Consiglio regionale interessate alla realizzazione delle attività tecnico-informatiche, la collaborazione già in atto tra le medesime Strutture ha ricevuto espressa formalizzazione con la sottoscrizione – da parte del Presidente Zaia e del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, il 17 gennaio 2017 – della **“Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”**, precedentemente approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 77 del 29 novembre 2016 (**doc. 9**) e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1942 del 6 dicembre 2016 (**doc. 3**).

Grazie alla collaborazione così instaurata, sono stati ultimati:

- il sistema di presentazione della consultazione e di diffusione di informazioni, istruzioni, scadenze (c.d. **Portale web**, mediante apposito adeguamento del sistema già sperimentato per le elezioni regionali del 2015);

- il sistema per la raccolta e la gestione dei dati riguardanti le operazioni ai seggi e lo scrutinio, denominato **270 Referendum Veneto**. La predisposizione di un apposito *software* ha visto coinvolti direttamente gli Uffici elettorali dei Comuni del Veneto, sia nella fase di elaborazione dell'applicativo, sia nella fase di illustrazione e prova delle funzionalità dello stesso, mediante attività di formazione a distanza (e-learning) e frontale, con incontri sul territorio. Espletata la fase di formazione degli operatori comunali abilitati, cioè a partire dai primi di ottobre 2017, si è proceduto con le prove di *login* e con i test di utilizzo della piattaforma, per finire, a ridosso della data di votazione, con l'organizzazione di un accesso simultaneo alla piattaforma per caricare le varie fasi referendarie e testare così la tenuta complessiva del sistema (*stress test*).
- il sistema per l'elaborazione e la **pubblicazione dei dati in tempo reale** (a cura del Consiglio regionale), realizzato in modo da consentire piena compatibilità e dialogo con il *software* predisposto dagli Uffici della Giunta regionale.

► Comunicazione istituzionale

Il tema della comunicazione istituzionale è stato affrontato nell'ambito di diversi incontri con i competenti Uffici regionali, nel corso dei quali sono state discusse alcune prime linee essenziali del Piano di comunicazione.

Infatti, in attuazione di quanto previsto dal nuovo articolo 3 bis della LR n. 15/2014 le iniziative relative alla campagna informativa sono formulate in un apposito **piano di comunicazione** da sottoporre preventivamente al parere della competente Commissione consiliare.

Al fine di conoscere l'ambito di azione della Giunta regionale ed attuare una comunicazione rispettosa della normativa in materia di *par condicio*, sono stati richiesti, fin dall'agosto 2016, diversi **pareri al CORECOM Veneto**, istituito presso il Consiglio regionale, nonché, anche per il tramite di quest'ultimo, all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni – **AGCOM**.

A seguito di ciò e del parere favorevole reso il 31 maggio 2017 dalla Prima Commissione consiliare, con DGR n. 840 del 13 giugno 2017, è stato approvato il Piano di comunicazione sul referendum, successivamente integrato e modificato, seguendo il medesimo iter procedurale, con **DGR n. 1235 dell'8 agosto 2017 (doc. 6)**.

La campagna informativa sul referendum è partita ufficialmente il 1 settembre 2017.

► L'Intesa con la Provincia di Belluno per lo svolgimento del referendum consultivo provinciale

Con riferimento allo svolgimento, nell'ambito della Provincia di Belluno, di un *referendum* provinciale consultivo sull'autonomia della Provincia, la Regione aveva già ricevuto richiesta, da parte dell'Amministrazione provinciale, di consentirne l'abbinamento con il *referendum* regionale del 22 ottobre 2017 e, comunque, di ricevere assistenza e collaborazione da parte degli Uffici regionali nell'approntamento degli indispensabili adempimenti.

Successivamente all'indizione del *referendum* provinciale, disposta con Decreto del Presidente f.f. della Provincia del 21 luglio 2017, e a seguito di indicazioni pervenute dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Venezia, è stata predisposta la bozza di **DGR**, approvata con il **n. 1459 del 12 settembre 2017 (doc. 7)**, con la quale è stato formalmente dato il via libera all'abbinamento dei due *referendum* e approvato uno schema di Intesa tra la Regione e la Provincia per definire e disciplinare gli aspetti organizzativi e di gestione relativamente agli adempimenti comuni. L'Intesa è stata sottoscritta il 18 settembre 2018.

3. IL 22 OTTOBRE 2017: ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum consultivo è stato celebrato il 22 ottobre 2017, con il superamento del quorum prescritto dalla legge regionale e con esito quasi unanimemente favorevole al quesito ammesso dalla Corte costituzionale.

Gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: si sono infatti **recati alle urne** oltre **2.328.000 elettori**, per una percentuale pari al **57,2%** degli aventi diritto e si sono espressi **a favore** della richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia **oltre 2.273.000 elettori**, per una percentuale pari al **98,1% dei votanti (doc. 31)**.

Per quanto concerne le **spese** complessivamente sostenute per il referendum, a fronte dello stanziamento finale di **12 milioni di euro** disposto con l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione (LR n. 32 del 30 dicembre 2016), il costo della consultazione referendaria è risultato pari a poco meno di **10 milioni e mezzo di euro**, come illustrato nello schema che segue.

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO (L.R. 19/06/2014, n. 15)
SPESE SOSTENUTE

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTI
Rimborso delle spese sostenute dai Comuni del Veneto (rendicontazioni pervenute nel 2017 e 2018)	8.673.338,30
Materiale elettorale	474.568,30
Pubblicità (Servizi diffusione spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti radiofoniche, su organi di stampa, quotidiani on line, mezzi di trasporto, sale cinematografiche-stampe esposizione messaggi informativi su impianti in concessione-servizi web marketing e web design)	1.197.730,96
Servizi informatici	151.339,78
Altri Servizi (trasporto materiale elettorale, onorari componenti Uffici Provinciali e Centrale per il referendum)	221.948,02
Totale impegnato	10.718.925,36
<i>Rimborso somme da parte della Provincia di Belluno ai sensi del punto 3 dell'Intesa sottoscritta con Regione del Veneto il 18/09/2017 - Repertorio n. 34297 (Dgr n. 1459/2017)</i>	-222.491,90
Spese totali al netto della restituzione da parte della Provincia di Belluno	10.496.433,46



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Deliberazioni
della
Giunta Regionale**



PUNTO 3 / 3 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 24/03/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 371 / DGR del 24/03/2016

OGGETTO:

Iniziativa, ai sensi della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, per il negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto. Costituzione di un Comitato Strategico (Advisory board).

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Assente
Assessori	Luca Coletto	Assente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
Segretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Iniziativa, ai sensi della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, per il negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto. Costituzione di un Comitato Strategico (*Advisory board*).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si intende costituire un Comitato Strategico (*Advisory board*), composto da esperti costituzionalisti, al fine di assicurare supporto alla Regione del Veneto ed al suo Presidente nell'avviato percorso per l'autonomia del Veneto.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Da lungo tempo il Veneto esprime istanze volte al riconoscimento di una più ampia autonomia e di una maggiore giustizia fiscale: sono infatti evidenti gli squilibri esistenti tra Regioni a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale, sia con riferimento alle più ampie competenze riconosciute a queste ultime, sia all'impossibilità, per le Regioni a Statuto ordinario, di mantenere a beneficio dei propri cittadini una quota significativa della ricchezza e delle risorse prodotte nel territorio.

Al riguardo, vanno ricordate le molteplici determinazioni assunte formalmente dalla Regione del Veneto al fine di attivare il percorso previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione volte ad una maggiore autonomia (DGR n. 3255 del 2006; Deliberazione del Consiglio regionale n. 98 del 2007; DGR/DDL n. 25 del 2012; DGR/DDL n. 26 del 2012; DGR/DDL n. 27 del 2012) e le formali istanze di avvio del negoziato presentate al Governo a partire dal 2008; istanze a cui il Governo non ha mai dato seguito, tanto è vero che la succitata disposizione costituzionale risulta, ad oggi, del tutto priva di applicazione.

Vero è, infatti, che nella scorsa legislatura per l'elaborazione delle succitate proposte di attuazione per il "federalismo a geometria variabile" e per il "federalismo fiscale" si era proceduto con DGR n. 2097 del 2010 a costituire un gruppo di lavoro composto da costituzionalisti massimi esperti in materia.

Con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, in linea con gli intenti già manifestati negli anni passati, autorizzando il Presidente della Giunta regionale "*ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto*". La disposizione normativa in parola consente peraltro al Presidente medesimo, nel caso in cui il negoziato non dovesse giungere a buon fine, di procedere comunque con l'indizione del referendum consultivo.

Considerata la particolare velocità con cui si sta trasformando l'assetto istituzionale del nostro Paese e la conseguente necessità di approntare dei validi strumenti di natura non solo giuridica, ma anche economico-finanziaria, che consentano alla nostra Regione di realizzare al meglio le potenzialità e le competenze che le spettano per dettato costituzionale, l'organo di governo veneto ha ritenuto di dar seguito a quanto previsto dalla sopra citata legge regionale 19 giugno 2014, n. 15.

Con DGR n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta regionale ha approvato una proposta al fine di avviare il negoziato con il Governo, individuando i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicitare con efficacia e responsabilità la propria autonomia, assicurando la rispondenza della propria azione alle esigenze dei cittadini e delle imprese venete.

Conseguentemente il Presidente con lettera prot. n. 105924 del 17 marzo 2016, ha formalmente dato avvio al negoziato previsto dalla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, impegnando in tal modo il Governo ad attivarsi per un confronto sulle tematiche de qua.

Ciò posto, data la peculiarità dell'iniziativa intrapresa, si può certamente affermare di aver dato avvio ad un percorso istituzionale per l'autonomia del Veneto dal carattere del tutto innovativo, che non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana, peraltro confermato anche dalla decisione assunta dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 118 del 2015 si è pronunciata per la legittimità *in parte qua*, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, consentendo in tal modo la percorribilità sia di quanto disposto dalla legge regionale in parola, sia del procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento della cd. "autonomia differenziata" alle Regioni a Statuto Ordinario. In altri termini, il referendum consultivo si collocherebbe, sempre a dire della Consulta, in una fase anteriore e non sovrapponibile con quella di cui al precitato articolo 116.

Ritornando ad un esame della fattispecie da un punto di vista prettamente tecnico, si sottolinea che la particolare complessità degli argomenti da trattare - sia dal punto di vista procedurale, essendo l'*iter* del tutto nuovo e volto a modificare l'assetto istituzionale del Veneto, sia dal punto di vista sostanziale, per le molteplici sfaccettature che ogni singolo ambito di autonomia racchiude in sé e per il diverso impatto che ognuno dei suddetti ambiti potrebbe avere sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei cittadini veneti - richiede la costituzione di un gruppo di lavoro interno di natura intersettoriale, da individuarsi con successivo provvedimento da parte della Giunta regionale, con la funzione di disamina e valutazione delle diverse problematiche connesse alle singole specificità autonomistiche.

Ma non solo. La particolarità della questione come sopra rappresentata, richiede altresì un ulteriore e diverso livello di trattazione che dall'interno sia necessariamente proiettato in una dimensione esterna, attraverso una visione strategica di medio e lungo termine, tesa a sviluppare e realizzare un nuovo modello "Veneto" configurabile in un assetto istituzionale improntato all'autodeterminazione.

Per il raggiungimento di un obiettivo tanto ambizioso quanto complicato nella sua realizzazione appare, pertanto, fondamentale anche la costituzione di un Comitato Strategico (c.d. *Advisory board*), composto da tecnici accademici di chiara fama, con il compito di supportare la Regione del Veneto e conseguentemente assistere e consigliare il suo Presidente nel percorso che si è intrapreso. Comitato che, portando la propria esperienza e competenza nelle specifica materia, creerà quel fondamentale anello di congiunzione e interazione tra la macchina amministrativa regionale e la realtà territoriale, che consentirà all'Ente di avere quella prospettiva strategica d'insieme indispensabile a dare vita ad una possibile nuova fase della storia istituzionale della nostra Regione.

Il suddetto Comitato sarà composto da n. 3 membri, così individuati in virtù del loro elevato livello di prestigio e professionalità come risulta dai rispettivi curricula acquisiti agli atti: il Prof. Mario Bertolissi ordinario di Diritto Costituzionale, il Prof. Luca Antonini ordinario di diritto Costituzionale e il Prof. Carlo Buratti ordinario di Scienze delle Finanze, tutti presso l'Università degli Studi di Padova. Questi ultimi, qualora lo ritengano necessario, potranno anche avvalersi di eventuali collaboratori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 25 giugno 2015;

VISTA la legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 23 febbraio 2016;

371

24 MAR. 2016

VISTA la DGR n. 1330 del 28 luglio 2014;
VISTA la DGR n. 315 del 15 marzo 2016;
VISTA la lettera del Presidente prot. n. 105924 del 17 marzo 2016;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di costituire il Comitato Strategico (*Advisory board*) a supporto del percorso istituzionale per l'autonomia del Veneto per la durata dello stesso e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, individuando quali componenti del Comitato medesimo, in ragione della loro specifica qualificazione professionale e dell'alto prestigio di cui godono in ambito nazionale, il Prof. Mario Bertolissi ordinario di Diritto Costituzionale, il Prof. Luca Antonini ordinario di diritto Costituzionale e il Prof. Carlo Buratti ordinario di Scienze delle Finanze, tutti presso l'Università degli Studi di Padova. Questi ultimi, qualora lo ritengano necessario, potranno anche avvalersi di eventuali collaboratori;
2. di demandare al Comitato il ruolo e le finalità come meglio argomentate in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di prevedere che ai componenti del Comitato sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per supportare la Regione del Veneto e conseguentemente assistere il suo Presidente nel percorso che si è intrapreso, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando al Direttore della Sezione Riforme Istituzionali e Processi di delega gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

Il Segretario Generale
della Programmazione
Dott. Luca Felletti



Proposta n. 862 / 2016

PUNTO 4 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/11/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1722 / DGR del 02/11/2016

OGGETTO:

Costituzione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonistica del Veneto



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Costituzione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si provvede a costituire un Gruppo di Lavoro Tecnico, al fine di consentire gli approfondimenti necessari nei diversi ambiti di competenza in relazione ai quali il Veneto intende acquisire maggiore autonomia.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle passate legislature, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 1 della citata legge regionale autorizza il Presidente della Giunta ad indire un referendum consultivo *“finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto”*, previo negoziato con il Governo in ordine ai contenuti del referendum stesso; prevedendo la possibilità di procedere comunque all'indizione dello stesso anche nel caso di esito negativo del negoziato.

Con DGR n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta regionale ha approvato una dettagliata proposta contenente le proposte di autonomia avanzate dal Veneto, e con lettera prot. n. 105924 del 17 marzo 2016 a firma del Presidente della Regione, è stata formalmente presentata al Governo la richiesta di avvio delle trattative previste dalla LR n. 15/2014, al fine di definire il contenuto del referendum consultivo.

In considerazione delle peculiarità dell'iniziativa intrapresa, di carattere fortemente innovativo e notevolmente complesso, la Giunta regionale ha poi disposto, con provvedimento n. 371 del 24 marzo 2016, la costituzione di un Comitato Strategico, composto da tecnici accademici di chiara fama, con il compito di supportare la Regione e, conseguentemente, assistere e consigliare il suo Presidente nel percorso intrapreso. Il Comitato, grazie alle esperienze e competenze professionali delle singole personalità che lo compongono, potrà consentire l'acquisizione della prospettiva strategica indispensabile per guidare i propri passi verso la realizzazione di una nuova fase della storia istituzionale del Veneto.

Con nota prot. n. 8717 del 16 maggio 2016, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, riscontrando la richiesta del 17 marzo, ha manifestato una disponibilità di massima ad avviare una procedura di carattere concertativo *“finalizzata ad individuare/delimitare i confini delle materie nell'ambito delle quali la differenziazione regionale sarebbe abilitata ad operare”*. Tuttavia, con riferimento al referendum consultivo regionale, il Governo ha indicato quale unico quesito ammesso dalla Corte Costituzionale quello già indicato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale di cui trattasi (*“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”*).

Assicurata, mediante la costituzione del Comitato Strategico, la regia dell'innovativo processo avviato nelle sue linee essenziali, si rende ora necessario prevedere ed organizzare, sul piano tecnico-amministrativo più concretamente operativo, la costituzione e il funzionamento di un Gruppo di Lavoro intersettoriale interno all'Amministrazione, formato dalle Strutture regionali ritenute interessate in ragione dei settori affidati alla rispettiva competenza, con il compito di procedere all'analisi ed all'approfondimento delle problematiche e delle esigenze connesse alle funzioni che, settore per settore, la Regione intenderebbe rivendicare.



Quanto sopra, anche in considerazione della recente nota, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 settembre u.s., con la quale il Presidente Zaia, da un lato, ha comunicato al Governo che procederà autonomamente all'indizione del referendum, stante il mancato accoglimento da parte dello Stato delle ripetute proposte regionali volte ad abbinare al referendum approvativo della riforma costituzionale quello veneto sull'autonomia (ai fini di un contenimento della spesa pubblica), d'altro lato ha comunque confermato la disponibilità da parte della Regione ad aprire un fattivo e positivo confronto dialettico con lo Stato, in un'ottica di leale collaborazione, in ordine alle ulteriori funzioni e alle correlate risorse finanziarie da accordare al Veneto.

Allo scopo, il Presidente ha proposto, quale base del dialogo istituzionale, il documento, già inviato con nota del 17 marzo u.s. (prot. n. 105924), che potrà essere accompagnato da successive indicazioni.

A tal proposito si ricorda come le tematiche principali in cui si articola la proposta sottoposta al Governo attengano a settori di rilevante impatto, non solo economico ma anche istituzionale e sociale, quali, tra gli altri, la salute, l'istruzione, il governo del territorio, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, la ricerca scientifica, la protezione civile.

Detto Gruppo di Lavoro avrà una composizione flessibile: ad esso parteciperanno alcune Strutture in via permanente ed altre a seconda della materia oggetto di analisi.

Ne faranno parte in veste di componenti permanenti del Gruppo:

- il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, cui è demandato il coordinamento del Gruppo stesso;
- il Direttore dell'Area Risorse Strumentali;
- il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
- il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
- il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale;
- il Direttore della Direzione Affari Legislativi.

Ne faranno parte in veste di componenti variabili a seconda della rispettiva materia di afferenza:

- il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
- il Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura;
- il Direttore dell'Area Sviluppo Economico;
- il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

I Direttori potranno, all'occorrenza, farsi sostituire da Dirigenti o funzionari appartenenti per competenza alla propria Area o Direzione.

Il Gruppo potrà inoltre essere integrato dai Direttori delle Direzioni specificamente interessate dagli argomenti oggetti di approfondimento e sarà altresì aperto alla collaborazione e all'apporto costruttivo di enti ed istituzioni che abbiano una consolidata competenza ed esperienza in ordine alle tematiche di volta in volta affrontate o istituzionalmente deputati allo studio delle stesse.

L'Unità Organizzativa Riforme istituzionali e processi di delega è individuata quale struttura di supporto tecnico del Gruppo.

Compito principale del Gruppo di lavoro sarà quello di occuparsi della disamina e valutazione, da un punto di vista tecnico, delle diverse specificità e problematiche connesse alle richieste autonomistiche contenute



nella proposta avanzata al Governo con la citata nota del Presidente della Giunta regionale del 17 marzo u.s., garantendo altresì i necessari approfondimenti giuridici, anche in relazione ai possibili sviluppi che discenderanno da un eventuale confronto con gli Uffici governativi.

La costituzione, così come l'operatività, del Gruppo di Lavoro non comporterà alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014;

VISTA la DGR n. 315 del 15 marzo 2016;

VISTA la nota del Presidente della Giunta regionale prot. n. 105924 del 17 marzo 2016;

VISTA la DGR n. 371 del 24 marzo 2016;

VISTA la nota del Presidente della Giunta regionale prot. n. 356364 del 21 settembre 2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di costituire un Gruppo di Lavoro intersettoriale, con la composizione e le competenze precisate in premessa, che avrà il compito principale di occuparsi della disamina e valutazione, da un punto di vista tecnico, delle diverse specificità e problematiche connesse alle richieste autonomistiche contenute nella proposta avanzata al Governo con la nota del Presidente della Giunta regionale del 17 marzo u.s., garantendo altresì i necessari approfondimenti giuridici legati ad un eventuale confronto dialettico con gli Uffici governativi;
3. di affidare il coordinamento del Gruppo di Lavoro al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando allo stesso gli atti e le iniziative necessari all'esecuzione del presente atto ;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





Proposta n. 1015 / 2016

PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/12/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1942 / DGR del 06/12/2016

OGGETTO:

Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con l'Intesa oggetto della presente deliberazione si intende formalizzare la collaborazione già in atto tra le Strutture della Giunta e i competenti Uffici del Consiglio regionale in merito all'organizzazione di quanto necessario a consentire il compiuto e regolare svolgimento del referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto, in attuazione della legge regionale n. 15/2014.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Il relatore riferisce quanto segue.

In vista dello svolgimento del referendum consultivo regionale sull'autonomia del Veneto – previsto e disciplinato dalla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*”, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “*Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali*”, e successive modificazioni e integrazioni – le Strutture della Giunta e del Consiglio regionale, per le parti di rispettiva competenza, hanno avviato le attività tecnico-amministrative necessarie a garantire il regolare e compiuto svolgimento della consultazione referendaria, anche sulla scorta della recente esperienza maturata in occasione dell'organizzazione e celebrazione delle elezioni per il rinnovo degli Organi regionali tenutesi nel maggio 2015.

Nell'ottica di conduzione dell'azione amministrativa complessiva della Regione secondo i criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione – che informano, tra gli altri, la disciplina dell'organizzazione amministrativa della Regione come previsto dall'articolo 58 dello Statuto – si ritiene utile ed opportuno precisare, in un atto formale di intesa che coinvolga le Strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale che già operano per il referendum (**Allegato A** al presente provvedimento), alcuni aspetti anche tecnici delle attività e degli adempimenti necessari all'organizzazione del predetto referendum regionale consultivo.

In particolare, sono state specificate alcune fasi dell'attività di carattere informatico in essere tra la competente Direzione ICT e Agenda digitale della Giunta regionale e l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale (più precisamente “Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali”), organismo deputato allo studio e all'analisi dei temi della partecipazione politica ed istituzionale, dei comportamenti elettorali nonché degli aspetti normativi e applicativi dei diversi sistemi di voto. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ed in particolare, l'articolo 3, comma 3, a norma del quale “*La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione*”



e nel rispetto del principio di leale collaborazione”, nonché l’articolo 58 che, con riferimento all’ordinamento e alle attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio, prevede che “la relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell’azione amministrativa della Regione”;

VISTE la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, e ss.mm.ii, e la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”, e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (**Allegato A**) e di dare mandato al Presidente o ad un suo delegato per la sottoscrizione;
3. di incaricare il Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico dell’esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





INTESA
TRA
LA GIUNTA REGIONALE
E
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ed in particolare, l'articolo 3, comma 3, a norma del quale *“La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione”* nonché l'articolo 58 che, con riferimento all'ordinamento e alle attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio, prevede che *“la relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione”*;

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 *“Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”*, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2015, , con la quale è stata dichiarata la piena legittimità del quesito di cui all'art. 2, comma 1, n. 1, della legge regionale n. 15/2014;

Vista altresì la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 *“Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”*, e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di formalizzare la già avviata collaborazione tra i competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionale mediante la stipulazione di un'intesa volta a garantire in particolare il necessario raccordo tra le Strutture di Giunta e l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, al fine di assicurare l'efficace assolvimento di tutti gli adempimenti tecnici del procedimento referendario;

Tanto premesso, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

adottano la seguente

Intesa

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale si impegnano a realizzare una piena collaborazione di carattere tecnico-organizzativo e ad adottare ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali al fine di assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n.15.
2. Detta collaborazione, volta anzitutto a garantire la realizzazione di soluzioni informatiche che consentano l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni relative al referendum, si svolgerà nei termini seguenti.



611a2d83



- I. La Giunta provvede alla implementazione e gestione di un sito web per la presentazione e la diffusione delle informazioni, istruzioni e scadenze riguardanti la consultazione referendaria rendendole disponibili al Consiglio regionale per il loro utilizzo nel portale dell’Osservatorio elettorale.
 - II. La Giunta regionale provvede alla progettazione e realizzazione dell’applicazione software per la raccolta e gestione dei dati riguardanti le operazioni ai seggi e lo scrutinio, sulla base anche delle indicazioni fornite dai competenti Uffici consiliari, in ragione dell’esperienza maturata in occasione delle pregresse consultazioni elettorali e referendarie. I dati prodotti dall’applicazione software sono resi disponibili al Consiglio secondo una struttura ed un formato concordati.
 - III. Il Consiglio regionale provvede alla realizzazione di un’applicazione per l’elaborazione dei dati referendari prodotti dall’applicazione della Giunta regionale e per pubblicare in tempo reale i dati ufficiosi relativi al raggiungimento del quorum e all’esito del referendum.
 - IV. La Giunta e il Consiglio regionale convengono di avvalersi di servizi in “cloud”, da acquisire sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), per ospitare adeguatamente sotto il profilo prestazionale le rispettive applicazioni software e condurre su queste ultime gli opportuni test di sicurezza e di carico a garanzia del loro corretto funzionamento. Tali test, in base alle rispettive competenze della Giunta e del Consiglio regionale, saranno condotti in maniera congiunta e simultanea.
 - V. Il Consiglio regionale si incarica di acquisire in MePA, anche per conto della Giunta regionale, servizi di sicurezza a supporto dei servizi di ospitalità in “cloud” delle rispettive applicazioni software.
- 3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano il presidio e l’assistenza ai Comuni ed agli altri soggetti istituzionalmente coinvolti nelle operazioni referendarie nei giorni immediatamente precedenti la consultazione stessa e durante lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, mediante la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da tecnici di Giunta e di Consiglio, con funzione di “Help desk”.
 - 4. La Giunta e il Consiglio regionale si impegnano a concordare gli aspetti relativi alla predisposizione di una sala stampa dedicata all’informazione istituzionale degli organi di stampa, per il periodo di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
 - 5. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, curano che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente Intesa.

Venezia, li _____

Il Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato) _____

Il Presidente del Consiglio regionale (o un suo delegato) _____





Proposta n. 494 / 2017

PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/04/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 403 / DGR del 06/04/2017

OGGETTO:

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 - Disposizioni organizzative per l'attuazione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 – Disposizioni organizzative per l’attuazione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si intendono assumere determinazioni di carattere organizzativo per l’esecuzione degli adempimenti necessari all’attuazione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La citata legge regionale consente l’indizione di un referendum consultivo “finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto”.

Si tratta di un iter del tutto nuovo e volto a modificare l’assetto istituzionale del Veneto che non solo mira all’acquisizione di una maggiore autonomia in una serie di ambiti materiali – con conseguenti positive ricadute sulla nostra realtà, in considerazione del diverso impatto che ognuno dei suddetti ambiti potrebbe avere sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei cittadini veneti - ma vuole coinvolgere appieno i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, al processo di riforma e rinnovamento istituzionale, al fine di superare l’attuale situazione di immobilità e fronteggiare al meglio le nuove sfide che avanzano.

La legge regionale n. 15 del 2014, nella parte in cui prevede il quesito sul conseguimento da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ha passato il vaglio della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 118 del 2015, ha precisato che “Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost.”, e “precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto”.

Con deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di instaurare il negoziato con il Governo sul contenuto del referendum consultivo, come previsto dall’art. 1 della legge regionale n. 15/2014, approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa, inviata al Governo con successiva nota del 17 marzo 2016.

Con lettera del 16 maggio 2016, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, riscontrando la richiesta del Veneto, ha manifestato una disponibilità di massima ad avviare una procedura di carattere concertativo ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ma, con riferimento al referendum consultivo regionale, ha indicato quale quesito da rivolgere agli elettori quello già indicato dall’articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale di cui trattasi e ammesso dalla Corte Costituzionale (“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”).

Posto quanto sopra, sin da subito la Giunta regionale ha ravvisato l’esigenza di assicurare la concreta realizzazione della consultazione popolare, che, peraltro, coinvolgendo l’intero territorio veneto, comporta rilevanti implicazioni anche di natura giuridico-istituzionale, delineando le fasi del processo organizzativo volto a realizzare il referendum ed individuando le Strutture competenti.

Sono state quindi avviate, negli ultimi mesi dell’anno scorso e nei primi di mesi di quest’anno, le attività istituzionali e tecnico amministrative necessarie a garantire il regolare e compiuto svolgimento delle operazioni referendarie.



Da un punto di vista istituzionale, con successive lettere rivolte al Governo la Regione:

- ha ripetutamente chiesto l'abbinamento del referendum regionale sull'autonomia con consultazioni di carattere nazionale: prima con il referendum confermativo della Riforma costituzionale che si è celebrato il 4 dicembre 2016, poi con il successivo referendum sui voucher e sulle disposizioni relative alla responsabilità solidale di impresa che sarebbe fissato per il 28 maggio p.v. (e che tuttavia parrebbe superato dalle previsioni del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, che ha abrogato le disposizioni oggetto dei quesiti referendari). Questa esigenza è stata rappresentata al Governo, da ultimo, con nota congiunta di Veneto e Lombardia del 28 gennaio 2017, indirizzata al nuovo Governo nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni e del Ministro dell'Interno Marco Minniti;

- attraverso lettere ufficiali e ripetuti contatti sia con il Ministero dell'Interno, che con la Prefettura di Venezia, la Regione ha chiesto ai competenti Uffici statali di accordare la propria collaborazione per assicurare lo svolgimento del procedimento referendario. In particolare, è stato chiesto sia di stipulare una o più intese con le Prefetture perché assicurino collaborazione tecnico-organizzativa nel concreto espletamento delle attività connesse al procedimento referendario, sia di stipulare una convenzione con il Ministero (a livello centrale) per l'utilizzazione della piattaforma informatica.

E' stata infine avviata una positiva collaborazione con il Consiglio regionale : il 17 gennaio 2017 è stata sottoscritta un'Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per formalizzare e favorire la collaborazione già in atto tra le Strutture della Giunta e del Consiglio regionale per la realizzazione delle attività informatiche e degli altri adempimenti tecnici necessari per l'ordinato svolgimento del referendum.

Da un punto di vista più operativo, le diverse Strutture della Giunta regionale, ciascuna in relazione alla propria competenza, hanno avviato, e in buona parte compiuto, le attività finalizzate a consentire la concreta realizzazione del referendum regionale sull'autonomia.

Si tratta ora di mettere a sistema le diverse attività svolte e di consentire un efficace coordinamento degli adempimenti da porre ancora in essere, al fine di assicurare la più efficiente modalità operativa in vista dell'approssimarsi della celebrazione della consultazione referendaria, che si terrà entro il 2017.

A tal fine, sono individuate quali Strutture coinvolte dall'organizzazione del procedimento referendario, oltre all'Area Programmazione e Coordinamento Strategico, cui viene demandato il coordinamento delle attività e degli adempimenti necessari per il corretto ed ordinato svolgimento del referendum, le seguenti Direzioni:

- la Direzione Enti Locali e Strumentali;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale;
- la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
- la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio;
- la Direzione Affari Legislativi.

In particolare, anche in considerazione dell'esperienza maturata in occasione delle elezioni regionali del 2015, tra gli adempimenti operativi si evidenziano le seguenti attività, così ripartite:

- sono demandate all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, per il tramite dell'Unità Organizzativa Riforme Istituzionali e Processi di Delega, la predisposizione del decreto di indizione del referendum, degli eventuali schemi di intese o accordi con lo Stato e/o le Prefetture del Veneto nonché dei modelli di verbale delle operazioni degli Uffici superiori (modello di verbale delle operazioni degli Uffici provinciali per il referendum presso i Tribunali e relativi prospetti allegati, nonché modello di verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d'Appello e relativi prospetti riassuntivi);

- è curata dalla Direzione Affari Legislativi la redazione delle istruzioni per le operazioni dell'Ufficio di sezione (c.d. istruzioni per i Presidenti di seggio), del modello di verbale delle operazioni dell'Ufficio di sezione, compresi i verbali delle operazioni degli Uffici distaccati di sezione e dei seggi speciali e delle relative tabelle di scrutinio;

- sono demandate alla Direzione Enti Locali e Strumentali la definizione del calendario con l'evidenziazione di tutte le scadenze inerenti la procedura referendaria, ivi comprese quelle, necessariamente connesse, riguardanti attività di competenza dei Comuni; l'emanazione di circolari ed istruzioni operative ai Comuni, anche ad integrazione di quelle provenienti dal Ministero dell'Interno; l'elaborazione dei modelli di manifesti e schede per la votazione nonché, in generale, della modulistica occorrente per l'organizzazione del referendum, ad eccezione dei modelli di cui ai punti precedenti (quali, ad esempio, gli avvisi e fogli informativi, le cartoline avviso per i residenti all'estero, i registri per l'annotazione dei votanti, i moduli e i



verbali di trasmissione, ricevuta e consegna del materiale, i modelli di buste, urne e cancelleria); gli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto per la stampa, confezionamento e consegna del materiale necessario allo svolgimento del referendum; la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale, sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente; la gestione delle procedure di pagamento e rimborso delle spese attinenti la consultazione referendaria, e l'emanazione delle relative circolari per i Comuni;

- sono demandate alla Direzione ICT e Agenda Digitale la creazione di un sito web per la presentazione della consultazione referendaria e la diffusione di informazioni, istruzioni e scadenze, nonché la realizzazione e lo sviluppo di un'applicazione software per la raccolta e gestione dei dati riguardanti le operazioni ai seggi e lo scrutinio, anche sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici consiliari, in ragione dell'esperienza maturata in occasione delle pregresse consultazioni elettorali e referendarie, l'utilizzo dei servizi "in cloud" per ospitare l'applicativo, nonché la gestione ed esecuzione, in maniera congiunta e simultanea con il Consiglio regionale (ciascuno per la parte di propria competenza), dei test di carico riferibili ai rispettivi applicativi;

- sono a cura della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio gli adempimenti connessi alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale necessario allo svolgimento del referendum, già aggiudicata in via definitiva con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 116 dell'11 novembre 2016 (e ferma restando l'individuazione del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali quale Direttore dell'esecuzione del relativo Contratto); nonché la gestione della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto, distribuzione e consegna del materiale referendario;

- sono infine demandati alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR gli adempimenti connessi all'attuazione delle previsioni in materia di par condicio per il referendum consultivo, nonché il supporto, per quanto di competenza, all'elaborazione di un piano di comunicazione istituzionale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare (secondo quanto previsto dall'art. 3 bis della legge regionale n. 15/2014, recentemente introdotto dalla legge regionale n. 7/2017).

Il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico potrà altresì individuare altre Strutture interessate al procedimento referendario, in relazione ad eventuali altre attività o adempimenti che dovessero rivelarsi necessari nel corso della concreta organizzazione della consultazione referendaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e dalla legge regionale 28 febbraio 2017, n.7;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA



1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico il coordinamento delle attività necessarie per il corretto ed ordinato svolgimento del referendum, come delineate nelle premesse, nonché lo svolgimento, tramite l'Unità Organizzativa Riforme Istituzionali e Processi di Delega, degli specifici adempimenti in premessa indicati;
3. di individuare le seguenti Strutture interessate all'organizzazione del procedimento referendario: la Direzione Enti Locali e Strumentali; la Direzione ICT e Agenda Digitale; la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR; la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio; la Direzione Affari Legislativi;
4. di prevedere che il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico possa individuare altre Strutture interessate al procedimento referendario, in relazione ad eventuali altre attività o adempimenti che dovessero rivelarsi necessari nel corso della concreta organizzazione della consultazione referendaria;
5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di comunicare il presente provvedimento alle Strutture interessate;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 08/08/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1234 / DGR del 08/08/2017**OGGETTO:**

Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, ai sensi della Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15. Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Prefetture del Veneto per la collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni referendarie e adempimenti conseguenti.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
Vicesegretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Assente
	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, ai sensi della Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15. Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Prefetture del Veneto per la collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni referendarie e adempimenti conseguenti.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

In vista della consultazione referendaria regionale, prevista dalla LR n. 15/2014, si rende necessario avvalersi, come già accaduto in passato, della collaborazione delle Prefetture del Veneto secondo lo schema di Intesa proposto, ai fini di un corretto svolgimento delle prescritte operazioni referendarie. Alla luce degli adempimenti posti in capo alla Regione si rende inoltre necessario meglio definire le modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione durante lo svolgimento delle operazioni referendarie

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale n. 15/2014, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", la Regione ha inteso coinvolgere direttamente i cittadini veneti nel percorso, da tempo avviato, per il riconoscimento al Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia, offrendo loro l'occasione di esprimersi circa l'attribuzione alla Regione di una c.d. autonomia differenziata.

Con riferimento alle modalità organizzative e di svolgimento della consultazione referendaria prevista dalla legge regionale, la Regione dovrà applicare, oltre alla citata L.R. n. 15/2014, la propria legge 12 gennaio 1973, n. 1 ("Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali") che a sua volta richiama, per tutto quanto non previsto, la disciplina del procedimento referendario di cui alla normativa statale (in particolare, la legge statale 25 maggio 1970, n. 352 e il DPR 30 marzo 1957 n. 361).

Data la prevista applicabilità delle norme statali e considerato lo specifico ruolo in materia elettorale attribuito alle Prefetture dal Ministero dell'Interno, è apparso fin da subito opportuno ricercare il raccordo con le Prefetture del Veneto – ufficialmente richiesto, infatti, al Ministero dell'Interno già con nota del 13 giugno 2016, prot. n. 228733 – anche in previsione dello svolgimento del referendum sull'autonomia di cui alla legge regionale n. 15/2014.

Successivamente all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 26 maggio 2017), di indizione del referendum consultivo per domenica 22 ottobre 2017, sono pertanto ripresi i contatti con il Ministero dell'Interno, al quale il medesimo Decreto è stato ufficialmente trasmesso in data 1 giugno 2017, prot. n. 215071, e al quale veniva richiesto – con nota del 13 luglio 2017, prot. n. 289110 – di avere riscontro circa l'esecuzione, da parte degli Organi dello Stato a vario titolo competenti, degli adempimenti essenziali ed indispensabili per garantire l'ordinato e regolare svolgimento del procedimento referendario, atteso il rinvio alla disciplina statale in materia disposto dalle leggi regionali n. 15/2014 e n. 1/1973.

Con nota del 21 luglio u.s., il Ministro dell'Interno Minniti, al fine di contribuire all'ordinato e corretto svolgimento della consultazione in parola, rispondeva assicurando la collaborazione delle competenti articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'Interno "*in ordine agli adempimenti compendati nell'unita scheda*" che veniva all'uopo allegata, tra i quali, tuttavia, non risultava compreso l'utilizzo della tessera elettorale e del bollo della sezione.

Con successiva nota del 28 luglio 2017, prot. n. 49832, il Prefetto di Venezia, nella qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie nel Veneto, ha trasmesso al Presidente della Regione e agli altri Prefetti del territorio uno schema di Intesa predisposto dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, per la formalizzazione della collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni relative al referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto.

Con riferimento al contenuto di tale atto risultava confermata la posizione del Ministero in ordine alla mancanza di disponibilità a concedere l'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione, stante la previsione, resa esplicita nello schema d'Intesa trasmesso, che "*Resta a carico della Regione Veneto: [...] la definizione di modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione*".

Nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione istituzionale da sempre in essere tra la Regione e la Prefettura di Venezia, i competenti Uffici della Giunta regionale, nel rappresentare direttamente al Prefetto di Venezia la posizione, sul punto, della Regione – la quale, in forza dei rinvii operati dalla normativa regionale che

disciplina il referendum sull'autonomia (LR n. 15/2014 e LR n. 1/1973), ritiene applicabile al procedimento referendario in corso la normativa statale complessivamente richiamata, anche e soprattutto con riferimento alle modalità di svolgimento delle operazioni ai seggi e al conseguente utilizzo della tessera elettorale quale strumento di ammissione e certificazione dell'esercizio del diritto di voto – hanno manifestato, in particolare, talune perplessità di ordine operativo ed applicativo.

In esito a ripetuti confronti ed approfondimenti con l'Organo prefettizio, e con l'apporto degli Uffici della Corte d'Appello di Venezia sensibilizzati al riguardo, si è giunti quindi alla predisposizione dello schema di Intesa **Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quanto alla definizione delle modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione, le stesse saranno meglio individuate e specificate in seno all'organismo di raccordo di cui al punto 3 dello schema di Intesa allegato sub A al presente provvedimento.

Si tratta, pertanto, con il presente atto, di formalizzare la collaborazione con la Prefettura di Venezia e le altre Prefetture del Veneto nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni relative al referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto, sottoponendo all'approvazione della Giunta lo schema di Intesa (**Allegato A**) per la successiva sottoscrizione.

Si demanda ad un successivo atto l'impegno di spesa relativo all'organizzazione e attuazione del procedimento referendario i cui costi saranno quantificabili in via definitiva solo successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti gli articoli 25 e 27 dello Statuto regionale in materia di referendum;

Vista la LR n. 15 del 19 giugno 2014, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LR n. 1 del 12 gennaio 1973, recante "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali";

Vista la legge n. 352 del 25 maggio 1970, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

Visto il DPR n. 361 del 30 marzo 1957, "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati";

Vista la nota a firma del Presidente della Giunta regionale prot. n. 228733 del 13 giugno 2016;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017;

Viste le note a firma del Presidente della Giunta regionale prot. n. 215071 del 1 giugno 2017 e prot. n. 289110 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017;

1234

8 AGO. 2017

Vista la nota della Prefettura di Venezia prot. n. 49832 del 28 Luglio 2017;

Visto l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 403 del 6 aprile 2017, avente ad oggetto "Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 – Disposizioni organizzative per l'attuazione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Prefetture del Veneto per la collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni relative al referendum consultivo sull'autonomia del Veneto come previsto dalla LR n. 15/2014, **Allegato A** al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di dare mandato al Presidente o ad un suo delegato per la sottoscrizione;
3. di rinviare la definizione delle modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione a quanto sarà individuato e specificato in seno all'organismo di raccordo di cui al punto 3 dello schema di Intesa allegato sub A al presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di apportare all'Intesa con le Prefetture le modifiche e/o integrazioni, funzionali al corretto e regolare svolgimento delle operazioni referendarie, che si rendessero necessarie od opportune anche successivamente alla sottoscrizione dell'atto;
5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che all'impegno della spesa, relativo all'organizzazione e all'attuazione del procedimento referendario, si provvederà con successivo atto della Giunta Regionale a seguito della quantificazione definitiva dei costi;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
p. il Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Stefania Zattarin



INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 27 DELLO STATUTO REGIONALE E DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, RECANTE “REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO” CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL’ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

TRA

Regione Veneto con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia, CF 80007580279 rappresentata dal Presidente di Regione Veneto nella persona di Luca Zaia

E

Prefetto di Venezia, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Veneto e gli altri Prefetti delle province del Veneto

Visto l’art. 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in quelle di organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull’istruzione e di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali con legge statale approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione;

Visti gli artt. 25 e 27 dello Statuto della Regione Veneto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”;

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 e s.m.i. recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Veneto;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 315 del 15 marzo 2016 con la quale la Regione Veneto ha approvato la proposta per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, demandando al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum consultivo secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 15/2014 e s.m.i.;



Visto il D.P.G.R. n. 50 del 24 aprile 2017 con il quale il Presidente della Regione Veneto ha indetto il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15 del 19 giugno 2014, con il seguente quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";

Considerato che con il citato decreto il Presidente della Giunta Regionale ha convocato i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle 23 dello stesso giorno;

Vista la nota prot. N. 289110 del 13 luglio con la quale il Presidente della Regione Veneto ha rappresentato la necessità di definire con il Ministero dell'Interno e/o le Prefetture del Veneto alcuni aspetti organizzativi del procedimento referendario rientranti nella sfera di competenza statale;

Richiamato il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

Richiamato l'art. 30 comma 1, della legge regionale n. 1 del 1973, ai sensi del quale per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge regionale si osservano, in quanto non applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Ritenuto che, in applicazione del principio di leale collaborazione, appare necessario stipulare un'intesa per definire le modalità della collaborazione delle Prefetture del Veneto con la Regione per la gestione di alcuni adempimenti della consultazione referendaria;

INTESA

1. Il Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture della Regione Veneto, garantisce la collaborazione tecnico-organizzativa in merito:
 - a) alla tenuta, alla revisione straordinaria, alla messa a disposizione e utilizzo delle liste elettorali articolate per sezioni;
 - b) alla vigilanza sulla propaganda elettorale;
 - c) alla tutela dell'ordine pubblico e al presidio dei seggi elettorali;
 - d) alla messa a disposizione degli edifici scolastici e/o di ogni altro plesso, quali sedi delle singole sezioni elettorali, in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. La Regione Veneto sostiene gli oneri della realizzazione del referendum consultivo, provvedendo alla predisposizione degli atti e degli stampati e, altresì, al rimborso delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dai Comuni.
3. E' istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Veneto e delle Prefetture, coordinato dal Prefetto di Venezia in qualità di Rappresentante dello Stato



per i rapporti con il sistema delle autonomie, con il compito di provvedere a tutti gli aspetti applicativi e in particolare agli adempimenti di cui alla presente intesa.

4. Le Prefetture della Regione Veneto si impegnano:
 - a) a comunicare alla Regione Veneto il numero delle sezioni elettorali da utilizzare per la consultazione referendaria, individuate dai comuni;
 - b) a collaborare con la Regione Veneto nei rapporti con i comuni e la Corte d'Appello per la nomina dei Presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione;
 - c) ad assicurare un supporto alla Regione Veneto ai fini della diffusione delle circolari ed istruzioni relative alla consultazione referendaria in parola.

5. Resta a carico della Regione Veneto:
 - l'individuazione eventuale, a cura della Regione Veneto e in collaborazione con i Comuni, di un numero ridotto di sezioni elettorali accorpate in cui svolgere la consultazione referendaria;
 - l'interlocuzione con i Comuni e la Corte d'Appello per la nomina, rispettivamente, dei componenti e dei Presidenti delle sezioni referendarie;
 - fermo restando gli oneri di rimborso a favore dei Comuni a carico della Regione Veneto, la trasmissione, anche a mezzo di comunicazione elettronica, delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e ogni altro materiale utile per lo svolgimento del referendum consultivo, ivi compresa la definizione di modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione.

6. La Regione Veneto trasmette alle Prefetture, mediante circolare, le indicazioni in merito alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito l'organismo di raccordo di cui al punto 3, per il rimborso delle spese sostenute dalle Prefetture per la collaborazione di cui alla presente intesa.

Venezia, li

Il Prefetto di Venezia, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie

Il Presidente della Regione Veneto

Il Prefetto di Belluno

Il Prefetto di Padova

Il Prefetto di Rovigo

1234

8 AGO. 2017

ALLEGATO __A__ Dgr n.

del

pag 44



Il Prefetto di Treviso

Il Prefetto di Verona

Il Prefetto di Vicenza

PUNTO 3 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 08/08/2017**ESTRATTO DEL VERBALE****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1235 / DGR del 08/08/2017****OGGETTO:**

Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Campagna informativa. Adozione piano di comunicazione. Integrazioni e modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale n.840 del 13 Giugno 2017. Dgr n. 88/CR del 01/08/2017.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Vicesegretario verbalizzante	Stefania Zattarin

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Campagna informativa. Adozione piano di comunicazione. Integrazioni e modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale n.840 del 13 Giugno 2017.DGR n.88/Cr del 01.08.2017.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento a seguito del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto si approva in via definitiva il Piano di comunicazione relativo al Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto previsto per il 22 ottobre p.v.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, con la Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'art. 116, co. 3, della Costituzione.

Con Deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta Regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di instaurare con il Governo il negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto, circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto, approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa.

La legge regionale succitata è stata successivamente novellata, in ultimo, con legge regionale n. 7/2017, che ha introdotto l'art. 3 bis "Campagna Informativa", in forza del quale *"1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare"*.

Con Deliberazione n. 403 del 6 aprile 2017 sono state definite le "disposizioni organizzative per l'attuazione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15» e sono state individuate le Strutture regionali interessate all'organizzazione del referendum, con il coordinamento del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, demandando al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale, sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente.

In attuazione di quanto previsto dal succitato articolo 3 bis è stato predisposto, quindi, il piano di comunicazione relativo al referendum, approvato con DGR 45/CR/ del 08 Maggio 2017.

Il suddetto piano ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 31 Maggio 2017.

Con successiva DGR n.840 del 13 Giugno 2017, qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuto parere consiliare ed approvato in via definitiva il Piano di Comunicazione.

La suddetta deliberazione è stata quindi trasmessa al CORECOM Veneto, il quale con nota del 26 giugno 2017 ha espresso il proprio parere in merito.

In considerazione della necessità di garantire la massima diffusione della comunicazione istituzionale relativa allo svolgimento della campagna referendaria, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una modifica ed integrazione del Piano così approvato, allo scopo di consentire l'utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione: a tal fine è stata ampliata la dotazione finanziaria del Piano medesimo di ulteriori 700.00,00 Euro rispetto all'importo già determinato con la succitata DGR 840/2017.

In ordine alla possibilità di integrazione del Piano è stato richiesto un parere al CORECOM Veneto il quale, nella seduta del 19 Luglio 2017, si è espresso favorevolmente circa il ricorso all'integrazione nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione ed all'uso dello stemma della Regione del Veneto.

Con deliberazione n. 88/CR del 1 Agosto 2017 è stato quindi adottato il Piano di comunicazione così modificato che prevede una capillare comunicazione alla collettività sulla data del Referendum, sul quesito referendario e sulle modalità di voto e comporta l'utilizzo di ulteriori € 700.000,00 per un budget complessivo pari ad € 1.200.000,00.

Il suddetto budget verrà ripartito, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 41 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), per almeno il 50% a favore della stampa anche on line e per almeno il 15% a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale. I mezzi da utilizzare sono elencati nel Piano allegato (**Allegato A**) che forma parte integrante del presente provvedimento.

Circa l'utilizzo della comunicazione istituzionale da parte dei soggetti titolari di cariche pubbliche, l'Amministrazione regionale si atterrà a quanto indicato in merito dalla Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGCOM), con proprie note in data 08.09.2016 e 27.06.2017.

Il Piano è stato quindi trasmesso alla competente Commissione consiliare del Consiglio Regionale, la quale, al termine della seduta del 3 agosto 2017, ha espresso parere favorevole rubricato al n. 237.

Con riferimento all'utilizzo dei mezzi di comunicazione previsti dal Piano, si ritiene di autorizzare l'immediato utilizzo del traino banner su aereo, in considerazione del fatto che il sorvolo verrà fatto sul litorale veneto e che, ai fini della più ampia diffusione del messaggio referendario, alla popolazione interessata lo stesso non potrà che essere veicolato prima del mese di settembre p.v. come previsto dal Piano di comunicazione.

Si tratta, pertanto, con il presente provvedimento di prendere atto del parere così formulato ed approvare in via definitiva il Piano di Comunicazione

La gestione operativa e amministrativa delle attività di cui alla presente Deliberazione spetta alla Direzione Enti Locali e Strumentali. Si propone, pertanto, di incaricare il Direttore della Direzione all'esecuzione del presente atto, con il supporto della Struttura regionale competente *ratione materiae*.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e dalla legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7;

VISTO l'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 15/2014;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la D.G.R. n. 315 del 15 marzo 2016;

VISTA la D.G.R. n.403 del 6 Aprile 2017;

VISTA la DGR n. 45/CR del 08 Maggio 2017;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 31 Maggio 2017;

VISTA la DGR n.840 del 13 Giugno 2017;

VISTO il parere del Corecom Veneto prot. n. 15094 in data 26 giugno 2017;

VISTO il parere del Corecom Veneto prot.n. 17005 del 19 Luglio 2017;

VISTO il parere della prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto n 237 espresso in data 3 Agosto 2017.

DELIBERA

1. Di approvare le premesse sopra riportate da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 bis della L.R. 19 giugno 2014 n. 15, giusta la propria precedente deliberazione n.88/CR del 01 Agosto 2017 ed il relativo parere favorevole della Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto n.237 del 3 Agosto 2017, le integrazioni e modifiche al Piano di comunicazione relativo al Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, già approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.840 del 13 Giugno 2017, come da allegato (**Allegato A**) che forma parte integrante del presente provvedimento
3. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali dell'esecuzione del presente atto, nel rispetto delle premesse surrichiamate, con il supporto della Struttura regionale competente *ratione materiae*;
3. di determinare, oltre a quanto già previsto con la succitata deliberazione di Giunta Regionale n.840/2017, in ulteriori euro 700.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa, per un importo massimo complessivo pari ad € 1.200.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102700 del bilancio 2017 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto - acquisto di beni e servizi (l. 25/05/1970, n.352 - l.r. 12/01/1973, n.1 - l.r. 19/06/2014, n.15)";
4. di dare atto che la Direzione Enti Locali e Strumentali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE

p. il Segretario della Giunta Regionale

F.to Avv. Mario Caramel

IL VICE SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Stefania Zattarin



ALLEGATO A Dgr n. **1235** del **8 AGO. 2017** pag. 1/2



PIANO DI COMUNICAZIONE
DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO

1. **OBIETTIVO**: la finalità della campagna di comunicazione è quella di comunicare alla generalità dei cittadini il contenuto del quesito referendario di cui alla Legge regionale 19 giugno 2014, n.15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", e successive modifiche ed integrazioni, nonché la data del Referendum e le modalità di voto.
2. **MESSAGGIO**: il messaggio del quesito referendario riporterà testualmente la dicitura contenuta nella Legge regionale e sarà il seguente:

VUOI CHE ALLA REGIONE DEL VENETO SIANO ATTRIBUITE ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA?

3. **CATEGORIE DI DESTINATARI DEL MESSAGGIO (TARGET)**: il target di riferimento sarà generalizzato, tenuto conto che saranno interessati al voto tutti i cittadini maggiorenni: giovani, famiglie, anziani, imprenditori, etc.
4. **MEZZI DI COMUNICAZIONE DA UTILIZZARE**: allo scopo di attuare un'informazione capillare e raggiungere così il maggior numero di destinatari, sarà necessario avvalersi dei mezzi di comunicazione utilizzati dalle diverse categorie di cui al precedente punto 3.

In particolare si prevede di utilizzare:

1. Sito web dedicato;
2. Canali social istituzionali;
3. Newsletter istituzionali;
4. Banner sui social;
5. Rete degli URP;
6. Stampa anche on line;
7. Emittenti televisive locali;
8. Emittenti radiofoniche locali;
9. Cinema e multisale del Veneto;
10. Decordinamica su autobus urbani extraurbani
11. Affissioni;
12. Banner sotto la firma delle e mail istituzionali;
13. Banner in calce alla carta intestata istituzionale;
14. Newsletter del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art.14 della L.R.29/2011;
15. Immagine del Referendum nei siti di Enti strumentali, Aziende ULSS e Società partecipate regionali;
16. Traino banner su aereo;



17. Locandine all' interno dei treni veneti;

5. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: La campagna informativa sarà avviata tra il 1 settembre ed il 20 ottobre 2017, ad eccezione:
- dei mezzi di cui ai punti da 1 a 5, il cui utilizzo è previsto a decorrere già' dalla data di approvazione della precedente versione del Piano di comunicazione con DGR 840/2017;
 - dei mezzi di cui ai punti -12-13-14 15 il cui utilizzo potrà partire già dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale, una volta acquisito il parere della competente commissione consiliare, del presente Piano di comunicazione.
6. UTILIZZO DEL BUDGET: il budget previsto per la campagna informativa sul Referendum è di € 1. 200.000,00 e sarà ripartito secondo quanto previsto dall'art.41 del Decreto legislativo n. 277/2005, almeno per il 50% in favore della stampa anche on line e per almeno il 15 % in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale. Dal budget come definito, saranno esclusi i costi di realizzazione del materiale, in conformità alle vigenti direttive AGCOM.
7. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA': il monitoraggio delle attività per misurare l'efficacia degli interventi di comunicazione, non sarà effettuato, dati i tempi molto ravvicinati tra l'avvio della campagna di comunicazione e la data della consultazione referendaria.



PUNTO 2 / 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/09/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1459 / DGR del 12/09/2017

OGGETTO:

Referendum consultivo per l'Autonomia della Provincia di Belluno. Approvazione schema d'Intesa.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Assente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Assente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
Segretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Referendum consultivo per l'Autonomia della Provincia di Belluno. Approvazione schema d'Intesa.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Attesa l'indizione, da parte del Presidente f.f. della Provincia di Belluno, di un referendum consultivo sull'autonomia della Provincia per la medesima data – 22 ottobre 2017 – di svolgimento del referendum consultivo regionale sull'autonomia del Veneto, ritenuto opportuno consentire, come richiesto dalla Provincia di Belluno, l'abbinamento delle due consultazioni referendarie, si propone l'approvazione di uno schema di Intesa con la Provincia di Belluno per la definizione delle relative modalità organizzative.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale n. 15/2014, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", la Regione ha inteso coinvolgere direttamente i cittadini veneti nel percorso, da tempo avviato, per il riconoscimento al Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia, offrendo loro l'occasione di esprimersi circa l'attribuzione alla Regione di una c.d. autonomia differenziata.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 26 maggio 2017) è stato indetto il referendum consultivo per domenica 22 ottobre 2017.

Con riferimento alle modalità organizzative e di svolgimento della consultazione referendaria, la legge regionale sopra citata richiama la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 ("Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali") che a sua volta rinvia, per tutto quanto non previsto, alla disciplina del procedimento referendario di cui alla normativa statale (in particolare, la legge statale 25 maggio 1970, n. 352 e il DPR 30 marzo 1957 n. 361).

Alla luce di ciò e considerato lo specifico ruolo in materia elettorale attribuito alle Prefetture dal Ministero dell'Interno, la Regione ha fin da subito ricercato il raccordo con il Ministero e le Prefetture del Veneto affinché fosse garantita l'esecuzione, da parte degli Organi dello Stato a vario titolo competenti, degli adempimenti essenziali ed indispensabili per assicurare l'ordinato e regolare svolgimento del procedimento referendario.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1234 dell'8 agosto 2017 è stato quindi approvato lo schema di Intesa tra la Regione del Veneto e i Prefetti delle province del Veneto per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto di cui alla L.R. n. 15/2014, deliberazione preceduta da ripetuti confronti ed approfondimenti tra i competenti Uffici della Giunta regionale e la Prefettura di Venezia, nella qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie nel Veneto riservato al Prefetto di Venezia.

In data 5 settembre 2017 si è giunti alla formale sottoscrizione dell'Intesa da parte del Presidente della Regione e dei Prefetti del Veneto, atto repertoriato in data 6 settembre 2017 dall'Ufficiale rogante della Regione col numero 34189.

Con riferimento al contenuto di tale atto, il Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture della Regione, garantisce la collaborazione tecnico-organizzativa in merito alla tenuta, alla revisione straordinaria, alla messa a disposizione e utilizzo delle liste elettorali articolate per sezioni; alla vigilanza sulla propaganda elettorale; alla tutela dell'ordine pubblico e al presidio dei seggi elettorali; alla messa a disposizione degli edifici scolastici e/o di ogni altro plesso, quali sedi delle singole sezioni elettorali, in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Spetta alla Regione sostenere gli oneri complessivi della realizzazione del referendum consultivo, provvedendo alla predisposizione di tutto il materiale necessario, atti e stampati, e altresì al rimborso delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dai Comuni.

Per quanto riguarda il referendum consultivo della Provincia di Belluno, con nota del 27 giugno 2017 (prot. n. 29115) la Presidente f.f. della Provincia notiziava il Presidente della Regione del percorso fino ad allora compiuto in vista della celebrazione del referendum consultivo provinciale, rappresentando anche la volontà

della Provincia di ricercare un'intesa con la Regione al fine di abbinare il referendum provinciale a quello regionale del 22 ottobre 2017 e di potersi avvalere dell'esperienza organizzativa maturata da quest'ultima.

Con nota regionale prot. n. 256930, del 29 giugno 2017, il Presidente Zaia riscontrava la suddetta, assicurando la piena collaborazione dei competenti Uffici regionali a fornire tutte le necessarie indicazioni di carattere operativo per l'organizzazione del referendum provinciale (peraltro già informalmente anticipate ai tecnici della Provincia), come successivamente disposto con note del 3 e 6 luglio 2017, a firma del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

Alla Provincia di Belluno veniva evidenziata la necessità, da un lato, di assicurare in autonomia la predisposizione, stampa e distribuzione di tutto il materiale occorrente per la votazione (scheda per la votazione, verbali di sezione (seggi) normale, ospedaliera, verbali per seggi speciali presso i luoghi di detenzione, verbali per seggi volanti, con relative tabelle di scrutinio; verbali di verifica complessiva e proclamazione del risultato), istruzioni per il compimento delle relative operazioni; liste degli elettori; cartoline-avviso per elettori residenti all'estero; modulistica varia (manifesti, pubblicazioni, circolari per la diffusione di informazioni, istruzioni, scadenze, come le circolari ai Comuni per la rendicontazione delle spese e per altre istruzioni operative concernenti il referendum); dall'altro, si sottolineava l'indispensabilità del raccordo con i competenti Organi dello Stato, nello specifico il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, quest'ultimo per la disponibilità delle scuole quali sedi delle sezioni referendarie, in ragione delle competenze agli stessi ordinariamente riservate dalle leggi in materia elettorale.

Di particolare importanza è il raccordo con il Ministero dell'Interno, tramite le Prefetture, per dare disposizioni ai Comuni sulla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali; la comunicazione del numero delle sezioni referendarie, dei seggi speciali e del numero degli elettori per ciascun seggio; l'interlocuzione con i Comuni e la Corte d'Appello per la nomina dei componenti e Presidenti degli uffici di sezione per il referendum; la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza del trasporto e deposito schede e materiale referendario, e durante l'espletamento delle operazioni di voto ai seggi; la verifica della disciplina applicabile in materia di propaganda (L. n. 212/1956) e di par condicio (L. n. 28/2000 e Delibera AG-COM n. 89/14/CONS).

Veniva, inoltre, ribadito che tutte le spese inerenti l'organizzazione di un referendum locale, quale è quello provinciale in argomento, sono poste a carico dell'Ente che procede all'indizione della consultazione e che, per il caso di concomitante svolgimento di più consultazioni popolari, le spese derivanti da adempimenti comuni sono poste a carico delle Amministrazioni interessate secondo precisi criteri di legge.

Con successiva nota del 21 luglio 2017, prot. n. 32913, la Presidente f.f. della Provincia inviava al Presidente della Regione la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto "Indizione referendum provinciale consultivo per una maggiore autonomia della Provincia di Belluno" e il proprio Decreto n. 41, stessa data, di indizione del referendum consultivo provinciale per il giorno 22 ottobre 2017.

Con nota del 4 settembre 2017, prot. n. 38598, la Presidente della Provincia, facendo seguito al precedente invio del 21 luglio 2017 e agli incontri tecnici già tenutisi con gli Uffici dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, sottoponeva all'attenzione della Regione, in vista dell'imminenza della consultazione del 22 ottobre 2017, una bozza di intesa tra Regione e Provincia che disciplini la relativa collaborazione per l'abbinamento del referendum provinciale a quello regionale, anche alla luce dell'Intesa che sarebbe stata sottoscritta l'indomani, 5 settembre, tra la Regione medesima e il Ministero dell'Interno.

Sempre in data 4 settembre, a corredo della bozza di Intesa trasmessa, la Provincia faceva altresì pervenire agli uffici regionali la nota del Prefetto di Belluno, prot. 29935 del 1° settembre 2017, inviata alla Presidente f.f. della Provincia in risposta alla richiesta formale, di quest'ultima, di collaborazione con la Prefettura "per estendere al referendum provinciale quanto già previsto a garanzia della legalità delle operazioni elettorali per il referendum regionale".

Nella citata nota prefettizia, il Prefetto ribadiva "l'esigenza di definire modalità e termini di una simile collaborazione nell'ambito di un apposito accordo che ci si rende sin da ora disponibili a sottoporre al vaglio del Ministero dell'Interno"; "tale Intesa", prosegue la nota, "potrebbe peraltro ricalcare, attesa la coincidenza delle operazioni elettorali, quella che sarà sottoscritta il prossimo 5 settembre tra i Prefetti del Veneto e la Regione"; si riteneva, peraltro, "necessario, per la funzionalità dell'intera procedura, che l'Intesa tra questa Prefettura e codesta Provincia venga preceduta da un accordo istituzionale tra l'Ente provinciale e la Regione con il quale condividere puntualmente e formalmente le modalità di gestione di tutti gli adempimenti comuni alle due consultazioni".

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene opportuno acconsentire allo svolgimento del referendum consultivo della Provincia di Belluno in concomitanza con il referendum consultivo regionale sull'autonomia del Veneto approntando, in collaborazione con la Provincia, le misure organizzative a tal fine necessarie o utili e garantendo i relativi adempimenti tecnici, finalizzati tutti al corretto e regolare svolgimento delle due consultazioni referendarie che permangono tra loro autonome ed indipendenti, come complessivamente compendiate nell'allegato schema di intesa (**Allegato A** al presente provvedimento), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con il presente atto si sottopone, quindi, all'approvazione della Giunta lo schema di Intesa (Allegato A) per la successiva sottoscrizione; per quanto concerne gli adempimenti di esclusiva competenza statale, come sopra meglio precisati, si rinvia alla nota del Prefetto di Belluno, prot. 29935 del 1° settembre 2017, indirizzata all'Amministrazione provinciale di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la LR n. 15 del 19 giugno 2014, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LR n. 1 del 12 gennaio 1973, recante "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali";

Vista la legge n. 352 del 25 maggio 1970, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

Visto il DPR n. 361 del 30 marzo 1957, "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017;

Vista la DGR n. 1234 dell'8 agosto 2017, avente ad oggetto "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, ai sensi della Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15. Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Prefetture del Veneto per la collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni referendarie e adempimenti conseguenti.";

Vista l'Intesa tra la Regione del Veneto e i Prefetti delle province del Veneto sottoscritta il 5 settembre 2017, rep. n. 34189 dell'Ufficiale rogante della Regione;

Vista la nota della Provincia di Belluno, prot. n. 29115 del 27 giugno 2017;

Vista la nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 256930 del 29 giugno 2017;

Viste le note del 3 luglio 2017, prot. n. 260895, e del 6 luglio 2017, prot. n. 275239;

Visti la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto "Indizione referendum provinciale consultivo per una maggiore autonomia della Provincia di Belluno" e il Decreto del Presidente f.f. della Provincia di indizione del referendum, n. 41 del 21 luglio 2017;

Vista la nota della Provincia di Belluno, prot. n. 38598 del 4 settembre 2017;

Vista la nota del Prefetto di Belluno, prot. 29935 del 1° settembre 2017;

Visto l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno di collaborazione organizzativa per lo svolgimento del referendum consultivo della Provincia di Belluno in concomitanza con il referendum consultivo regionale sull'autonomia del Veneto, **Allegato A** al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di dare mandato al Presidente o ad un suo delegato per la sottoscrizione;
3. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti di esclusiva competenza statale, come meglio precisati nelle premesse, è fatto rinvio alla nota del Prefetto di Belluno, prot. 29935 del 1° settembre 2017, indirizzata all'Amministrazione provinciale di Belluno;
4. di dare mandato al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di apportare all'Intesa con la Provincia di Belluno le modifiche e/o integrazioni, funzionali al corretto e regolare svolgimento delle operazioni referendarie, che si rendessero necessarie od opportune anche successivamente alla sottoscrizione dell'atto;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di tutti gli atti conseguenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel



**INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO
PER LA CELEBRAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE
CONTESTUALMENTE AL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE
DEL 22 OTTOBRE 2017**

PREMESSA

VISTA la L.R. 15/2014 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24.4.2017, con il quale è stato indetto per il 22 ottobre 2017 il “Referendum consultivo sull’Autonomia del Veneto”,

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Provinciale di Belluno n. 21 del 23 maggio 2017, con la quale è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci l'ipotesi di indire un Referendum consultivo provinciale, congiuntamente a quello regionale, per una maggiore autonomia della Provincia di Belluno;

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Belluno n.4 del 30 maggio 2017, con la quale è stato dato mandato al Presidente della Provincia di chiedere alla Regione del Veneto la possibilità di abbinare il Referendum consultivo provinciale per una maggiore autonomia della Provincia di Belluno al Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017;

RICHIAMATO il regolamento provinciale per la disciplina dei Referendum approvato con delibera di Consiglio n. 3 del 6 febbraio 2009;

PRESO ATTO che, a riscontro della richiesta del Presidente F.F. della Provincia di Belluno, (nota prot. n. 29115 del 27 giugno 2017) di avvalersi della organizzazione regionale relativa al Referendum già indetto, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, con nota prot. 256930 del 29 giugno 2017, ha confermato la piena collaborazione degli uffici regionali;

VISTA la successiva corrispondenza intercorsa con il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico della Regione del Veneto, prot. 260895 del 3 luglio per gli aspetti procedurali e prot. 275239 del 6 luglio 2017 per gli aspetti economici, in risposta alla lettera del Presidente F.F. della Provincia di Belluno, prot. 29511 del 29 giugno 2017;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale di Belluno n. 34 del 21.7.2017 e il Decreto del Presidente della Provincia n. 41 del 21.7.2017, con i quali è stato indetto il Referendum consultivo provinciale per una maggiore autonomia della Provincia di Belluno e costituito l'Ufficio centrale per il supporto tecnico per il Referendum, presso la Segreteria generale della Provincia;



VISTA la nota prot. n. 29935 del 1 settembre 2017, inviata dal Prefetto di Belluno alla Presidente F.F. della Provincia di Belluno, in risposta alla richiesta formale, di quest'ultima, di collaborazione con la Prefettura "per estendere al referendum provinciale quanto già previsto a garanzia della legalità delle operazioni elettorali per il referendum regionale";

VISTA la nota prot.n. 38598 del 4.09.2017 del Presidente della Provincia di Belluno con la quale è stata formalizzata al Presidente della Regione del Veneto una proposta di intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per la collaborazione tra gli Enti per l'abbinamento del Referendum provinciale a quello regionale, anche alla luce dell'intesa tra Regione e il Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che, in data 5.09.2017, è stata sottoscritta l'Intesa tra la Regione del Veneto e le Prefetture del Veneto per il Referendum regionale, per la collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle operazioni referendarie;

RITENUTO opportuno, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, stipulare un'intesa per definire le modalità della collaborazione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno, per consentire a quest'ultima la celebrazione del Referendum provinciale contestualmente a quello regionale in data il 22 ottobre 2017;

INTESA

1) La Regione del Veneto accoglie la richiesta della Provincia di Belluno di svolgere la consultazione referendaria provinciale nella medesima data del Referendum regionale indetto per il 22 ottobre 2017.

A tale fine si stabilisce, a garanzia dell'indipendenza delle due distinte consultazioni referendarie ed a garanzia del diritto di voto libero e segreto di ogni elettore, che, pur in presenza di unicità di seggio, intesa sia come luogo che come composizione, e di procedura di identificazione dell'elettore, vi siano procedure distinte e separate per l'espressione del voto e che quindi vi sia distinzione di schede, di liste degli elettori, di urne e di operazioni di scrutinio.

2) La Regione del Veneto esprime la propria disponibilità al fatto che la collaborazione tecnica organizzativa di cui all'Intesa sottoscritta tra la Regione e il Ministero dell'Interno sia svolta anche per la consultazione referendaria della Provincia di Belluno.

3) Considerate le note della Regione del 3 e 6 luglio 2017 richiamate in premessa, la Provincia di Belluno sostiene gli oneri della realizzazione del Referendum provinciale e si impegna a rimborsare



alla Regione del Veneto per la quota del 50%, le spese derivanti da adempimenti comuni, quali, ad esempio, quelle sostenute dal Ministero dell'Interno e dalla Regione, nonché le spese che saranno rendicontate dai Comuni bellunesi, nonché ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari; alla quantificazione delle spese ed al relativo riparto, provvederà la Regione con proprio provvedimento.

4) La Provincia di Belluno provvede in proprio alla predisposizione e distribuzione degli atti e degli stampati necessari per lo svolgimento della consultazione provinciale, come di seguito riepilogato:

- manifesti elettorali di indizione del Referendum provinciale, di colore diverso da quello regionale, già recapitati ai Comuni;
- cartoline di avviso per gli elettori residenti all'estero, già recapitate ai Comuni;
- schede di voto, di colore diverso da quello regionale;
- liste di sezione degli elettori, verbali e relativi allegati in doppia copia delle operazioni di voto, tabelle di scrutinio e buste per la raccolta della documentazione,
- urne di voto con etichette specifiche e di colore diverso da quello regionale,
- timbri di sezione progressivamente numerati.

5) Tutte le operazioni rimesse all'Ufficio di Sezione per il Referendum verranno svolte dagli Uffici di Sezione dando precedenza a quelle inerenti il Referendum consultivo regionale sull'Autonomia del Veneto.

6) La Provincia di Belluno provvede a ricevere, mediante il proprio ufficio centrale, le schede votate e gli altri stampati, nonché al riesame dei voti contestati, alla sommatoria dei voti validamente espressi ed all'elaborazione e proclamazione dei risultati del Referendum provinciale.

7) Le Parti danno atto che per quanto concerne gli adempimenti di esclusiva competenza statale è fatto rinvio alla nota del Prefetto di Belluno prot. n. 29935 del 1 settembre 2017, richiamata nella premessa.

8) La presente intesa viene comunicata alla Prefettura di Belluno, a tutti i Comuni della Provincia di Belluno, nonché alla Corte d'Appello di Venezia ai fini della nomina dei Presidenti di seggio per entrambi i Referendum.

Venezia, settembre 2017

Il Presidente della Provincia di Belluno

Il Presidente della Regione del Veneto



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Decreti
del Presidente
della
Giunta Regionale**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

DECRETO N. **50** DEL **24 APR. 2017**

OGGETTO: Indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*”, con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per l'indicata consultazione referendaria, che si terranno nella data all'uopo fissata, ed è altresì riportato il quesito referendario sul quale i cittadini del Veneto sono chiamati ad esprimersi.

IL PRESIDENTE

Premesso che l'articolo 123 della Costituzione attribuisce a ciascuna Regione la competenza a disciplinare nel proprio Statuto l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione;

considerato il Capo IV del Titolo I dello Statuto regionale dedicato al referendum e, in particolare, gli articoli 25 e 27 che demandano alla legge regionale la disciplina dei limiti di ammissibilità, del procedimento, delle modalità attuative e degli effetti del referendum;

vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, recante “*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*”, che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto;

vista la legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*” »;

considerato che l'indizione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto è, per espressa previsione della citata legge regionale, subordinata alla circostanza che il negoziato con il Governo, volto a definire il contenuto del referendum medesimo, non giunga a buon fine;

atteso che con DGR n. 315 del 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha approvato una proposta al fine di avviare il suddetto negoziato con il Governo, individuando i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicare con efficacia e responsabilità la propria autonomia e dando mandato al Presidente della Giunta regionale di instaurare il prescritto negoziato;

vista la nota del 17 marzo 2016 con la quale il Presidente ha formalmente richiesto l'avvio del negoziato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

riscontrata la risposta del Ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, del 16 maggio 2016, con la quale, a fronte della disponibilità ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all'articolo 116 della Costituzione, per il conseguimento della c.d. autonomia differenziata, si precisava che “a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha superato il vaglio di costituzionalità il quesito individuato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15”;

Mod. A - originale

preso atto, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilità di concordare il contenuto del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto;

ritenuto, quindi, in ossequio al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 15/2014 e nei termini consentiti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 118/2015, di procedere all'indizione del referendum consultivo in ordine al seguente quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";

rilevato che l'articolo 3, comma 2, della legge regionale in parola, considerate le esigenze di imprescindibile contenimento generale dei costi delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e nell'ottica consolidata di massimizzazione del risparmio della spesa, prevede che la data per lo svolgimento del referendum sia fissata, previa intesa con le competenti Autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle altre consultazioni elettorali o referendarie di carattere nazionale;

richiamate le note del 20 maggio 2016 e del 19 luglio 2016 con le quali la Regione del Veneto, tramite il Suo Presidente, formalizzava alle più Alte Rappresentanze dello Stato la richiesta di abbinamento della consultazione referendaria regionale con il referendum popolare di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione della Riforma della Costituzione approvata il 12 aprile 2016, secondo il principio dell'*election day*;

vista la nota del 21 settembre 2016, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale – preso atto del persistente silenzio del Governo sul punto e del conseguente mancato accoglimento della proposta di abbinamento con il referendum costituzionale – è stata ribadita l'intenzione della Regione di procedere all'indizione della consultazione referendaria ed è stato altresì anticipato che il referendum consultivo si sarebbe svolto nell'anno 2017;

vista altresì la nota del 28 gennaio 2017 con la quale, sulla scorta dei medesimi principi di contenimento dei costi e di risparmio della spesa pubblica invocati nelle precedenti note, veniva avanzata ulteriore richiesta allo Stato di applicazione del principio dell'*election day* con riferimento alle recenti dichiarazioni di ammissibilità, da parte della Corte costituzionale, di due richieste di referendum abrogativi nazionali nonché con riguardo allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative;

considerata la risposta del 21 febbraio 2017 con la quale il Ministro dell'Interno assicurava di sottoporre, appena possibile, al Presidente del Consiglio dei Ministri la questione relativa all'*election day*, tuttavia non sottacendo le difficoltà che potrebbero intervenire in ragione della complessità organizzativa del richiesto accorpamento;

preso atto dell'assenza, a tutt'oggi, di ufficiali e formali determinazioni sul punto da parte delle competenti Autorità statali e, per l'effetto, della perdurante mancanza dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 15/2014 nonostante le reiterate richieste inviate dalla Regione;

rilevato, altresì, che non è mai pervenuto alcun riscontro neppure alla richiesta che la Regione del Veneto ha avanzato al Ministero dell'Interno con nota del 13 giugno 2016, affinché venisse accordato l'assenso per la stipulazione di una o più intese da sottoscrivere tra la Regione e le Prefetture del Veneto per una collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento referendario, in nome della disponibilità da sempre dimostrata in passato verso l'Istituzione regionale e del proficuo e fattivo contributo che le Prefetture venete hanno assicurato con riferimento alle elezioni regionali del 2015;

ritenuto, quindi, di procedere, in osservanza delle disposizioni stabilite dal Legislatore regionale con la citata L.R. n. 15/2014 e, in particolare, del comma 2bis dell'articolo 3 della legge regionale così come in ultimo modificata dalla L.R. n. 7/2017, all'indizione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto secondo le norme previste agli articoli 15, comma 2ter e comma 2quater, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 19 e all'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali";

dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15/2014, in ordine al seguente quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";
3. di convocare i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle ore 23 dello stesso giorno;
4. di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Sindaci dei Comuni della Regione perché ne diano notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione;
5. di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello di Venezia, per gli adempimenti di competenza;
6. di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico il coordinamento di tutte le attività conseguenti e connesse all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Dott. Luca Zaia

Area Programmazione e Sviluppo strategico

Il Direttore

Dott. Maurizio Gasparin



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Provvedimenti del Consiglio Regionale



X LEGISLATURA

Doc. 9

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UFFICIO DI PRESIDENZA

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 29/11/2016 Prot.: 0027766 Titolario 1.7.4
CRV CRV spc-UPA

Deliberazione n.	77	<i>Presidente:</i>	Roberto CIAMBETTI	P.	A.
		<i>Vicepresidente:</i>	Massimo GIORGETTI	X	-
Seduta del 29 novembre 2016		<i>Vicepresidente:</i>	Bruno PIGOZZO	X	-
		<i>Consigliere Segretario:</i>	Antonio GUADAGNINI	X	-
		<i>Consigliere Segretario:</i>	Maurizio CONTE	X	-
		<i>Segretario:</i>	Roberto Valente Segretario generale		

Oggetto: Referendum consultivo sull'autonomia. Intesa Giunta regionale e Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Approvazione.

Relatore il Presidente Roberto CIAMBETTI

A seguito del ricorso di legittimità costituzionale della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte Costituzionale con sentenza n. 118 del 28 aprile 2015, ha dichiarato la legittimità del quesito di cui all'articolo 2, comma 1, n. 1 della legge regionale n. 15/2014.

In vista della indizione del referendum, come disposto dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni e integrazioni; appare opportuno formalizzare la già avviata collaborazione tra i competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionale mediante la stipulazione di un protocollo d'intesa volto a garantire in particolare il necessario raccordo tra le strutture di Giunta e l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, al fine di assicurare l'efficace assolvimento di tutti gli adempimenti tecnici e organizzativi del procedimento referendario.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il presente provvedimento

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge regionale 19 giugno 2015, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";
- vista la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 28 aprile 2015;
- vista la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni e integrazioni;
- a voti unanimi e palesi;

DELIBERA


- 1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
- 2) di approvare l'Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale atto a garantire il necessario raccordo tra le strutture della Giunta regionale e l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale per assicurare il tempestivo ed efficace assolvimento degli adempimenti tecnici e organizzativi del procedimento referendario (Allegato A);
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Il Servizio per la comunicazione provvederà all'esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Valente)



IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)



INTESA
TRA
LA GIUNTA REGIONALE
E
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ed in particolare, l'articolo 3, comma 3, a norma del quale *“La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione”* nonché l'articolo 58 che, con riferimento all'ordinamento e alle attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio, prevede che *“la relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione”*;

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 *“Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”*, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2015, con la quale è stata dichiarata la piena legittimità del quesito di cui all'art. 2, comma 1, n. 1, della legge regionale n. 15/2014;

Vista altresì la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 *“Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”*, e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di formalizzare la già avviata collaborazione tra i competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionale mediante la stipulazione di un'intesa volta a garantire in particolare il necessario raccordo tra le Strutture di Giunta e l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, al fine di assicurare l'efficace assolvimento di tutti gli adempimenti tecnici del procedimento referendario;

Tanto premesso, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

adottano la seguente

Intesa

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale si impegnano a realizzare una piena collaborazione di carattere tecnico-organizzativo e ad adottare ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali al fine di assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n.15.
2. Detta collaborazione, volta anzitutto a garantire la realizzazione di soluzioni informatiche che consentano l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni relative al referendum, si svolgerà nei termini seguenti.

- I. La Giunta provvede alla implementazione e gestione di un sito web per la presentazione e la diffusione delle informazioni, istruzioni e scadenze riguardanti la consultazione referendaria rendendole disponibili al Consiglio regionale per il loro utilizzo nel portale dell'Osservatorio elettorale.
 - II. La Giunta regionale provvede alla progettazione e realizzazione dell'applicazione software per la raccolta e gestione dei dati riguardanti le operazioni ai seggi e lo scrutinio, sulla base anche delle indicazioni fornite dai competenti Uffici consiliari, in ragione dell'esperienza maturata in occasione delle pregresse consultazioni elettorali e referendarie. I dati prodotti dall'applicazione software sono resi disponibili al Consiglio secondo una struttura ed un formato concordati.
 - III. Il Consiglio regionale provvede alla realizzazione di un'applicazione per l'elaborazione dei dati referendari prodotti dall'applicazione della Giunta regionale e per pubblicare in tempo reale i dati ufficiosi relativi al raggiungimento del quorum e all'esito del referendum.
 - IV. La Giunta e il Consiglio regionale convengono di avvalersi di servizi in "cloud", da acquisire sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), per ospitare adeguatamente sotto il profilo prestazionale le rispettive applicazioni software e condurre su quest'ultime gli opportuni test di sicurezza e di carico a garanzia del loro corretto funzionamento. Tali test, in base alle rispettive competenze della Giunta e del Consiglio regionale, saranno condotti in maniera congiunta e simultanea.
 - V. Il Consiglio regionale si incarica di acquisire in MePA, anche per conto della Giunta regionale, servizi di sicurezza a supporto dei servizi di ospitalità in "cloud" delle rispettive applicazioni software.
3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano il presidio e l'assistenza ai Comuni ed agli altri soggetti istituzionalmente coinvolti nelle operazioni referendarie nei giorni immediatamente precedenti la consultazione stessa e durante lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, mediante la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da tecnici di Giunta e di Consiglio, con funzione di "Help desk".
 4. La Giunta e il Consiglio regionale si impegnano a concordare gli aspetti relativi alla predisposizione di una sala stampa dedicata all'informazione istituzionale degli organi di stampa, per il periodo di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
 5. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, curano che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente Intesa.

Venezia, li _____

Il Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato) _____

Il Presidente del Consiglio regionale (o un suo delegato) _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: **Referendum consultivo sull'autonomia. Intesa Giunta regionale e Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Approvazione.**

Seduta Ufficio di Presidenza del

29 NOV. 2016

Struttura proponente:

Servizio per la comunicazione


VISTO, se ne propone l'adozione attestando:

- a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- b) l'acquisizione dell'assenso del Relatore per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Venezia,

IL DIRIGENTE CAPO

(dott. Claudio Giulio Vizzato)




Venezia,

29 NOV. 2016

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Roberto Valente)



Consiglio regionale del Veneto

Servizio amministrazione bilancio e servizi

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA. INTESA GIUNTA REGIONALE E UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE. APPROVAZIONE.

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

ESERCIZIO	E/S	CAPITOLO	ACC/IMP	IMPORTO CORRENTE	IMPORTO 2° ANNO	IMPORTO 3° ANNO	Eventuale Atto di A/I
				Nessuna registrazione	Nessuna registrazione	Nessuna registrazione	


Il Dirigente
Paola Rappo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Corrispondenza
tra la Regione del
Veneto
e il Governo della
Repubblica**



Data 17/03/2016 Protocollo N° 105924/ ~~074~~74.00.00.00.00 Prati fasc Allegati N° 1

Oggetto: Articolo 1 della Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto". Richiesta di avvio del negoziato.

A MEZZO PEC

Preg.mo Signor
dott. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
00187 Roma
presidente@pec.governo.it

e p.c. Preg.mo Signor
on. avv. Enrico Costa
Ministro per gli Affari Regionali
e le Autonomie
Via della Stamperia, 8
00187 Roma
affariregionali@pec.governo.it

con la presente mi prego di trasmetterLe copia della deliberazione di Giunta regionale n. 315 del 15 marzo 2016, con la quale è stata approvata la proposta volta a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15.

In particolare, con la proposta in parola sono stati individuati i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicitare con adeguata responsabilità la propria autonomia, assicurando la rispondenza dell'azione svolta alle esigenze proprie dei cittadini e delle imprese venete.

A tal fine, per poter dare avvio al percorso necessario per il conseguimento dell'obiettivo come sopra delineato, la Legge regionale di cui trattasi prevede all'articolo 1, comma 1, che il Presidente della Giunta regionale sia "autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto".



Considerato lo sforzo e la volontà manifestata da parte della Regione che rappresento nell'intraprendere un progetto innovativo, destinato a condizionare positivamente l'assetto istituzionale in essere, rendendolo adeguato a fronteggiare le nuove sfide che avanzano, auspico che il Governo voglia dare avvio al negoziato de quo programmando, a tal fine, con l'amministrazione regionale un calendario di incontri istituzionali.

Vero è che, nell'ipotesi in cui il negoziato non dovesse, per qualsivoglia motivo, giungere a positiva conclusione, la suddetta legge regionale consente comunque, a garanzia del principio di democrazia partecipata, che il Presidente possa indire il referendum consultivo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. 1, sottoponendo ai cittadini veneti il seguente quesito: "*Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?*", quesito che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 118 del 2015 della Corte Costituzionale).

In attesa di ricevere al più presto un cortese riscontro, l'occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

dott. Luca Zaia



PUNTO 4 / 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/03/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 / DGR del 15/03/2016

OGGETTO:

Iniziativa, ai sensi della legge regionale n. 15/2014, per attivare il negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Iniziativa, ai sensi della legge regionale n. 15/2014, per attivare il negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si intende avviare il percorso di cui alla legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014 sull'autonomia del Veneto, approvando la proposta della Regione per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa ed amministrativa, da sottoporre al Governo nell'ambito del negoziato per l'indizione del referendum consultivo di cui all'articolo 1 della citata legge regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Facendo seguito alle iniziative già adottate dalla Regione nel corso delle passate Legislature per il riconoscimento di una maggiore autonomia legislativa ed amministrativa al Veneto, con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, si è inteso formalizzare la volontà regionale di perseguire l'estensione in senso federale delle competenze regionali, così come stabilito dall'articolo 3 dello Statuto.

Detto obiettivo risulta oggi più che mai strategico per la nostra Regione, considerato che la crisi economica che ha caratterizzato questi anni di governo, e dalla quale si fatica ad uscire definitivamente, ha reso l'intero sistema istituzionale, economico e sociale oramai insostenibile.

Infatti, posto che sono da tempo venute meno le originarie ragioni storiche, politiche e sociali che nel 1948 giustificavano la previsione di un regime di autonomia speciale soltanto in favore di alcune regioni, risultano mature le condizioni per introdurre un regime di autonomia differenziata in alcune realtà regionali avanzate, quali il Veneto, mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, l'opportunità di perseguire soluzioni autonomistiche appare utile anche per consentire un rilancio economico fondato sulla riscoperta delle qualità regionali e sull'accrescimento delle potenzialità endogene, che possono trovare sviluppo grazie alla possibilità di scelte e decisioni autonome.

In questi ultimi anni le sperequazioni tra i diversi territori, in primo luogo tra le Regioni a statuto speciale e le altre Regioni, anziché attenuarsi, si sono rafforzate. Vero è infatti che, se da un lato la pressione fiscale non accenna a diminuire, dall'altro nel contempo, il residuo fiscale regionale ovvero, l'ammontare di risorse che ogni anno i cittadini veneti versano allo Stato, ma che non ritorna sul territorio come spesa pubblica volta a garantire beni e servizi, risulta mediamente in aumento.

La situazione sopra rappresentata porta, pertanto, alla necessità di puntare con decisione all'utilizzo di strumenti costituzionali in grado di valorizzare le capacità e le virtualità della nostra Regione, superando logiche uniformanti ormai superate soprattutto se si considera che, anche in forza al particolare momento storico attraversato dal nostro Paese, è di massima importanza contestualizzarsi all'interno di processi normativi in continua evoluzione.

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*" possono essere attribuite alle Regioni con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, su iniziativa della Regione medesima, sentiti gli Enti Locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

In particolare, la norma precisa che deve trattarsi delle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni (terzo comma dell'articolo 117 Cost.), nonché di alcune specifiche materie rientranti nella legisla-

315

15 MAR. 2016

zione esclusiva dello Stato (secondo comma dell'articolo 117 Cost.), lett. l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, lettera n), norme generali sull'istruzione, e lettera s), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali).

Sul punto va tra l'altro osservato che, nonostante le molteplici determinazioni assunte formalmente dalla Regione del Veneto al fine di attivare il percorso previsto dalla Costituzione per acquisire una maggiore autonomia (DGR n. 3255 del 2006; Deliberazione del Consiglio regionale n. 98 del 2007; DGR n. 2097 del 2010; DGR/DDL n. 25 del 2012; DGR/DDL n. 26 del 2012; DGR/DDL n. 27 del 2012) e le formali istanze di avvio del negoziato rivolte al Governo a partire dal 2008, il Governo medesimo non si è mai reso disponibile ad intavolare il predetto negoziato con la Regione per giungere all'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Detta disposizione costituzionale risulta infatti, ad oggi, del tutto priva di applicazione.

Peraltro, l'atteggiamento di inerzia da parte dello Stato è continuato anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 571, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi della quale il Governo avrebbe dovuto attivarsi sulle iniziative regionali antecedenti alla legge e volte a raggiungere l'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

In detto contesto il legislatore regionale, al fine di dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, ha approvato la legge regionale n. 15/2014 che autorizza il Presidente della Giunta regionale *“ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto”*. La disposizione normativa in parola consente peraltro al Presidente medesimo, nel caso in cui il negoziato non dovesse giungere a buon fine, di procedere comunque con l'indizione del referendum.

Detto referendum consultivo ha, infatti, lo scopo di coinvolgere appieno i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, ad un processo di riforma e rinnovamento istituzionale che si ritiene indispensabile per superare l'attuale situazione di immobilità e fronteggiare al meglio le nuove sfide che avanzano.

A tal fine la Giunta regionale, già con DGR n. 1330 del 28 luglio 2014, aveva conferito al Presidente della Giunta regionale il più ampio mandato per un riconoscimento di una maggiore autonomia del Veneto.

L'attività in parola ha tuttavia subito un rallentamento a seguito dell'impugnazione da parte del Governo della legge regionale n. 15/2014; in via del tutto prudenziale l'amministrazione ha, infatti, ritenuto di sospendere il procedimento in corso nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità dei quesiti referendari previsti dalla legge regionale in parola.

Preso atto della decisione della Suprema Corte n. 118/2015, con la quale è stata dichiarata la piena legittimità del quesito di cui all'art. 2, comma 1, n. 1, della legge regionale n. 15/2014 *“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”*, si intende ora procedere con l'avvio del negoziato con il Governo per giungere finalmente alla consultazione referendaria.

Proprio al fine di consentire la concreta attuazione del percorso delineato dalla legge regionale n. 15/2014, sono state recentemente introdotte alla stessa alcune modifiche.

In particolare, l'art. 25 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 *“Legge di stabilità regionale 2016”*, ha ridefinito il termine di 120 giorni originariamente previsto sia per relazionare al Consiglio in merito all'esito del negoziato, sia con riguardo alla possibilità per il Presidente di procedere con il referendum.

Con la modifica in esame, si è dato maggiore flessibilità all'istituto referendario in parola, prevedendo da un lato un termine più ampio, ovvero di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014, per la comunicazione al Consiglio, da parte del Presidente, circa l'esito della trattativa con il Governo, e dall'altro

consentendo contemporaneamente al Presidente medesimo di procedere individuando la data più consona per l'indizione del referendum sull'autonomia.

Tuttavia, al fine di ottemperare agli obiettivi relativi al contenimento della spesa, è stata altresì introdotta la previsione di una possibile concomitanza del referendum regionale, previa intesa con le competenti autorità statali, oltre che con le elezioni europee, parlamentari o regionali (art. 3 legge regionale n. 15/2014), anche con le elezioni amministrative e con le consultazioni referendarie di carattere nazionale.

La legge è infine intervenuta per assicurare l'attualità delle risorse finanziarie, prevedendo uno stanziamento di 2.000.000,00 di euro.

Premesso quanto sopra, vi sono ora tutte le condizioni per poter avviare il negoziato con lo Stato, al fine di rivendicare il riconoscimento al Veneto dell'autonomia che merita, e per consultare successivamente il popolo veneto su detta iniziativa.

Il documento che si propone all'approvazione (**Allegato A**) rappresenta, per l'appunto, l'illustrazione specifica e puntuale delle richieste che la Regione intende avanzare allo Stato, redatte sotto forma di articolato-suddiviso in tre Capi. Nel primo Capo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa, nel secondo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa in determinati e specifici settori, mentre il terzo Capo contiene le disposizioni finanziarie con le indicazioni delle fonti di finanziamento delle nuove competenze richieste.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014;

VISTA la DGR n. 1330 del 28 luglio 2014;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 25 giugno 2015;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la lettera del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 11786 del 13 gennaio 2016;

VISTO l'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 23 febbraio 2016;

DELIBERA

1. di approvare il Documento di cui all'**Allegato A** contenente la proposta della Regione per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, da sottoporre al Governo al fine di avviare il negoziato per l'indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014;
2. di avviare il percorso di cui alla citata legge regionale, dando mandato al Presidente della Giunta regionale di instaurare il negoziato con il Governo, al fine di definire il contenuto del referendum medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 15/2014;
3. di demandare altresì al Presidente della Giunta regionale di indire il referendum consultivo secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 15/2014 e s.m.i.;

315

15 MAR. 2016

4. di incaricare il Dipartimento Enti Locali, Persone giuridiche, Controllo atti, Servizi elettorali e Grandi eventi e la Sezione Riforme Istituzionali e Processi di Delega, ciascuno per la parte di propria competenza, a porre in essere gli adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Caramel".

Il Segretario Generale
della Programmazione
Dott. Luca Felletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Felletti".



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura



ALLEGATO A Dgr n.


315

del

15 MAR. 2016

pag. 1/38

**INIZIATIVA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2014 PER ATTIVARE IL
NEGOZIATO CON IL GOVERNO AL FINE DEL REFERENDUM REGIONALE
PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI FORME DI AUTONOMIA
DELLA REGIONE DEL VENETO**



Relazione

Il presente documento contiene la proposta, redatta nella forma di un articolato per essere maggiormente comprensibile, con cui il Presidente della Regione Veneto avvia con il Governo il negoziato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014, al fine di definire gli ambiti di maggiore autonomia che potranno essere riconosciuti alla Regione del Veneto rispetto alle altre Regioni a Statuto Ordinario e sulla cui base verrà chiesto agli elettori veneti di esprimere la propria opinione mediante un referendum consultivo, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge regionale n. 15/2014, appunto titolata "*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*".

Dato il particolare momento storico attraversato dal nostro Paese, dove la congiuntura economico-finanziaria incide in maniera determinante sullo status di vita, sia delle imprese che delle famiglie, appare quanto mai opportuno consentire al corpo elettorale veneto di esprimere il proprio voto, prima di intraprendere il complesso percorso, previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, in merito ad una possibile acquisizione di un'autonomia differenziata da parte della nostra Regione. La Corte Costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 118 del 2015 ha pienamente legittimato tale percorso.

Si rammenta che la suddetta previsione costituzionale dell'art.116, III comma, finora rimasta del tutto priva di applicazione nonostante le diverse richieste regionali, prevede che: "*Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata*".

Va da sé, pertanto, che il ricorso all'istituto del referendum consultivo se da un lato si configura come assunzione di massima responsabilità da parte della Regione come Istituzione, dall'altro si contestualizza in un profondo e radicato principio costituzionale, che individua nella volontà popolare il bene supremo della "*democrazia*".

E' un impegno forte ed importante, che dovrà portare la gestione della cosa pubblica verso un processo di sviluppo e autodeterminazione strategica, da un lato delle risorse da impiegarsi e dall'altro degli obiettivi da raggiungersi, che dovranno necessariamente contestualizzarsi in un quadro generale di priorità e di tempi.

Questo è un traguardo ambizioso che la Regione Veneto intende darsi e del quale il popolo veneto deve essere parte attiva assieme alle istituzioni, al fine di raggiungere una soddisfazione alta di quei bisogni, che richiedono una creazione sistematica di servizi il più possibile aderenti alle peculiarità del territorio e alle sue esigenze.

La Regione intende quindi negoziare con il Governo.

Negoziare anzitutto il contenuto del referendum alla luce della seguente proposta, e, una volta conosciuto l'esito dello stesso intraprendere, se positivo, il percorso di cui all'art.116, III comma, Cost. per un'autonomia differenziata.

Con l'approvazione della presente proposta si intende, pertanto, attivare tale processo incaricando il Presidente della Giunta regionale a condurre un negoziato finalizzato al pieno e consapevole



svolgimento del referendum, individuando in linea di massima i temi e i contenuti dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria sui quali si ritiene opportuno - seppure con la formulazione generica del quesito prevista dalla legge regionale n. 15 del 2014 e riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale ("Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?") - poi consultare la popolazione.

Si ribadisce, in particolare, che l'iniziativa del Presidente della Regione, dott. Luca Zaia, è autorizzata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/2014 che prevede: "1. *Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto*".

La legge regionale in parola consente inoltre – lo si ricorda - alla Regione, nel caso che il negoziato non giunga a buon fine, di procedere comunque all'indizione del referendum.

Qualora quest'ultimo abbia esito positivo, la Regione attiverà il percorso previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, forte del fatto che, nel merito, la Regione del Veneto – con le sue peculiarità e specificità, nonché con una capacità di gestione e un grado di efficienza politico-amministrativa invero non propria di tutte le Regioni italiane – ritiene di essere in grado di esercitare al meglio le funzioni legislative richieste. In particolare ritiene di essere meritevole di uno specifico riconoscimento da parte dello Stato, mediante l'assegnazione alla Regione stessa sia di alcune materie di competenza legislativa "esclusiva" statale (nell'ambito di quelle menzionate dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione), sia di materie di competenza legislativa c.d. "ripartita" o "concorrente" (categoria anch'essa espressamente menzionata nel terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione).

Il Veneto – ove vengano assicurati alla Regione effettivi "autonomia finanziaria di entrata e di spesa", "risorse autonome", "tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" e "compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al [suo] territorio", di cui all'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione (si tratta di una disposizione espressamente richiamata dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) – è in grado non solo di "finanziare integralmente le funzioni pubbliche" (sia quelle di cui è già titolare, sia quelle – legislative – che rivendica con il presente disegno di legge), ma di farlo in modo tale da assicurarne la gestione più efficace, più efficiente e maggiormente funzionale per il soddisfacimento dei bisogni di chi vive, opera e investe nella Regione.

L'efficienza comprovata va premiata, non offesa e il senso dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, va in questa direzione, non essendo affatto un caso che delle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" da attribuire alle Regioni a Statuto ordinario tratti la stessa disposizione che assicura "forme e condizioni particolari di autonomia" (e va notato che l'espressione è la stessa) alle cinque Regioni a Statuto speciale.

Il tutto a dimostrazione che agli enti che si palesano in grado di sopportarne il peso è possibile, se non doveroso, consentire di provare ai propri cittadini di poter fare maggiormente da sé, senza quell'opera di intermediazione dello Stato che, invece, può rimanere essenziale per Regioni incapaci di gestire efficacemente funzioni legislative (o amministrative), oppure anche per quelle che facciano istanza ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, stabilendo che solo



alcune tra le funzioni legislative che sarebbe possibile chiedere vadano effettivamente richieste e altre no.

In un Paese nel quale il regionalismo “differenziato” è già di per sé un dato di fatto, più che una conquista da raggiungere, l’articolo 116 della Costituzione non fa che consentire una tripartizione – a fronte della bipartizione tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario – aggiungendo alle due tradizionali una categoria formata da Regioni differenziate dalle ordinarie, senza per questo consentire loro di giungere al grado di autonomia complessiva propria delle prime.

Anche l’ipotesi qui considerata, in definitiva, non è che un aspetto dei principi c.d. di sussidiarietà e di adeguatezza. Eserciti la funzione – anche quella legislativa – il soggetto pubblico più vicino al cittadino, purché sia in grado di farlo in maniera migliore (più adeguata alle esigenze del destinatario della funzione) di quello cui la si sottrae. E il fatto che ciò non valga per tutte le Regioni d’Italia, non costituisce ragione sufficiente, né giusta motivazione (anche posto che la Costituzione prevede espressamente la fattispecie), per negare la possibilità a quelle che lo possono fare, di provare a misurarsi con una maggiore dotazione di potere legislativo.

Il tutto anche considerata la faccia più nascosta della medaglia del principio di eguaglianza che, non va dimenticato, come impone di trattare in modo eguale o simile, situazioni eguali o simili, impone (non consente) di trattare in modo diverso situazioni diverse.

In questo senso, complessivamente, si muove la proposta che si presenta, che si compone di tre Capi.

Nel primo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa.

Nel secondo Capo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa in determinati e specifici settori.

Il terzo Capo contiene le disposizioni finanziarie, con l’indicazione delle fonti di finanziamento delle nuove competenze richieste.

Nello specifico quanto al Capo I:

Il **Titolo I** (Articoli 1-5) è riservato alle *disposizioni generali* che regolano l’attribuzione delle forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto e la conseguente attribuzione di risorse finanziarie.

L’articolo 1 (*Oggetto*) elenca le materie per le quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia, distinguendo tra quelle che l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza statale esclusiva e quelle che attribuisce alla legislazione concorrente.

Il comma 2 prevede che, nell’esercizio delle competenze legislative di nuova attribuzione, la Regione sarà tenuta a rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e dagli obblighi comunitari, come previsto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

L’articolo 2 (*Funzioni amministrative*) prevede che, in coerenza con il nuovo assetto di competenze legislative e con il mutato riparto delle stesse tra lo Stato e la Regione del Veneto, costituiscano oggetto di trasferimento anche le funzioni amministrative connesse alle competenze legislative attribuite alla Regione.



Sono escluse dal trasferimento, e rimangono quindi in capo allo Stato, solo le funzioni che necessitano di essere esercitate a livello unitario.

La Regione provvederà a disciplinare l'allocazione e le modalità di esercizio delle funzioni trasferite secondo i principi sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

L'articolo 3 (*Risorse umane e strumentali*) dispone che, al fine di garantire un adeguato esercizio delle funzioni amministrative trasferite, lo Stato procederà ad attribuire alla Regione le risorse umane e strumentali necessarie a un corretto ed efficiente funzionamento delle stesse.

Dette risorse saranno individuate mediante accordi stipulati, materia per materia, e trasferite secondo procedure e con modalità determinate negli accordi stessi.

Contestualmente ai trasferimenti, lo Stato procederà al riordino delle proprie articolazioni organizzative.

L'articolo 4 (*Partecipazione al processo normativo dell'Unione europea e attuazione degli accordi internazionali*), nel ribadire i poteri che la c.d. Riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto alle Regioni in tema, soprattutto, di rapporti con l'Unione europea, richiama la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari nonché all'attuazione della normativa comunitaria, già definiti nell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e i poteri sostituiti che lo Stato può esercitare, in ipotesi di inadempimento regionale, previsti dal medesimo articolo 117, quinto comma, e dall'articolo 120 della Costituzione.

Il **Titolo II**, dedicato alla *Tutela della salute*, mira ad allineare la Regione Veneto sul modello delle altre Regioni a statuto speciale del Nord, dove il sistema sanitario regionale è auto finanziato e gestito. E' utile al riguardo ricordare che la sanità è uno dei pochi settori pubblici in cui l'Italia si trova ai primi posti nelle classifiche internazionali: secondo l'Ocse infatti si colloca al 2° posto per qualità e all'11° per livello di spesa. Questo è il dato di media del sistema italiano e dal momento che molte Regioni non brillano certo per efficienza nella gestione della sanità, significa che quel dato è dovuto all'eccellenza di alcuni modelli sanitari tra cui certamente rientra quello del Veneto, che è stata identificata tra le tre Regioni benchmark per la definizione dei costi standard nella sanità. E' quindi opportuno che tale modello venga valorizzato in termini di autonomia responsabile.

Il **Titolo III**, interamente dedicato all'*Istruzione*, si apre con l'articolo 6 (*Norme generali sull'istruzione*), in base al quale la materia "norme generali sull'istruzione" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, diviene oggetto di legislazione regionale concorrente, limitatamente ad alcuni ambiti specifici (disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo nazionale; disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale, e dei rapporti di collaborazione con l'INVALSI; disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile).

Sono fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale.

Poiché l'acquisizione di competenze rinforzate, anche con riferimento alla programmazione, non può essere efficace senza la disponibilità diretta delle risorse umane e organizzative, elemento essenziale del cambiamento è costituito dal trasferimento alla Regione della titolarità e della gestione del rapporto di lavoro del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche della Regione, analogamente a quanto già avviene nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.



L'articolo 7 (*Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali*) prevede che spetti alla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale, disciplinare sia l'istituzione di ruoli regionali per il personale delle istituzioni scolastiche venete, sia la determinazione della consistenza organica del personale a livello regionale.

Con riferimento poi agli istituti ed alle materie del rapporto di lavoro regolati dalla contrattazione (in quanto non riservati alla legge dalla vigente normativa statale sul pubblico impiego) è prevista la stipulazione, sentito il competente Ministero, di contratti collettivi regionali. Resta fermo che al personale debbano essere garantiti la corresponsione del trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed il rispetto delle qualifiche e del trattamento previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia.

Conseguentemente al trasferimento delle competenze legislative in ordine al personale della scuola, è prevista altresì l'attribuzione alla Regione delle funzioni attualmente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, anche per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, ivi comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto di lavoro.

L'articolo 8 (*Istruzione*) attribuisce alla Regione del Veneto una competenza legislativa residuale in materia di "Istruzione", con particolare riferimento ad alcuni ambiti, quali la disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata e della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale; la disciplina dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto; la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola; la disciplina relativa all'educazione degli adulti.

Si tratta di settori che con successo sono già disciplinati, secondo modelli differenziati rispetto a quello nazionale, nelle vicine Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 9 (*Sistema universitario regionale*) attribuisce alla Regione del Veneto la competenza legislativa - che comunque dovrà essere esercitata nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie - con riferimento ad alcuni aspetti del sistema universitario strettamente legati alle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo economico del territorio veneto.

Al fine di realizzare percorsi qualificati di istruzione che garantiscano la formazione di professionalità effettivamente richieste dal mondo del lavoro e dal contesto sociale di riferimento, appare infatti indispensabile un maggiore raccordo tra il mondo universitario ed il mondo della produzione, tra la programmazione universitaria, con particolare riguardo all'istituzione di corsi di studio, e la programmazione rivolta allo sviluppo economico, culturale, ambientale del territorio regionale.

In coerenza con il potenziamento del ruolo della Regione in sede di programmazione del sistema universitario, la Regione chiede di acquisire un'autonomia differenziata con riferimento alla disciplina della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario regionale, anche al fine di orientare le successive scelte di programmazione, disciplinando altresì i rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali.

Infine, la Regione chiede di assumere maggiore autonomia anche sotto il profilo del finanziamento delle Università insistenti sul territorio, garantendo così una programmazione a livello locale di maggior efficacia.

Il **Titolo IV** si compone dell'articolo 10 (*Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*), che prevede che la potestà legislativa nella materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" spetti, ora, alla Regione del Veneto in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale, più ampia, potestà



legislativa ha ad oggetto, in modo particolare, la disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica. La potestà legislativa di tipo residuale riguarda altresì lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale ed i distretti industriali. La Regione, quindi, viene dotata di un ulteriore importante strumento per integrare le proprie strategie di programmazione e favorire il sostegno dello sviluppo socio-economico del e nel territorio.

Il **Titolo V** si compone dell'articolo 11 (*Governo del territorio*), che riconosce alla Regione del Veneto una maggiore autonomia legislativa in materia di "Governo del territorio" tale da consentire una migliore e più razionale gestione del territorio anche in considerazione della specificità dello stesso.

In particolare, la disposizione prevede che la Regione possa definire i limiti di altezza e di distanza tra fabbricati, in deroga alla disciplina sui limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e disciplinare la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento nelle fasce di rispetto.

Gli articoli 12, 13 e 14 costituiscono il **Titolo VI**, relativo a *Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Promozione e organizzazione di attività culturali.*

L'articolo 12 (*Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di «tutela dell'ambiente» - nel rispetto dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - con riferimento alla disciplina degli scarichi e, in particolare, a quella relativa all'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché all'irrogazione e alla riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Con la disposizione in oggetto si intende superare il limite all'esplicazione dell'autonomia organizzativa della Regione, mediante il riconoscimento della potestà legislativa concorrente, così da consentire alla Regione di decidere il livello di governo più idoneo in cui allocare le funzioni in esame, eventualmente anche separando, ove ritenuto più opportuno, il potere autorizzatorio da quello sanzionatorio.

Per tale via, verrebbe preservato l'assetto organizzativo consolidatosi nella Regione del Veneto, che vede oggi gli enti locali titolari delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materie di scarichi.

Il vigente assetto organizzativo regionale confligge infatti con l'articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce alla Regione la competenza in materia, senza prevedere più l'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" contenuto nel previgente articolo 56 del decreto legislativo n.152 del 1999.

La disposizione statale ha già generato un nutrito contenzioso avanti al Giudice ordinario, dove risultano pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso sanzioni emanate dagli enti locali nell'esercizio di una competenza amministrativa che, stando alla previsione del Codice, dovrebbe invece essere esercitata dalla Regione.

L'articolo 13 (*Tutela dei beni culturali*) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in



materia di “tutela dei beni culturali” nel rispetto - oltre che dei generali limiti indicati all’articolo 117, primo comma, della Costituzione - dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale. La nuova potestà legislativa regionale di natura concorrente avrà ad oggetto, in particolare, la tutela dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, di tipo librario e archivistico e dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico, con esplicito riferimento ai beni costituenti “Patrimonio storico della Prima Guerra mondiale”, nonché la tutela delle Istituzioni di alta cultura e delle Accademie con sede nel territorio regionale.

L’articolo 14 (*Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*) attribuisce alla Regione del Veneto la potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, di cui al quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, nelle materie della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività culturali”, con riguardo a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso. Nell’esercizio di detta potestà legislativa la Regione potrà altresì disciplinare interventi ed attività che abbiano ad oggetto il patrimonio culturale di origine veneta, anche quando ubicato all’estero.

Il **titolo VII** contiene l’articolo 15 (*Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni*) che prevede che nella materia dei “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” spetti alla Regione del Veneto la più ampia potestà legislativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto, comunque, della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nonché - posta la peculiarità della materia - delle “norme di procedura stabilite da legge dello Stato” di cui al quinto comma dell’articolo 117 Cost. Quest’ultimo, infatti, individua - così come confermato dall’orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 239/2004) - una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio settore “dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” e relativa al consueto potere di dettare i principi fondamentali con riguardo a tutte le materie elencate nel predetto comma. Ciò premesso, con la proposta formulata si intendono rafforzare gli strumenti a disposizione della Regione nell’esercizio del c.d. “potere estero”, in considerazione della peculiare e strategica posizione che la stessa ricopre nel contesto europeo.

Il **Titolo VIII** contiene l’articolo 16 (*Protezione civile*) che riconosce alla Regione del Veneto la competenza legislativa a disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al verificarsi di eventi calamitosi che interessano il territorio regionale.

In particolare si prevede che il Presidente della Giunta regionale, al fine di vedere attuati nel territorio regionale gli interventi di emergenza conseguenti a uno stato di crisi, possa emanare ordinanze in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Tale attribuzione si pone in parallelo con quella già propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*).

Il **Titolo IX** (*Coordinamento della finanza pubblica e finanza regionale e locale*) con l’articolo 17 conferisce alla Regione Veneto la stessa manovrabilità sui tributi propri derivati regionali e locali che è stata accordata dalla legge dello Stato alle Regioni speciali con essa confinanti.

Conclusivamente, il **Titolo X** detta le *disposizioni transitorie*: l’articolo 18 prevede che sino all’entrata in vigore della normativa regionale trova applicazione nel territorio veneto la legislazione statale vigente.

Quanto al Capo II:

Il Capo II è diretto a richiedere una specifica autonomia amministrativa riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi statali che si ritiene costituiscano un "ostacolo" burocratico alla azione amministrativa regionale.

Esso riguarda i seguenti settori: sostegno alle imprese; infrastrutture e opere pubbliche, imprenditoria giovanile, credito regionale, idrocarburi, scuole paritarie, sistema cooperativo, pesca, semplificazione burocratica.

Per questo motivo si chiede la gestione diretta di risorse, funzioni amministrative e di fondi amministrati a livello statale, che si ritiene possano, in Veneto, essere amministrati in modo maggiormente funzionale dalle strutture regionali.

La cifra costituzionale e politica della proposta è quella di passare dal fallimentare regionalismo dell'uniformità al nuovo – e previsto costituzionalmente – regionalismo della differenziazione.

In forza del regionalismo dell'uniformità, al Veneto è stato accordato solo il livello di autonomia ipotizzabile per le Regioni più involute, a più alto tasso di inefficienza e anche di illegalità. La prospettiva, altamente ideologica, era quella di realizzare servizi uguali in tutto il Paese. Alla prova dei fatti l'eguaglianza non è stata minimamente raggiunta e ciò che si è concretamente ottenuto è stato di bloccare, a danno di tutti, le possibilità di sviluppo di alcune regioni virtuose. L'ideologia dell'uniformità (che Paesi come Francia e Germania hanno sostituito da tempo con forme di decentramento/federalismo differenziato) è oggi sicuramente un costo: mantenere in regioni virtuose strutture e controlli statali, spesso ad alto tasso di burocrazia, ne rallenta il sistema economico e sociale, produce un inutile costo diretto e un perverso costo indiretto.

Si tratta di funzioni e controlli che possono essere regionalizzati in Veneto, come è avvenuto e come ancora sta avvenendo in alcune Regioni speciali. I tempi di realizzazione delle opere edilizie sono diventati da record da quando le funzioni delle Sovrintendenze dei Beni culturali sono state trasferite direttamente a Bolzano.


Al riguardo non va dimenticato che il Veneto è l'unica Regione a Statuto ordinario confinante con due Regioni ad autonomia speciale, e che da tempo la popolazione dimostra una crescente insofferenza per le pesanti differenziazioni in ordine alle competenze ed al regime fiscale riconosciute alle Regioni limitrofe.

In quest'ottica si chiede di avviare un percorso volto a realizzare un federalismo differenziato in senso meritocratico, legato alla dimostrazione di alcuni indici di efficienza. Il Veneto è una regione virtuosa: ha quindi titolo per partire per prima, potendo diventare un modello per le altre.

Nello specifico:

Il **Titolo I** (Articoli 19-22) prevede le *disposizioni generali* che regolano il trasferimento di funzioni e l'attribuzione delle connesse risorse umane e strumentali.

Con l'articolo 19 (*Oggetto*) si precisa che, al fine di dare piena attuazione ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, deve essere disposto il trasferimento di specifici funzioni e compiti amministrativi che, per loro natura, non richiedono un unitario esercizio a livello statale, e, pur essendo ancora esercitate da organi dello Stato – spesso periferici - attengono alla



cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità veneta e possono più efficientemente essere esercitati a livello regionale.

Si prevede altresì in via generale e salvo che sia diversamente disposto che, come avvenuto con l'attuazione della Riforma in materia di decentramento amministrativo, il trasferimento comprenda anche le funzioni di organizzazione e le attività comunque connesse e strumentali alle funzioni trasferite, al fine di evitare frammentazioni o duplicazioni di competenze.

L'articolo 20 (Risorse umane e strumentali) prevede che l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative, necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni ed i nuovi compiti richiesti devono essere individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanato, previo accordo con la Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di differenziazione.

E' previsto poi che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono individuate e quantificate le risorse umane e strumentali da trasferire, siano anche stabilite le modalità e le procedure di trasferimento del personale statale.

Come già avvenuto con l'attuazione della Riforma in materia di decentramento amministrativo, sono altresì previste alcune norme al fine di assicurare al personale trasferito il mantenimento della posizione retributiva maturata e la possibilità di permanenza nel regime previdenziale del comparto di provenienza, fermo restando che, dal momento del trasferimento, anche con riferimento a detto personale troveranno applicazione le dinamiche retributive della Regione.

L'articolo 21 (Beni) dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, oltre ad individuare i beni oggetto di trasferimento, costituisca titolo per la trascrizione e per la voltura catastale degli stessi a favore della Regione del Veneto, e che il trasferimento della titolarità dei beni abbia effetto dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

Con l'articolo 22 (Decorrenza) si prevede che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione del Veneto debba essere contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Contestualmente all'attribuzione delle risorse devono inoltre essere rideterminati gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.

E' previsto inoltre che, per evitare duplicazioni di spese a carico dei cittadini, le Amministrazioni statali debbano procedere a ridurre le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito.

Il **Titolo II (Articoli 23-32)** contiene disposizioni in materia di **Coordinamento della finanza pubblica nel sostegno alle imprese, previdenza complementare e aziende di credito a carattere regionale**.

L'articolo 23 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese) prevede che una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese ubicate nel



territorio del Veneto. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di tale quota possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 24 (*Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*) prevede che una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 25 (*Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo*), dispone l'istituzione di un fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo. In conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" il fondo è alimentato dalle risorse derivanti dai versamenti degli utili annui delle società cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio regionale.

Attualmente la quota di utili destinata ad alimentare il predetto fondo è pari al 3 per cento ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

L'articolo 26 (*Previdenza complementare*) dispone l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". Tali risorse concorrono al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

L'articolo 27 (*Sostegno al credito regionale*) dispone l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all'articolo 13, comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo". Tali risorse concorrono al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

L'articolo 28 (*Fondo di garanzia per le opere pubbliche*) prevede che una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse regionalizzate. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.



L'articolo 29 (*Sostegno all'imprenditoria giovanile*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile. Dette funzioni saranno finanziate mediante l'attribuzione di una quota del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

L'articolo 30 reca la (*Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto*).

L'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", sarà determinata in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

Le modalità operative connesse all'attuazione di questa regionalizzazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 31 (*Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative*) prevede la regionalizzazione delle funzioni di tenuta dell'Albo delle imprese cooperative e delle connesse funzioni di vigilanza, analogamente a quanto già avviene con riferimento all'albo delle imprese artigiane. Per la gestione dell'Albo, la Regione si dovrà avvalere delle Camere di commercio. Questa norma risponde a esigenze di semplificazione e controllo sull'operato delle società cooperative. In particolare, nell'ottica di una maggiore autonomia impositiva della Regione, prevista dalla legge n. 42/2009, il trasferimento delle competenze in oggetto dovrebbe consentire un più efficiente coordinamento tra il tessuto produttivo e il sistema tributario, a vantaggio delle 4.574 imprese cooperative che attualmente operano in Veneto.

L'articolo 32 (*Accreditamento delle agenzie per le imprese*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale e con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel Veneto. La norma in oggetto risponde a esigenze di trasparenza, economicità e snellimento delle procedure burocratiche connesse all'avvio di un'attività economica, poiché consente alla Regione, in relazione alle attività che rientrano nella sua competenza legislativa esclusiva, di determinare i propri criteri di accreditamento delle costituenti Agenzie delle imprese e di procedere alla vigilanza diretta sull'operato delle stesse.

La regionalizzazione delle predette funzioni semplificherebbe l'iter costitutivo delle Agenzie, a vantaggio delle 450.000 imprese venete che potrebbero così disporre di un unico interlocutore per tutte le vicende che riguardano la loro attività.

Il Titolo III (Articoli 33-40) contiene disposizioni in materia di **Coordinamento della finanza pubblica, alimentazione, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

L'articolo 33 (*Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA*) prevede che venga destinata alle imprese agricole localizzate nella Regione del Veneto una quota del Fondo di garanzia ISMEA, con le relative



dotazioni, la quale dovrà essere calcolata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, al fine di ottenere una più equa distribuzione delle risorse nel territorio nazionale. La regionalizzazione del fondo dovrebbe permettere una gestione più efficace dello stesso e una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. Il fondo di garanzia ISMEA costituisce uno degli strumenti più significativi per facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli, mediante la concessione di garanzie finanziarie.

Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l'ISMEA, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 34 (*Regionalizzazione delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti svolte dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa - ISA*) prevede che una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, venga finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto. Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA), nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 35 (*Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA*) prevede la devoluzione alla Regione del Veneto di una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (le cui funzioni sono state successivamente disciplinate dall'art. 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014), relativamente al territorio regionale.

La regionalizzazione delle risorse potrebbe essere destinata al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, favorendo altresì ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

L'articolo 36 (*Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative concernenti le attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, permettendo quindi una gestione efficiente di risorse di strategica importanza ed una migliore valutazione dell'impatto sul territorio di tali attività.

L'articolo 37 (*Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali*) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".



L'attribuzione di queste funzioni consentirà alla Regione di ridefinire l'intero procedimento, in vista del conseguimento della massima celerità ed economicità.

L'impatto economico di questa regionalizzazione si sostanzia in un contenimento dei tempi procedurali e delle risorse organizzative impiegate sia per le imprese che per la pubblica amministrazione.

L'articolo 38 (*Funzioni ispettive in materia agroalimentare*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, attualmente svolte da un apposito Ispettorato istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF).

Il comma 2, inoltre, trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo, attualmente gestite da Agecontrol S.p.A.

Tali attività, per quanto attiene alla materia agricoltura, sono di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, mentre per quanto attiene alla materia alimentazione e tutela della salute sono di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La regionalizzazione della struttura ICQRF e di Agecontrol S.p.A., oltre a consentire la compiuta attuazione del disposto costituzionale, consentirebbe l'organica integrazione delle funzioni regionali in materia di agricoltura, mediante la concentrazione in capo alla Regione delle funzioni ispettive, attualmente gestite dallo Stato.

La norma in oggetto si fonda anche sul rilievo che la Regione del Veneto, già da anni, persegue una decisa politica nel campo della sicurezza alimentare, della tracciabilità delle produzioni agroalimentari e della vigilanza e controllo sui prodotti con qualità regolamentata, che può trovare nella regionalizzazione delle strutture statali il necessario completamento a livello operativo delle attività di competenza regionale.

L'articolo 39 (*Pesca e acquacoltura*) prevede che, relativamente al territorio della Regione, le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38", siano competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera). Questo trasferimento comporta una maggiore coerenza dei pareri alle realtà produttive territoriali oltre a una riduzione dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi.

Il comma 2, in particolare, trasferisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

L'articolo 40 (*Riconoscimento delle acque minerali naturali*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

La norma garantirebbe la concentrazione in capo alla Regione dell'intero procedimento in materia di acque minerali, mediante il trasferimento della funzione relativa al riconoscimento delle acque minerali ancora esercitata dallo Stato.



Il **Titolo IV** (Articoli 41-52) concerne le materie: *Produzione trasporto e distribuzione di energia, ambiente, opere pubbliche*

L'articolo 41 (*Valutazione di impatto ambientale*) trasferisce alla Regione del Veneto i procedimenti di valutazione di impatto ambientale indicati all'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Si tratta di valutare l'incidenza paesaggistica di una serie di opere che oggi vengono ricondotte alla competenza statale sulla base della tipologia edilizia, oppure sulla base della dimensione o degli effetti sull'ambiente. Nell'ambito di detto procedimento la Regione è chiamata a esprimere un parere "endoprocedimentale", ponendo in essere un procedimento di valutazione che non si differenzia in nulla dalle "normali" procedure d'impatto ambientale regionali. In tal modo, si verifica una duplicazione dei procedimenti. Il trasferimento della totalità delle funzioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale per le opere ubicate esclusivamente in Veneto consente di ridurre i tempi, evitare la duplicazione di procedure, ridurre i costi, pronunciare un parere "vicino al territorio" in collaborazione con gli enti locali interessati. Il tutto comporta, quindi, una maggiore efficacia ed efficienza nella valutazione attuando un risparmio significativo sia di ordine finanziario che temporale. Oggi, per un procedimento di VIA statale con parere della Regione mediamente servono tre anni, mentre il solo procedimento di VIA regionale potrebbe rispettare i tempi di legge, con una durata dai 12 ai 18 mesi.

L'articolo 42 (*Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia*) prevede il trasferimento in capo alla Regione del Veneto di una serie di funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ad oggi di competenza statale ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 112/1998.

Si tratta in particolare delle funzioni autorizzatorie relative:

- 1) alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, elevando il limite di potenza da 300 a 900 MW, nonché delle opere connesse e degli interventi di modifica e di ripotenziamento;
- 2) alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale;
- 3) alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale. Ulteriore funzione della quale la Regione del Veneto chiede il trasferimento è quella relativa al rilascio delle concessioni allo stoccaggio di gas naturale in giacimento o unità geologica profonda di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Il trasferimento delle funzioni sopra descritte consentirebbe una valutazione dell'impatto sul territorio più appropriata, un'accelerazione del procedimento autorizzatorio, un maggiore coinvolgimento degli EE.LL. interessati.

La Regione, infatti, è l'ente deputato ad assicurare il necessario equilibrio ambientale e territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche qualora gli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Al fine di garantire il necessario coordinamento tra le funzioni statali e regionali, trattandosi di opere infrastrutturali di interesse nazionale, la norma prevede che le competenze autorizzatorie siano esercitate previa intesa con lo Stato sentite le Regioni interessate.



L'articolo 43 (*Edilizia scolastica*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione dei finanziamenti statali per l'edilizia scolastica, che oggi vengono distribuiti sul territorio a seguito di un complesso procedimento fondato sulla formulazione e approvazione di un programma regionale degli interventi, da valutarsi poi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante il meccanismo del silenzio assenso. Anche in questo caso si assiste a una sostanziale duplicazione della medesima funzione burocratica di controllo: l'approvazione ministeriale, finalizzata a verificare la coerenza con gli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, infatti, ben potrebbe considerarsi già assolta mediante la formulazione del parere obbligatorio reso dagli uffici scolastici regionali prima dell'approvazione del programma degli interventi da parte delle Regioni.

La norma in oggetto dovrebbe consentire, con l'eliminazione dell'atto di approvazione ministeriale, un risparmio significativo di tempo.

L'articolo 44 (*Gestione e riduzione del rischio sismico*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32 bis.

L'articolo 45 (*Infrastrutture viarie*) prevede che siano trasferite al demanio regionale le strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio veneto, e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Detto trasferimento (si tratterebbe di circa 700 Km di strade) andrebbe a completare il trasferimento già attuato con la Riforma in materia di decentramento amministrativo (riguardante complessivamente circa 2000 Km di strade), consentendo in tal modo la gestione unitaria della rete stradale viaria ordinaria di primo livello, con notevoli risparmi gestionali e finanziari.

L'articolo 46 (*Agenzia del Demanio*) prevede che siano effettivamente trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico che lo Stato già da anni avrebbe dovuto trasferire alle Regioni in attuazione del decreto legislativo sul cd. federalismo fiscale; conseguentemente è previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente a detti beni.

L'articolo 47 (*Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali*), trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale.

A tal fine la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, per promuovere lo sviluppo della cultura.

Considerato che circa l'80% del territorio veneto è sottoposto a vincolo storico-culturale, oltre che paesaggistico, la gestione diretta da parte della Regione di dette funzioni per i beni culturali ubicati sul territorio veneto consentirà la riduzione dei costi e dei tempi di procedimento, eviterà eventuali duplicazioni di procedure e consentirà di pronunciare un parere "vicino al territorio", in collaborazione con gli enti locali interessati.



L'articolo 48 (*Corpo forestale dello Stato*) prevede la regionalizzazione del Corpo Forestale dello Stato, afferente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, mediante trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni attualmente svolte dal Corpo Forestale in materie di competenza regionale esclusiva, come l'agricoltura (articolo 117, quarto comma, Cost.), e concorrente, quali l'alimentazione, la tutela della salute e la protezione civile (articolo 117, terzo comma, Cost.); è previsto, altresì, il trasferimento al Veneto delle risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità definite dall'articolo 20 della presente proposta. Tra le funzioni di particolare interesse regionale di cui si chiede il trasferimento vi sono le funzioni di vigilanza, controllo e sorveglianza in materia di tutela del patrimonio faunistico e naturalistico regionale, tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; sicurezza alimentare del consumatore e biosicurezza in genere; aree naturali protette; tutela delle acque dall'inquinamento; prevenzione del dissesto idrogeologico; lotta attiva agli incendi boschivi; previsione del rischio valanghe. Sono comunque escluse le funzioni di pubblica sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato.

La regionalizzazione in oggetto, oltre a consentire la compiuta attuazione del disposto costituzionale, porterà alla concentrazione in capo alla Regione delle funzioni ispettive e di supporto in materia agricola, faunistica e ambientale, attualmente gestite dallo Stato, consentendo l'organica integrazione con le funzioni già svolte.

L'articolo 49 (*Regionalizzazione dei proventi della tassa di concessione governativa per il porto d'armi ad uso caccia*) intende dare attuazione al principio costituzionale della correlazione tra funzioni svolte e risorse attribuite, prevedendo che per garantire l'esercizio delle funzioni regionali in materia faunistico-venatoria sia attribuito alla Regione del Veneto l'intero ammontare dei proventi della tassa di concessione governativa per il porto d'armi uso caccia (tassa governativa caccia). Dette risorse sono attualmente trattenute dallo Stato, nonostante la materia della "caccia" appartenga alla competenza regionale. Questa distorsione era già emersa nella legge finanziaria 2001 (art. 66, comma 14, della L. 388/2000) nella parte in cui prevedeva che, a partire dal 2004, il 50% di tali importi dovesse essere trasferito alle Regioni al fine di favorire la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale. Tale previsione normativa non è stata ad oggi mai rispettata.

L'articolo 50 (*Tutela paesaggistica*) mira, in un'ottica di semplificazione delle procedure, all'accelerazione del procedimento di elaborazione del piano paesaggistico e successivamente di autorizzazione dei singoli interventi, mediante il superamento della previsione vigente circa il necessario coinvolgimento degli organi statali.

In particolare, la disposizione attribuisce l'elaborazione del piano paesaggistico alla competenza esclusiva della Regione del Veneto, senza più prevedere - in deroga alla previsione contenuta nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" - l'obbligatorietà di un'elaborazione congiunta tra Ministero e Regione nei casi espressamente richiamati.

La norma di cui al comma 2, infine, dispone che i provvedimenti autorizzatori, di cui all'articolo 146, comma 5, dello stesso decreto, siano rilasciati dalla Regione senza la preventiva acquisizione del parere della Sovrintendenza.

L'articolo 51 (*Tutela dell'ambiente*) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori competenze amministrative nella materia "tutela dell'ambiente", previste dal decreto legislativo 3



aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma prevede (comma 1, lettera a) il riconoscimento alla Regione della funzione relativa all'individuazione delle misure idonee ad incoraggiare e razionalizzare la raccolta, la cernita ed il riciclaggio dei rifiuti, nonché (lettera d) la determinazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche al fine di premiare e valorizzare l'avvio da parte dei comuni di gestioni più virtuose. Con queste due nuove disposizioni viene valorizzata l'attività programmatica regionale, in funzione della predisposizione di misure premiali per favorire il riutilizzo del rifiuto, anche con incentivi economici a valere sui tributi sui rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere h) e q) del decreto).

Inoltre con le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si attribuiscono alla Regione le funzioni, oggi spettanti allo Stato, in ordine all'individuazione dei criteri generali ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti, nonché alla determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi di cooperazione con gli enti locali, conferendo alla Regione un potere più incisivo nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere m) e o), del decreto).

Infine, con la disposizione di cui alla lettera e), la Regione acquisisce un maggiore peso nella definizione delle politiche ambientali, anche per quanto attiene alla fissazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali, per porre rimedio all'incertezza normativa e garantire un migliore e più uniforme trattamento dei rifiuti sul territorio regionale.

Ad oggi, infatti, nella materia della gestione dei rifiuti, non è ancora intervenuto il decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare i criteri di assimilazione dei rifiuti non domestici a quelli urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto n. 152/2006.

L'articolo 54 (*Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo nella Laguna di Venezia*) mette in evidenza che alle Regioni e agli Enti Locali sono state conferite - dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del D.lgs. n. 112/1998 - le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo, ad eccezione delle cd. aree di preminente interesse nazionale individuate con il d.p.c.m. 21 dicembre 1995, tra cui la Laguna di Venezia.

Ad oggi, con riguardo alla Laguna di Venezia, esiste una situazione di eccessiva frammentazione di competenze che vede operare in ambito lagunare, in base alle specifiche competenze, molti Enti quali lo Stato (con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui sono state trasferite le funzioni storicamente svolte dal Magistrato alle Acque, le Capitanerie di Porto e l'Autorità Portuale di Venezia), la Regione del Veneto e i Comuni di Venezia e Chioggia.

Il permanere di questa frammentazione di competenze nel territorio del Veneto non risponde ad un razionale criterio di ripartizione dei compiti, anzi, è contraria al principio di unitarietà di governo e gestione alla base di tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

E', quindi, necessario porre fine a tale anomalia, per consentire all'Amministrazione regionale di esercitare le proprie funzioni secondo una visione organica e complessiva delle problematiche concernenti la Laguna di Venezia e per garantire un organico assetto organizzativo e funzionale dell'esercizio delle funzioni nelle materie in questione.

Per realizzare pertanto l'obiettivo di una migliore e più efficiente azione amministrativa nel delicato ambito lagunare, alla Regione del Veneto, già titolare di importanti compiti di disinquinamento del bacino scolante della Laguna di Venezia, viene riconosciuto un ruolo di maggior peso, anche nella programmazione e realizzazione delle azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna, mediante l'acquisizione delle funzioni già spettanti al Magistrato alle Acque.

Inoltre, in relazione alla gestione della Laguna di Venezia, l'acquisizione di maggiore autonomia da parte della Regione riguarda anche le funzioni in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi di difesa delle coste, previste dall'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998 e rimaste in capo allo Stato.



Il **Titolo VI** contiene l'articolo 53 (*Finanziamento delle scuole paritarie*) che prevede la regionalizzazione del procedimento di concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio veneto.

Le funzioni amministrative relative ai contributi alle "scuole non statali", pur se delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 138 del D.Lgs. n. 112/1998, sono state di fatto trattenute dallo Stato, che non ha mai trasferito alle Regioni i fondi statali corrispondenti.

La Regione Veneto, da sempre attenta ad assicurare il pluralismo dell'offerta formativa, chiede il trasferimento delle funzioni di concessione dei contributi, che pacificamente rientrano nella materia istruzione, di competenza concorrente, e che indebitamente lo Stato ancora si trattiene.

Il **Titolo VII** (Articoli 54-55) detta le *Disposizioni transitorie e finali*.

L'articolo 54 (*Disposizioni transitorie*) detta la disciplina transitoria per i procedimenti amministrativi già iniziati alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione del Veneto, prevedendo la loro prosecuzione e conseguente conclusione secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.


L'articolo 55 (*Disposizioni finali*) prevede al comma 1 che le norme contenute nella legge di differenziazione non possono essere derogate o modificate se non mediante un intervento di modifica espresso e al comma 2 introduce una clausola finale d'interpretazione autentica secondo la quale nessuna disposizione ivi contenuta potrà essere interpretata nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto ad opera della legge stessa.

Il **Capo III** si compone di un unico articolo (articolo 56) e disciplina la modalità di finanziamento del nuovo assetto di competenze che, come illustrato nei capi precedenti, include fra l'altro la presa in carico da parte della Regione dell'intero finanziamento del servizio sanitario regionale e, in materia di istruzione, del personale insegnante.

La disposizione è conforme a quanto dispone l'art. 116, terzo comma, Cost., che impone il rispetto dell'art. 119 Cost., il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche" attribuite.

La stima di queste funzioni porta a ritenere congruo che siano riconosciute alla Regione Veneto le seguenti quote di compartecipazioni ai tributi erariali: nove decimi del gettito dell'Irpef, nove decimi del gettito dell'Ires, nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).

L'articolo specifica che le seguenti quote, da un lato, si devono intendere sostitutive della attuale compartecipazione regionale all'Iva, dall'altro si aggiungono sia agli attuali tributi propri di spettanza della Regione (Irap, addizionale Irpef, ecc.), sia alle altre forme di fiscalità mirata indicate nell'articolato.

**ARTICOLATO****FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA DA ATTRIBUIRE ALLA REGIONE DEL VENETO****CAPO I****Titolo I
Disposizioni generali****Art. 1 – Oggetto**

1. Il capo I della presente proposta riguarda l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto nelle seguenti materie:

A) di competenza esclusiva statale:

- a) "Norme generali sull'istruzione", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
- b) "Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;


B) di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- a) "Tutela della salute";
- b) "Istruzione";
- c) "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi";
- d) "Governo del territorio";
- e) "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali";
- f) "Promozione e organizzazione di attività culturali";
- g) "Rapporti internazionali e con l'Unione Europea";
- h) "Protezione civile";
- i) "Coordinamento della finanza pubblica".

2. La Regione esercita le competenze legislative attribuite nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 2 - Funzioni amministrative

1. Tutte le funzioni amministrative connesse alle competenze legislative di cui all'articolo 1 sono attribuite alla Regione, che ne disciplina l'allocazione e le modalità di esercizio secondo i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, ad eccezione delle sole funzioni, espressamente individuate, che necessitano di essere esercitate in modo unitario a livello nazionale.



Art. 3 - Risorse umane e strumentali

1. Lo Stato attribuisce alla Regione del Veneto i beni e le risorse umane e strumentali necessarie a garantire un adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2.
2. Mediante appositi accordi tra lo Stato e la Regione, sono individuati, per ciascuna materia, i beni e le risorse umane e strumentali in dotazione allo Stato che devono essere oggetto di trasferimento.
3. Gli accordi di cui al comma 2 disciplinano anche le procedure e le modalità dei trasferimenti, nonché il contestuale riordino delle strutture organizzative dello Stato.

Art. 4 - Partecipazione al processo normativo dell'Unione europea e attuazione degli accordi internazionali

1. Nelle materie di cui alla presente proposta, la Regione del Veneto partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, al quale spettano la disciplina e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza della Regione, ai sensi degli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione.

Titolo II Tutela della salute

Art. 5 - Tutela della salute

1. Nella materia "Tutela della salute" spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'art.117, quarto comma, della Costituzione con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale, inclusa la disciplina del reclutamento e del regime dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Il finanziamento del sistema sanitario regionale avviene a carico del bilancio regionale.
3. La Regione si assume la responsabilità esclusiva del proprio sistema sanitario regionale, salvo che per la determinazione dei diritti e dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale che rimane di competenza della legge statale.

Titolo III Istruzione

Art. 6 - Norme generali sull'istruzione

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei



livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;
- c) alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- d) alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile.

Art. 7 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali

1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera d) dell'articolo 6, con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e ne determina la consistenza organica.
2. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti collettivi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
3. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, sono esercitate, nell'ambito del territorio regionale, dalla Regione del Veneto.
4. Tra le attribuzioni di cui al comma 3, sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

Art. 8 - Istruzione

1. Nella materia "Istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con particolare riferimento:
 - a) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
 - b) alla disciplina della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
 - c) alla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto;



- d) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola;
- e) alla disciplina dell'educazione degli adulti.

Art. 9- Sistema universitario regionale

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa in tema di Università, con riguardo:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, sociale e produttivo veneto;
- b) alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale, e dei rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- c) alla disciplina del finanziamento del sistema universitario regionale.

Titolo IV Ricerca scientifica e tecnologica

Art. 10 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

1. Nella materia "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento:


- a) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica;
- b) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- c) alla disciplina dei distretti industriali.

Titolo V Governo del territorio

Art. 11 - Governo del territorio

1. Nella materia "Governo del territorio", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento:

- a) alla disciplina dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- b) alla disciplina inerente la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia.

**Titolo VI****Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.****Valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Promozione e organizzazione di attività culturali.****Art. 12 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**

1. Nella materia "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla disciplina degli scarichi e con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Art. 13 - Tutela dei beni culturali

1. Nella materia "Tutela dei beni culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla tutela delle Istituzioni di alta cultura e delle Accademie aventi sede nel territorio regionale;
- b) ai beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico presenti sul territorio regionale;
- c) ai beni appartenenti al patrimonio storico della Prima Guerra mondiale presenti sul territorio regionale;
- d) ai beni librari e archivistici presenti sul territorio regionale.


Art. 14 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

1. Nella materia "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

2. La potestà legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione e l'organizzazione di attività culturali in relazione a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all'estero.

Titolo VII**Rapporti internazionali e con l'Unione Europea****Art. 15 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni**

1. Nella materia "Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fermo il rispetto delle norme di procedura di cui al quinto comma dello stesso articolo.



Titolo VIII Protezione civile

Art. 16 - Protezione civile


1. Nella materia "Protezione civile", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale e statale vigente, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che per natura ed estensione possono essere considerati di rilevanza regionale in quanto comportano l'intervento di più enti competenti in via ordinaria.
2. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi di commissari delegati.
3. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.
4. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunicate al Dipartimento di protezione civile e agli enti locali interessati.

Titolo IX Coordinamento della finanza pubblica e finanza regionale e locale

Art. 17 - Tributi regionali e locali

1. La Regione, relativamente ai tributi erariali regionali e locali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può in ogni caso con legge regionale modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.
2. La Regione può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Titolo X Disposizioni transitorie



Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie di cui al presente capo attribuite alla competenza della Regione, continuano ad applicarsi nel territorio veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

CAPO II

Titolo I Disposizioni generali

Art. 19 - Oggetto

1. Il capo II della presente proposta concerne il trasferimento alla Regione del Veneto di specifici funzioni e compiti amministrativi nelle seguenti materie di cui di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

A) di competenza esclusiva statale:

a) "Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) "Coordinamento della finanza pubblica";

b) "Previdenza complementare";

c) "Aziende di credito a carattere regionale";

d) "Alimentazione";

e) "Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia";

f) "Istruzione";

riguardo ai seguenti settori: sostegno alle imprese; infrastrutture e opere pubbliche, imprenditoria giovanile, credito regionale, idrocarburi, scuole paritarie, sistema cooperativo, pesca, semplificazione burocratica.

2. Sono in particolare trasferiti le funzioni ed i compiti amministrativi in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità veneta, che possono più efficientemente essere esercitati a livello regionale.

3. Il trasferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, quali, fra gli altri, quelli di programmazione e vigilanza.

Art. 20 -Risorse umane e strumentali



1. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi, previo accordo con la Regione Veneto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di differenziazione.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 si individuano le modalità e le procedure di trasferimento del personale statale necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.
3. Ferma restando l'autonomia normativa ed organizzativa della Regione del Veneto, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata.
4. Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del comparto di provenienza; la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'inquadramento nel ruolo regionale.
5. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, al personale inquadrato nel ruolo regionale si applicano, successivamente al trasferimento, le norme di legge e di contratto che disciplinano il trattamento economico e stipendiale dei dipendenti regionali.

Art. 21 - Beni

1. Il trasferimento dei beni individuati dal decreto di cui all'articolo 20, comma 1, ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della Regione del Veneto.
2. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione della Regione nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

Art. 22 - Decorrenza

1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'art. 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. In relazione ai contenuti della presente proposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di differenziazione, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato, si provvede entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



3. Contestualmente all'attribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui alla presente proposta, sono rideterminati gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.

Titolo II

Coordinamento della finanza pubblica nel sostegno alle imprese, previdenza complementare e aziende di credito a carattere regionale

Art. 23- Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

1. Una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 24 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 25 – Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo

1. E' istituito il Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo.

2. Le dotazioni del predetto fondo sono costituite dai versamenti di una quota pari al 3 per cento degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo



unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”.

Art. 26– Previdenza complementare

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell’imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

Art. 27 – Sostegno al credito regionale

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all’articolo 13 comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

Art. 28 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche

1. Una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, determinata in relazione all’incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse di cui al comma 1.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell’economia regionale.

Art. 29 - Sostegno all'imprenditoria giovanile

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di sostegno all’imprenditoria giovanile finanziate mediante una quota del fondo di cui all’articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”.

**Art. 30 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto**

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 31- Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 *sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative, la cui gestione è attribuita alle Camere di commercio.

3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

Art. 32- Accreditamento delle agenzie per le imprese

1. Con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel territorio del Veneto, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 "Regolamento recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale.

Titolo III



Coordinamento della finanza pubblica, alimentazione, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Art. 33 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati alle imprese agricole, nonché a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 34 - Regionalizzazione delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti svolte dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA)

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto.

2. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 35 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA

1. E' attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia



per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al territorio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, nonché agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

Art. 36 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Art. 37 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 38 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.105.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell'articolo 18, comma 1 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38", come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 "Interventi urgenti nel settore agroalimentare", convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Al fine di garantire l'adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla Regione del Veneto, secondo le modalità individuate dal decreto di cui all'articolo 20, comma 1, le



risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.

Art. 39 - Pesca e acquacoltura

1. Le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.38", sono competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera), relativamente al territorio della Regione.

2. Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

Art. 40 - Riconoscimento delle acque minerali naturali

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

Titolo IV

Produzione trasporto e distribuzione di energia, ambiente, opere pubbliche

Art. 41 - Valutazione di impatto ambientale

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II del decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.

2. Con riferimento ai progetti di opere di cui al comma 1, la Regione applica il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza.

Art. 42 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:



- a) autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
- b) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) rilascio della concessione all'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono esercitate previa intesa con lo Stato, sentite le Regioni interessate.


Art. 43 - Edilizia scolastica

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'attività di programmazione generale e annuale degli interventi a favore dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
2. La Regione disciplina le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi sul proprio territorio.

Art. 44 - Gestione e riduzione del rischio sismico

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32 bis.

Art. 45 - Infrastrutture viarie



1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", sono trasferite al demanio della Regione del Veneto le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente nel territorio veneto ed individuate nella Tabella allegata al medesimo Decreto.

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza sulle strade stesse.

Art. 46 – Regionalizzazione della Agenzia del Demanio

1. Sono trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui al comma 1.

Art. 47 - Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali

1. Per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze.

2. Ai fini del comma 1, la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 48 - Corpo forestale dello Stato

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento alle lettere b), d), e), f), h), i), l), m) del citato articolo 2, comma 1, e con esclusione delle funzioni di pubblica sicurezza.

2. Al fine di garantire l'adeguato esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione del Veneto, secondo le modalità individuate dal decreto di cui all'articolo 20, comma 1, le risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Corpo Forestale dello Stato.

**Art. 49 - Regionalizzazione dei proventi della tassa di concessione governativa per il porto d'armi ad uso caccia**

1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", per l'esercizio delle funzioni regionali in materia faunistico-venatoria è attribuito alla Regione del Veneto, per la quota parte riferibile al territorio regionale, l'intero gettito della tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative", come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

Art. 50 - Tutela paesaggistica

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva della Regione del Veneto.

2. La Regione esercita altresì la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescindendo dal parere della Sovrintendenza.

Art. 51 - Tutela dell'ambiente

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", esercitate dallo Stato:

a) indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;

b) determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;

c) determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera o), del decreto;

d) indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;

e) determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto.

Art. 52 - Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo sulla Laguna di Venezia



1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia mediante il Magistrato alle Acque, e trasferite al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

- a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto n. 112/1998;
- c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998;
- d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia.

Titolo VI Scuole paritarie

Art. 53 - Finanziamento delle scuole paritarie

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale.

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 54 - Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all'articolo 22, comma 1, della presente proposta conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 55- Disposizioni finali

1. Non possono essere introdotte deroghe o modifiche alle previsioni della legge di differenziazione se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni e mediante il medesimo procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2. In nessun caso le norme della legge di differenziazione possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

**Capo III****Titolo I
Disposizioni finanziarie****Art. 56 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'art.119 Cost.**

1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre alle singole devoluzioni di gettiti per specifiche funzioni indicate negli articoli precedenti e agli attuali tributi propri, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa:

- 1) nove decimi del gettito dell'Irpef;
- 2) nove decimi del gettito dell'Ires;
- 4) nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto



Presidenza del Consiglio dei Ministri
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0008717 P-4.23.1

del 16/05/2016



14033799

Doc. 11

Roma, 16/05/2016

Caro Presidente,

con riferimento alla Tua nota del 17 marzo scorso Ti comunico che siamo disponibili ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all'art.116 Cost. tra Governo e Regione finalizzata ad individuare/delimitare i confini delle materie nell'ambito delle quali la differenziazione regionale sarebbe abilitata ad operare.

Quanto al referendum consultivo regionale, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha superato il vaglio di costituzionalità il quesito individuato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15.

Nella circostanza la stessa Corte Costituzionale ha rilevato, peraltro, che il citato referendum consultivo regionale si colloca in una fase anteriore ed esterna al procedimento prestabilito all'articolo 116 della Costituzione e "qualora avvenisse" non è derogatorio "ad alcuno degli adempimenti costituzionali necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali".

Caro Enrico

Enrico Costa

Dott. Luca Zaia
Presidente della regione Veneto
Palazzo Balbi-Dorsoduro, n. 3901
30123 VENEZIA



Data

20 MAG. 2016

Rif. N°

200225 / 73.00.02 / B

Allegati N°

Oggetto: Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Richiesta di fissazione dell'*election day*.**TRASMESSA A MEZZO PEC**

All'Ill.mo Signor
Presidente della Repubblica
prof. Sergio MATTARELLA
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Al Preg.mo Signor
Presidente del Consiglio dei Ministri
dott. Matteo RENZI
PEC: presidente@pec.governo.it

Al Preg.mo Signor
Ministro dell'Interno
on. Angelino ALFANO
PEC: segreteria.ministro@pec.interno.it

e p.c. Al Preg.mo Signor
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
on. Enrico COSTA
PEC: affariregionali@pec.governo.it

Pregiatissimi,

la Regione del Veneto, che ho l'onore di rappresentare soprattutto in questo difficile momento storico, stanti anche le ben note, perduranti, avverse contingenze economiche, persegue da tempo l'obiettivo dell'acquisizione di un'autonomia differenziata.

Nel marzo di quest'anno ho formalmente richiesto al Governo l'avvio di un negoziato per un confronto serio sulle proposte di maggiore autonomia per il Veneto; è di questi ultimissimi giorni la conferma del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Enrico Costa, che la procedura negoziale avrà finalmente corso.

In attuazione della Legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014 e dell'incarico conferitomi dal Consiglio regionale del Veneto, intendo ora procedere all'indizione del referendum consultivo finalizzato a consentire agli elettori del Veneto di esprimersi, nei termini autorizzati dalla Corte costituzionale, circa l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Il Presidente



Sul punto la legge regionale, attenta alle esigenze di imprescindibile contenimento generale dei costi delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e nell'ottica consolidata di massimizzazione del risparmio della spesa, ha previsto che la data per lo svolgimento del referendum sia fissata – previa intesa con le competenti Autorità statali – in concomitanza con lo svolgimento delle altre consultazioni elettorali o referendarie di carattere nazionale.

Auspucando che la necessità di salvaguardia di una gestione attenta delle risorse pubbliche incontri la sensibilità istituzionale e politica delle più alte Rappresentanze dello Stato, sono a chiedere di voler consentire lo svolgimento abbinato del referendum consultivo dei cittadini del Veneto con il referendum popolare di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione della Riforma della Costituzione approvata lo scorso 12 aprile, secondo il principio dell'*election day*.

Colgo l'occasione per segnalare l'esigenza, data la ristrettezza dei termini presunti di svolgimento del Referendum costituzionale, di ricevere un cortese sollecito riscontro alla presente richiesta evidenziando che, qualora non dovessero giungere indicazioni in merito, la Regione dovrà comunque attivarsi per garantire il corretto e regolare svolgimento della consultazione referendaria, che comporterà necessariamente un aggravio di costi rispetto alle economie e ai risparmi conseguibili con l'*election day*.

Con i miei migliori saluti.

Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO



Doc. 14

Regione Lombardia

Prot. n. 279506/74.00.00.00.00

Venezia, 19.07.2016

Oggetto: Referendum consultivi sull'autonomia delle Regioni Veneto e Lombardia. Richiesta di fissazione dell'election day.

Preg.mo Signor
Dott. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri
PEC: presidente@pec.governo.it

Preg.mo Signor
On. Angelino Alfano
Ministro dell'Interno
PEC: segreteria.ministro@pec.interno.it

e, p.c. Ill.mo Signor
Prof. Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Preg.mo Signor
On. Enrico Costa
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
PEC: affariregionali@pec.governo.it

LORO SEDI

Pregiatissimi,

con precedenti note, Regione Lombardia e Regione del Veneto hanno, rispettivamente, avanzato richiesta di fissazione di un'unica data per lo svolgimento dei referendum consultivi regionali sull'autonomia e del referendum confermativo di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione della recente Riforma costituzionale, secondo il principio dell'election day.

La necessità di formalizzare dette richieste è discesa da imprescindibili esigenze di risparmio e di contenimento della spesa pubblica, che non possono non essere condivise e partecipate da tutti i livelli istituzionali, oltre che di garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Considerato che il principio di legalità impone il rispetto delle norme attualmente vigenti stabilite tanto dal Legislatore statale quanto dal Legislatore regionale, riteniamo di dover prendere atto della mancata disponibilità di Codeste Istituzioni a consentire lo svolgimento abbinato della consultazione referendaria nazionale e delle consultazioni referendarie regionali in un unico election day, come precedentemente richiesto, qualora non giunga alcun riscontro in tal senso alla Regione del Veneto e alla Regione Lombardia entro i primi giorni del mese prossimo.

Con i migliori saluti.

Luca Zaia

Roberto Maroni



Venezia, 21 settembre 2016

Prot. n. 356364/73 00.04/A.000

Caro Presidente,

come Ella ben sa, la Regione del Veneto intende indire la consultazione referendaria prevista dalla propria Legge n. 15/2014, ai sensi e nei limiti consentiti dalla sentenza n. 118/2015 della Corte costituzionale.

Adempiendo a un obbligo normativo, specifico (imposto dalla legge regionale) e di carattere generale (evitare, ove possibile, spese), Le avevo prospettato l'opportunità di abbinare, al referendum approvativo della riforma costituzionale, quello veneto sull'autonomia. La proposta non è stata accolta ed io mi accingo a por mano agli adempimenti d'ufficio.

Quanto al primo, vale a dire alla fissazione della data per la consultazione referendaria regionale, vi è un dato incontestabile: la netta distinzione che esiste tra referendum approvativo dello Stato e referendum consultivo della Regione Veneto. Tutto ciò, per i valori costituzionalmente tutelati, i contenuti, l'incidenza sull'ordinamento, l'operatività territoriale.

Ciò rilevato e considerato che il referendum dello Stato si svolge nell'anno in corso, la consultazione referendaria regionale, tenuto conto dei termini stabiliti dalla legge e delle capacità operative degli Uffici coinvolti, dovrà necessariamente aver luogo nel corso dell'anno 2017.

Quanto al secondo, vale a dire all'auspicato *confronto dialettico tra Stato e Regione Veneto* in ordine alle ulteriori funzioni e alle correlate risorse finanziarie da accordare al Veneto, la Regione è pronta a confrontare il proprio punto di vista con quello dello Stato, in un'ottica di leale collaborazione.

Allo scopo, mi permetto di proporLe, quale base del dialogo istituzionale, il documento inviatoLe con nota del 17 marzo u.s. (prot. n. 105924), che potrà essere accompagnato da successive indicazioni.

In tal senso Le sarò grato fin d'ora se disporrà che le persone e gli Uffici statali interessati formulino suggerimenti, idonei a orientare il lavoro che la Regione del Veneto si sta accingendo a compiere.

La ringrazio, con cordialità.

Luca Zaia

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al Preg.mo Signor
dott. Matteo RENZI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Roma

Il Presidente



REGIONE DEL VENETO



Doc. 16

Regione Lombardia

Li, 28 GEN. 2017

Prot.n. 34798 / 74.00.00.00

Oggetto: Referendum consultivi sull'autonomia delle Regioni Veneto e Lombardia. Ulteriore richiesta di fissazione dell'election day.

Preg.mo Signor
Presidente del Consiglio dei Ministri
On dott. Paolo Gentiloni
PEC: presidente@pec.governo.it

Preg.mo Signor
Ministro dell'Interno
Sen. dott. Marco Minniti
PEC: segreteria.ministro@pec.interno.it

e p.c.

Ill.mo Signor
Presidente della Repubblica
Prof. Sergio Mattarella
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Preg.mo Signor
Ministro per gli Affari regionali
On. dott. Enrico COSTA
PEC: affariregionali@pec.governo.it

Pregiatissimi,

con precedenti note, Regione Lombardia e Regione del Veneto hanno, rispettivamente, avanzato richiesta di fissazione di un'unica data per lo svolgimento dei referendum consultivi regionali sull'autonomia e del referendum confermativo di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione della recente Riforma costituzionale, secondo il principio dell'election day.

In data 19 luglio 2016 è stata inoltre inviata una lettera congiunta al Governo, in cui abbiamo chiesto di avere riscontro, in tempi brevi, alle precedenti richieste, ritenendo, in caso contrario, di dovere prendere atto della mancata disponibilità del Governo allora in carica a consentire lo svolgimento abbinato delle consultazioni referendarie in un unico giorno.

Purtroppo, nessuna nota è pervenuta dal Governo allora in carica.

Oggi, in considerazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale con cui sono stati dichiarate ammissibili due richieste di referendum abrogativo di carattere nazionale, nonché dell'imminenza delle prossime elezioni amministrative, siamo ancora una volta a chiedere che, in applicazione del principio dell'*election day*, si preveda di far coincidere la data del referendum regionale con la prossima consultazione referendaria nazionale o con le elezioni comunali, con conseguente notevole risparmio di spesa per tutte le Amministrazioni coinvolte.

Ciò, nella convinzione che la necessità di una gestione attenta delle risorse pubbliche non possa che incontrare la sensibilità di tutti i livelli istituzionali, in considerazione delle imprescindibili esigenze di risparmio e di contenimento della spesa pubblica del tutto evidenti nel contesto dell'attuale congiuntura economica.



REGIONE DEL VENETO



Regione Lombardia

Qualora non dovesse giungere una positiva risposta, comunque le Regioni dovranno attivarsi per assicurare il corretto e regolare svolgimento dei referendum regionali nella primavera prossima, con conseguente aggravio di costi per i cittadini rispetto alle economie che si potrebbero conseguire permettendo l'abbinamento delle consultazioni.

Con i nostri migliori saluti.

Luca Zaia

Roberto Maroni



Presidenza del Consiglio dei Ministri
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

27 FEB. 2017
PRST. N. 7/CAB

Caro Presidente,

come già anticipato in data 16 maggio 2016, in risposta alla tua nota del 17 marzo 2016, sono a confermarti la disponibilità del Governo ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all'art. 116 Cost., finalizzata ad individuare/delimitare i confini delle materie nell'ambito delle quali la differenziazione regionale sarebbe abilitata ad operare.

Abbiamo provveduto a trasmettere alle singole amministrazioni le proposte a suo tempo fatte pervenire dalla Regione Veneto ed abbiamo successivamente riunito i rappresentanti delle stesse amministrazioni, con i quali abbiamo individuato le opportune modalità con cui sviluppare il rapporto con la Regione.

Ritengo che ci siano le condizioni per un incontro proficuo in tempi brevi.

Attendo, pertanto, indicazioni circa una data anche per te conveniente.

Un caro saluto

Enrico Costa:co

Al Sig. Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 Venezia

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE DEL PRESIDENTE	
Data di arrivo	
DATA RICEVUTA	28 FEB. 2017
PROV.	8/1/178
PREL. AMMINISTRATIVO	INVIATO / FISCALITÀ



Al Ministro dell'Interno

Roma, 21 FEB. 2017

Onorevole,


faccio riferimento alla lettera del 28 gennaio scorso, con la quale è stata rappresentata, al Presidente del Consiglio dei Ministri e allo scrivente, l'opportunità di abbinare le consultazioni referendarie regionali, per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, con il referendum abrogativo di alcune norme del "Jobs Act", oppure con le prossime elezioni amministrative.

Al riguardo, desidero assicurare che provvederò a sottoporre, appena possibile, la questione all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, pur non sottacendo le difficoltà che potrebbero intervenire in ragione della complessità organizzativa dell'accorpamento di due procedimenti elettorali che presentano alcuni aspetti non perfettamente uniformi.

Cordiali saluti

un caro saluto

Marco Minniti



Dott. Luca ZAIA
Presidente della Regione Veneto
VENEZIA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Venezia, 16 MAR. 2017

Prot. nr. 10549574.00.000.00.00

Trasmissione mezzo PEC

Cristiano Rinaldi Costa,

rispondo alla Sua lettera del 17 febbraio 2017, con la quale, facendo seguito a una mia iniziativa del 17 marzo 2016, mi comunica la disponibilità del Governo "ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all'art. 116 Cost., finalizzata ad individuare/delimitare i confini delle materie nell'ambito delle quali la differenziazione regionale sarebbe abilitata ad operare".

Nel far mio l'invito, ho ritenuto necessario considerare la vicenda istituzionale nei suoi aspetti complessivi e in quelli più particolari: direi, operativi. E mi sono convinto - anche in seguito all'incontro svoltosi, tra Lei e me, nell'Aula Magna "Galileo Galilei" dell'Università di Padova, venerdì 3 febbraio u.s.- che abbiamo un unico dovere, tra l'altro costituzionale, di *leale collaborazione*.

I dati, di cui tenere conto, preliminarmente, sono i seguenti.

La Corte costituzionale, con la sent. n. 118/2015, ha ammesso il quesito di cui all'art. 2, 1° co., n. 1), della legge regionale n. 16/2014, il quale - scrive la Corte - "prevede che sia chiesto agli elettori regionali se vogliono che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia". Certo - soggiunge la Corte -, "manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dell'autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori. Non è men vero, però, che il tenore letterale del quesito referendario ripete testualmente l'espressione usata nell'art. 116, terzo comma, Cost. e dunque si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata". Come da Lei evidenziato nella nota del 16 maggio 2016, il solo quesito che ha superato il vaglio di costituzionalità, e ciò si deve ricavare dalla lettura della citata sentenza, è quello indicato dalla legge e non può essere modificato.

Se ciò non bastasse, è sempre il Giudice delle leggi a chiarire che "il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito dall'art. 116 Cost". Il che comporta, quale naturale conseguenza, che l'opinione del corpo referendario regionale possiede una caratterizzazione propria (infatti, appartiene alla democrazia diretta, non a quella rappresentativa, che riguarda Lei ed io), destinata a condizionare, dal punto di vista dell'indirizzo politico, sia la Regione sia lo Stato.

Il Presidente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Prot. 17/Gab.

Roma 15/03/2017

Caro Luca,

al fine di affrontare gli aspetti tecnici relativi al richiesto abbinamento dei referendum consultivi della Regione Lombardia e Veneto con le elezioni amministrative e il referendum nazionale, di cui alla lettera dei Presidenti Maroni e Zaia del 27 gennaio 2017, è convocata per venerdì 17 marzo alle 14.30 una riunione tecnica tra il Ministero dell'Interno, il Dipartimento Affari Regionali e le Regioni Lombardia e Veneto.

Un caro saluto

On. Avv. Enrico Costa

Al Presidente della Regione Veneto
Luca Zaia



Data **13 LUG. 2017** Protocollo N° **289.110/74.00.00.00.00** | Class.: | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: **Attuazione della Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto". Attività necessarie per la celebrazione del referendum.**

Al Preg.mo Signor
Ministro dell'Interno
Sen. Dott. Domenico Minniti
PEC: segreteria.ministro@pec.interno.it

e, p.c. All'Ill.mo Signor
Presidente della Repubblica
Prof. Sergio Mattarella
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Al Preg.mo Signor
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Dott. Paolo Gentiloni
PEC: presidente@pec.governo.it

Gentile Signor Ministro,

faccio seguito alla mia precedente nota dell'1 giugno 2017 (prot. n. 215071), con cui Le ho trasmesso copia del decreto n. 50 del 24 aprile 2017, di indizione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, fissato per domenica 22 ottobre p.v.

Come noto, si tratta di un referendum consultivo previsto da una specifica legge regionale – la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, recante appunto "*Referendum consultivo per l'autonomia del Veneto*" – che, con riferimento al referendum in questione, è stata ritenuta pienamente legittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 118 del 2015).

Già da mesi la Regione che mi pregio di rappresentare si è attivata per assicurare un'ordinata organizzazione del referendum – quale rilevante momento di partecipazione democratica – chiedendo, anche in considerazione della disponibilità da sempre manifestata da codesto Ministero e dalle Prefetture del Veneto in occasione delle precedenti consultazioni, di poter godere della collaborazione e dell'esperienza degli Uffici statali per la gestione del procedimento in parola.

Il Presidente



Purtroppo dette richieste (la prima richiesta formale risale al 13 giugno dello scorso anno) non hanno ricevuto alcun riscontro.

In assenza di un'Intesa con codesto Ministero e/o con le Prefetture del Veneto, la Regione ha provveduto e sta provvedendo ad organizzarsi autonomamente per gli aspetti rientranti nella sfera di propria competenza.

Va tuttavia rilevato che, per il regolare svolgimento del referendum, devono essere poste in essere alcune attività rientranti nella esclusiva sfera di competenza statale, tra le quali:

- l'emanazione di disposizioni ai Sindaci e ai responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni, quali Ufficiali di Governo, in merito alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- la tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, per il tramite delle Prefetture, del numero delle sezioni referendarie, dei seggi speciali (distinti per tipologia), del numero degli elettori per ciascun seggio e del numero degli elettori residenti all'estero;
- l'autorizzazione all'utilizzo della tessera elettorale, nonché alla consegna di quest'ultima ai nuovi elettori o agli elettori che abbiano esaurito gli spazi della precedente tessera, al fine di rendere possibile la certificazione dell'esercizio del diritto di voto;
- l'autorizzazione all'utilizzo del materiale di proprietà dello Stato strettamente occorrente per il regolare svolgimento delle operazioni di seggio, tra cui i timbri delle sezioni e le matite copiative;
- l'emanazione di disposizioni ai Sig.ri Prefetti circa la tutela dell'ordine pubblico con riferimento alla sicurezza del trasporto e della custodia delle schede di votazione ed in occasione delle operazioni di voto e di scrutinio.

Appare inoltre rientrare nell'ambito di competenza di codesta Amministrazione l'emanazione di disposizioni in materia di propaganda referendaria, fermi restando i poteri di vigilanza e controllo spettanti all'AGCOM ed al CORECOM Veneto sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 28 del 2000.

A supporto di quanto sopra evidenziato, mi corre l'obbligo di rappresentare due ordini di considerazioni:

- la prima, di ordine giuridico-normativo, è che la normativa regionale – la citata legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 e la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, cui la prima rinvia – richiama, per quanto dalla stessa non previsto, le disposizioni della legge statale (legge 25 maggio 1970, n. 532, sui referendum nazionali, che a sua volta, all'art. 50 rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del DPR 30 marzo 1957, n. 361, relativo all'elezione della Camera dei Deputati). Il procedimento referendario regionale risulta quindi normato, per effetto di rinvii legislativi tuttora vigenti, anche dalla normativa statale, senza che la Giunta



regionale possa autonomamente determinarsi per regolare diversamente l'organizzazione o lo svolgimento delle operazioni di voto o scrutinio;

- la seconda, di carattere amministrativo, è che in occasione dell'unico referendum regionale celebrato in Veneto – referendum regionale per l'abrogazione della legge regionale 19 gennaio 2001, n.1, recante interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, svoltosi il 6 ottobre 2002 – il Ministero dell'Interno ha assicurato tutti gli adempimenti necessari "per il regolare ed ottimale svolgimento della consultazione referendaria", autorizzando l'utilizzo della tessera elettorale, dei bolli di sezione, e impartendo, tramite le Prefetture, le necessarie disposizioni ai Comuni (si veda al riguardo la circolare di codesto Ministero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. n. 87/2002, del 22 luglio 2002).

Nel sottolineare che si tratta di adempimenti essenziali a garantire l'ordinato e regolare svolgimento del procedimento referendario, tanto che in assenza degli stessi potrebbe essere invalidata la consultazione, non posso che richiamare la necessità che detti aspetti siano definiti in tempi brevi, tali da consentire alla Giunta regionale di dare attuazione alle disposizioni di legge.

Le chiedo quindi cortesemente, signor Ministro, di poter avere risposta a questa mia entro la fine del mese di luglio.

Certo che soltanto attraverso la collaborazione di tutte le Istituzioni della Repubblica, a vario titolo competenti, potrà essere conseguito lo scopo, altamente civile, di un ordinato e corretto svolgimento della consultazione referendaria, resto in attesa di cortese riscontro e Le porgo i miei migliori saluti.

Dott. Luca Zaia



Al Ministro dell'Interno

Roma, 12 LUG. 2017

Caro Presidente,

faccio riferimento alla Sua lettera del 13 luglio scorso, relativa all'organizzazione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15.

Al riguardo desidero informarLa che le competenti articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'Interno assicureranno la propria collaborazione in ordine agli adempimenti compendati nell'unita scheda, al fine di contribuire all'ordinato e corretto svolgimento della consultazione in parola.

In relazione a tanto, verrà sensibilizzato il Prefetto di Venezia perché, in stretto raccordo con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, curi l'espletamento di tali incombenze in piena sinergia con i competenti Uffici regionali.

un caro saluto

Marco Minniti

Preg.mo dott. Luca ZAIA
Presidente della Regione Veneto
VENEZIA





Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

SCHEDA ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE INTERNO

TRASMISSIONI DATI DA PARTE DELLE PREFETTURE DEL VENETO ALLA REGIONE:

- numero sezioni normali;
- numero sezioni ospedaliere;
- numero uffici distaccati di sezione da costituire presso case di cura con meno di 100 posti-letto;
- numero seggi speciali da costituire presso case di cura da 100 fino a 200 posti-letto;
- numero seggi speciali da costituire presso luoghi di detenzione;
- numero elettori residenti all'estero;
- consistenza complessiva corpo elettorale (compreso gli elettori residenti all'estero).

ADEMPIMENTI MINISTERO INTERNO PER IL TRAMITE DELLE PREFETTURE DELLA REGIONE VENETO:

- revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- comunicazione delle liste elettorali articolate per sezioni;
- vigilanza sulla propaganda elettorale;
- tutela dell'ordine pubblico e presidio dei seggi elettorali;
- messa a disposizione degli edifici scolastici, quali sedi delle singole sezioni elettorali, in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PREFETTURE DELLA REGIONE VENETO:

- collaborazione con la Regione Veneto nei rapporti con i comuni e le Corti d'Appello per la nomina dei Presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione;
- supporto alla Regione Veneto ai fini della diffusione delle circolari ed istruzioni relative alla consultazione referendaria in parola.



Prefettura di Venezia

Prot. 1259/2016

Venezia, data protocollo

Al Sig. Presidente della Regione Veneto

Ai Sigg. Prefetti di Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Verona
Vicenza

Oggetto: Referendum regionale ai sensi della L.R. del Veneto 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e successive modificazioni. Schema d'intesa per la formalizzazione di una collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni referendarie.

^^^

Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette lo schema della "Intesa" tra Regione Veneto e le Prefetture del territorio regionale relativo all'oggetto, predisposto dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con preghiera di far conoscere, nel più breve tempo possibile, eventuali proposte di modifica del testo.

Al riguardo lo scrivente suggerisce la sostituzione del punto 5 con il seguente:

"5. Restano a carico della Regione Veneto:

- l'eventuale individuazione e predisposizione, in collaborazione con i Comuni, di un numero ridotto di sezioni elettorali accorpate in cui svolgere la consultazione referendaria;
- l'interlocuzione con i Comuni e le Corti d'Appello per la nomina, rispettivamente, dei componenti e dei Presidenti delle sezioni referendarie;
- la trasmissione, anche a mezzo di comunicazione elettronica, delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e di ogni materiale utile per lo svolgimento del referendum consultivo, ivi compresa la definizione di modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione."

Si ringrazia *cordialmente*

IL PREFETTO
Boffi

INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 27 DELLO STATUTO REGIONALE, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

TRA

Regione Veneto con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 Venezia, CF 80007580279 rappresentata dal Presidente di Regione Veneto nella persona di Luca Zaia

E

Prefetto di Venezia, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Veneto e gli altri Prefetti delle province del Veneto

Visto l'art. 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in quelle di organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali con legge statale approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

Visti gli artt. 25 e 27 dello Statuto della Regione Veneto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali";

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 e s.m.i. recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Veneto;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 315 del 15 marzo 2016 con la quale la Regione Veneto ha approvato la proposta per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, demandando al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum consultivo secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 15/2014 e s.m.i;

Visto il D.P.G.R n. 50 del 24 aprile 2017 con il quale il Presidente della Regione Veneto ha indetto il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n.15 del 19

giugno 2014, con il seguente quesito: “Vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

Considerato che con il citato decreto il Presidente della Giunta Regionale ha convocato i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle 23 dello stesso giorno;

Vista la nota prot. N. 289110 del 13 luglio con la quale il Presidente della Regione Veneto ha rappresentato la necessità di definire con il Ministero dell'Interno e/o le Prefetture del Veneto alcuni aspetti organizzativi del procedimento referendario rientranti nella sfera di competenza statale;

Richiamato il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;

Richiamato l'art. 30 comma 1, della legge regionale n. 2 del 1973, ai sensi del quale per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Ritenuto che, in applicazione del principio di leale collaborazione, appare necessario stipulare un'intesa per definire le modalità della collaborazione delle Prefetture del Veneto con la Regione per la gestione di alcuni adempimenti della consultazione referendaria;

INTESA

1. Il Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture della Regione Veneto, garantisce la collaborazione tecnico-organizzativa in merito:
 - a) alla tenuta, alla revisione straordinaria, alla messa a disposizione e utilizzo delle liste elettorali articolate per sezioni;
 - b) alla vigilanza sulla propaganda elettorale;
 - c) alla tutela dell'ordine pubblico e al presidio dei seggi elettorali;
 - d) alla messa a disposizione degli edifici scolastici e/o di ogni altro plesso, quali sedi delle singole sezioni elettorali, in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. La Regione Veneto sostiene gli oneri della realizzazione del referendum consultivo, provvedendo alla predisposizione degli atti e degli stampati e, altresì, al rimborso delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dai Comuni.
3. E' istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Veneto e delle Prefetture, coordinato dal Prefetto di Venezia in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, con il compito di provvedere a tutti gli aspetti applicativi e in particolare agli adempimenti di cui alla presente intesa.
4. Le Prefetture della Regione Veneto si impegnano:

- a) a comunicare alla Regione Veneto il numero delle sezioni elettorali da utilizzare per la consultazione referendaria, individuate dai comuni;
- b) a collaborare con la Regione Veneto nei rapporti con i comuni e le Corti d'Appello per la nomina dei Presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione;
- c) ad assicurare un supporto alla Regione Veneto ai fini della diffusione delle circolari ed istruzioni relative alla consultazione referendaria in parola.

5. Resta a carico della Regione Veneto:

- l'individuazione eventuale, a cura della Regione Veneto e in collaborazione con i Comuni, di un numero ridotto di sezioni elettorali accorpate in cui svolgere la consultazione referendaria;
- l'interlocuzione con i Comuni e le Corti d'Appello per la nomina, rispettivamente, dei componenti e dei Presidenti delle sezioni referendarie;
- fermo restando gli oneri di rimborso a favore dei Comuni a carico della Regione Veneto, la trasmissione, anche a mezzo di comunicazione elettronica, delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e ogni altro materiale utile per lo svolgimento del referendum consultivo, ivi compresa la definizione di modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione.

6. La Regione Veneto trasmette alle Prefetture, mediante circolare, le indicazioni in merito alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito l'organismo di raccordo di cui al punto 3, per il rimborso delle spese sostenute dalle Prefetture per la collaborazione di cui alla presente intesa.

Venezia, li

Il Prefetto di Venezia, in qualità di
Rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie

Il Presidente della Regione Veneto

Il Prefetto di Belluno

Il Prefetto di Padova

Il Prefetto di Rovigo

Il Prefetto di Treviso

Il Prefetto di Verona

Il Prefetto di Vicenza



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Altri Atti e Documenti

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014)

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO (1)

Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

2. Al termine del negoziato, e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore (2) della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.

3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine (3) il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo.

1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine (4) il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:

1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

[2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;

3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;

4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;

5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”] (5) .

2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto. (6)

Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie.

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all'articolo 1 si applicano le norme previste agli [articoli 15](#) (7) comma 2 ter e comma 2 quater, all'[articolo 17](#), all'[articolo 18](#), all'[articolo 19](#) e all'[articolo 20](#) della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23. (8)

2. Il referendum di cui all'articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle (9) elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale.

(10) La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.

2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all'articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie. (11)

Art. 3 bis - Campagna informativa. (12)

1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l'esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0004 "Consultazioni elettorali" del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:

a) le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U);

b) le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 023000/U);

c) le risorse allocate nell'upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);

d) le risorse allocate nell'upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" sono ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);

e) le risorse allocate nell'upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);

f) le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);

g) le risorse allocate nell'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).

(1) Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 26/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato le legittimità costituzionale del quesito n. 1 e la illegittimità

costituzionale, per contrasto con disposizioni statutarie e violazione di articoli della Costituzione dei quesiti n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

(2) Comma così modificato da comma 1 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “centoventi giorni dall’approvazione” con le parole “tre anni dall’entrata in vigore”.

(3) comma così modificato da comma 2 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso le parole “entro il termine di cui al comma 2”.

(4) Comma così modificato da comma 3 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso le parole “entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1”.

(5) Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1^a serie speciale n. 26/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato, con riferimento ai quesiti referendari dell’articolo 2, comma 1:

- quesito n. 1): non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto il quesito referendario ripete testualmente l’espressione usata nell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione cosicché per la Corte deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)»;

- quesiti n. 2) e 3): illegittimi costituzionalmente per contrasto con gli articoli 26, comma 4, lettera a) e 27, comma 3, dello Statuto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie, nonché per violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica e del limite delle leggi di bilancio come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di referendum ex articolo 75 della Costituzione;

- quesito n. 4): illegittimo costituzionalmente per violazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e quindi in contrasto con gli articoli 26, comma 4, lettera b) e 27, comma 3, dello Statuto i quali dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli “obblighi costituzionali”;

- quesito n. 5): illegittimo costituzionalmente in quanto volto ad annoverare la Regione Veneto accanto alle cinque Regioni a Statuto speciale già previste dall’articolo 116 della Costituzione, in violazione delle scelte fondamentali di livello costituzionale e quindi irrimediabilmente in contrasto con i citati articoli 26, comma 4, lettera b) e 27, comma 3, dello Statuto.

La Corte ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità relative agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, i quali, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo al quesito n. 1), unico quesito referendario per il quale, nel caso in cui fosse effettivamente attivata, può svolgersi la consultazione popolare regionale.

La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 67/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’intera legge, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto.

(6) Vedi deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155 ad oggetto “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo: “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il

riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43)." ed ordine del giorno approvato con deliberazione n. 154 del 15 novembre 2017 ad oggetto "Il consiglio regionale dà mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale."

(7) Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 che ha soppresso le parole "comma 2 bis,".

(8) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 che ha aggiunto alla fine le parole "Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23."

(9) Comma così modificato da comma 4 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso la parola "prime".

(10) Comma così modificato da comma 4 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole "successive alla data di entrata in vigore della presente legge." con le parole "o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale."

(11) Comma aggiunto da comma 2 art. 1 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7.

(12) Articolo inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7.

Legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 (BUR n. 23/2017) (Novellazione) – Testo storico

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15
“REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15
“Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.**

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 sono aggiunte le parole: *“Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.”*.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”.

**Art. 2 - Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15
“Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.**

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - Campagna informativa.

1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.”.

Art. 3 - Abrogazioni.

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: *“comma 2 bis,”* sono soppresse.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Sentenza **118/2015**

Giudizio

Presidente CRISCUOLO - Redattore CARTABIA

Udienza Pubblica del **28/04/2015** Decisione del **29/04/2015**

Deposito del **25/06/2015** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Legge della Regione Veneto 19/06/2014, n. 15; legge della Regione Veneto 19/06/2014, n. 16.

Massime:

Atti decisi: **ric. 67, 68/2014**

SENTENZA N. 118

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), e 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014, depositati in cancelleria il 2 settembre 2014 e iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto nonché l'atto di intervento di Indipendenza Veneta;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Ivone Cacciavillani e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e Alessio Morosin per l'associazione "Indipendenza Veneta".

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 23-28 agosto 2014 e depositato il successivo 2 settembre (reg. ric. n. 67 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto).

1.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che la legge impugnata autorizza il Presidente della Giunta regionale «ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto» (art. 1, comma 1); e prosegue (art. 2, comma 1), con una previsione ritenuta dal ricorrente "più propriamente normativa", autorizzando il Presidente della Regione, qualora il negoziato «non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1», vale a dire entro 120 giorni dall'approvazione della legge, «ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» in merito a cinque quesiti, elencati in altrettanti numeri del citato art. 2, comma 1.

La difesa statale richiama la giurisprudenza costituzionale per sostenere che il referendum consultivo regionale, pur essendo un prezioso strumento di partecipazione dell'elettorato, dovrebbe essere amministrato con particolare attenzione "laddove esso si presta ad essere utilizzato indebitamente come un mezzo di pressione sull'attività legislativa del Parlamento, influenzando negativamente sull'azione costituzionale e politica dello Stato". Ciò varrebbe soprattutto quando si tenti di far precedere tale consultazione a iniziative di riforma della Costituzione promosse dagli organi politici regionali: una manifestazione di volontà popolare, anteriore alla formazione delle scelte del legislatore, altererebbe l'ordine previsto nell'art. 138 Cost. e, quindi, l'equilibrio di un procedimento deliberativo accuratamente costruito dal Costituente.

1.2.– Ciò premesso, il Presidente del Consiglio articola censure distinte per i cinque quesiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge impugnata, iniziando a considerare quello di cui al numero 5): «Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?».

Ad avviso del ricorrente, una consultazione su tale quesito costituirebbe una forma di indebito avvio del procedimento di cui all'art. 138 Cost. per la revisione dell'art. 116 Cost., nel quale sono individuate nominativamente le Regioni a statuto speciale.

1.3.– Viene quindi considerato il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 1), della legge impugnata: «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?».

Il ricorrente riconosce che, "in qualche modo", il quesito si ispira all'art. 116, comma terzo, Cost., a norma del quale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti determinate materie, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost.

Tuttavia, la difesa statale rileva anzitutto che il quesito non fa riferimento alle specifiche materie previste all'art. 116, comma terzo, Cost.: pertanto, nella sua genericità, esso appare "gravemente elusivo" della cautela ritenuta necessaria dalla giurisprudenza costituzionale, "in quanto la prospettazione all'elettorato di un imprecisato incremento dell'autonomia (tanto più contestualmente al quesito 5 sulla

Regione a Statuto speciale) evoca la prospettiva di riforme molto ampie, suscitando un'aspettativa che non tiene conto del vincolo costituzionale”.

In secondo luogo, l'Avvocatura generale osserva che una consultazione su un quesito siffatto altererebbe il procedimento previsto nell'art. 116, comma terzo, Cost. Tale disposizione consentirebbe di “qualificare il previsto ampliamento dell'autonomia come una revisione costituzionale, sia pure su scala ridotta”; e ciò renderebbe “ancora più sensibile la formazione del contenuto della riforma rispetto alle suggestioni ed alle pressioni del voto popolare preventivo”. Tanto più perché il citato art. 116, comma terzo, individua nei rappresentanti politici della Regione e degli enti locali i soggetti legittimati a promuovere la riforma, evitando di coinvolgere direttamente gli elettori nella fase di avvio della proposta, in linea con un'impostazione per cui le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 Cost. (sentenza n. 496 del 2000).

1.4.– Infine, sono censurati congiuntamente, per la ritenuta comunanza di oggetto, i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 2), 3) e 4), della legge impugnata, formulati, rispettivamente, nei seguenti termini: «Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?»; «Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?»; «Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?».

La difesa statale richiama anzitutto l'art. 75 Cost. e gli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto. A norma del comma 4, lettere a) e b), del citato art. 26, non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione, né delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei. A norma del comma 3 del successivo art. 27, non è ammesso referendum consultivo, tra l'altro, nei casi previsti dall'art. 26, comma 4. Dalle previsioni statutarie e costituzionali citate, ad avviso della difesa erariale, emergerebbe un principio generale di inammissibilità dei referendum, anche consultivi, su leggi tributarie e di bilancio, o che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei.

La stessa difesa erariale rimarca poi le competenze legislative spettanti allo Stato con riguardo al proprio sistema tributario e alla perequazione finanziaria, in via esclusiva (art. 117, comma secondo, lettera e, Cost.), nonché con riguardo ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anche in relazione ai tributi e alle entrate proprie delle autonomie territoriali e alla compartecipazione di queste ultime al gettito di tributi erariali (art. 119, comma secondo, Cost.). Riportandosi alla giurisprudenza costituzionale, il ricorrente enfatizza il ruolo imprescindibile del legislatore statale e dei suoi interventi per l'attuazione del sistema finanziario di cui all'art. 119 Cost. e, segnatamente, per il pieno esplicarsi delle potestà legislative regionali, anche con riguardo ai tributi propri. Pertanto, conclude il Presidente del Consiglio dei ministri, in questo ambito le Regioni, come non potrebbero legiferare, così neppure potrebbero indire un referendum, attribuendo all'elettorato regionale la facoltà di pronunciarsi in una materia interdotta in ambito nazionale dall'art. 75 Cost. e riservata dagli artt. 117 e 119 Cost. al legislatore statale.

Sarebbero altrimenti violati gli stessi artt. 3 e 5 Cost., dato che si intenderebbe attribuire “ai cittadini veneti una legittimazione ad esprimersi in materia non consentita a tutti gli altri cittadini italiani”, mettendo a repentaglio l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, in particolare per la prevedibilità di “movimenti che, anziché alimentare la solidarietà sociale, possono suscitare tendenze centrifughe o pretese egoistiche nella politica economica”.

2.– Il Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della stessa, si è costituito in giudizio con atto depositato (in copia trasmessa via fax e dichiarata conforme all'originale) il 2 ottobre 2014 e (in originale) il 9 ottobre 2014, chiedendo che le questioni siano rigettate.

2.1.– Richiamati i passati tentativi, rimasti senza successo, da parte della Regione Veneto di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, Cost., la difesa regionale riassume i contenuti della legge impugnata. In particolare, sottolinea come in tale legge sia previsto che il Presidente della Giunta proponga al Consiglio regionale «un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato» e presenti un «un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto» (art. 2, comma 2). È altresì previsto che il referendum sia indetto «previa intesa con le competenti autorità statali», sulla base di «apposita convenzione con il Ministero dell'Interno», affinché la consultazione avvenga in concomitanza con la prima tornata di elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o di quello nazionale o di elezioni regionali, con determinazione e ripartizione delle spese relative ad adempimenti comuni, nonché definendo le modalità di pagamento delle spese a carico della Regione (art. 3, comma 2). In sintesi, osserva la difesa della Regione Veneto, quest'ultima, con le disposizioni richiamate, avrebbe «individuato nello Stato il suo interlocutore imprescindibile».

2.2.– La difesa regionale, replicando alle argomentazioni del ricorso, osserva che – quali che siano le aspettative degli elettori – la legge impugnata è rispettosa delle prerogative del Parlamento, anche in virtù del carattere puramente consultivo del referendum da essa previsto.

Consapevole delle precedenti decisioni di questa Corte in merito ad analoghe iniziative referendarie regionali – sentenze n. 496 del 2000, n. 470 del 1992 e n. 256 del 1989 –, la Regione richiama varie critiche dottrinali a queste pronunce, critiche che hanno evidenziato come la Corte si sia ispirata a una visione politica sospettosa del libero esprimersi di autonome forze popolari e ansiosa di creare protezioni artificiali per l'esercizio del potere da parte di una classe politica nazionale, la quale risulterebbe incapace di conciliare realisticamente l'unità nazionale con le crescenti rivendicazioni delle autonomie locali. La difesa regionale invita, pertanto, la Corte costituzionale a dimostrarsi, una volta di più, capace di aggiornare la propria giurisprudenza, affrancandosi da esagerate paure per ipotetici rischi di «plebiscitarismo».

D'altra parte, osserva la resistente, tale giurisprudenza sarebbe stata elaborata «in tempi risalenti», anteriori «alla crisi istituzionale in atto», nonché alla riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). In proposito, si osserva che la democrazia rappresentativa è in crisi; che lo stesso procedimento legislativo parlamentare è alterato, sotto più profili; che «escludere l'ammissibilità del referendum consultivo regionale, perché si crede che possa essere compromesso l'ordine costituzionale e politico dello Stato» (sentenza n. 256 del 1989), equivale a risolvere a priori, in nome di concezioni realistiche (fattuali) dell'indirizzo politico, il problema della conoscenza degli orientamenti di un corpo referendario, anche parziale», i cui pronunciamenti potrebbero peraltro essere contrastati ex post dal Parlamento e dal Governo, se ritenessero minacciate le proprie attribuzioni.

2.3.– Con riguardo alla prospettata lesione dell'art. 5 Cost., la parte resistente ricorda come nella stessa giurisprudenza costituzionale si affermi che la partecipazione delle popolazioni locali a fondamentali decisioni che le riguardano costituisce un principio generale, connaturale alla forma di democrazia pluralista accolta nella Costituzione, nonché alla posizione di autonomia ivi riconosciuta agli enti territoriali (sentenza n. 496 del 2000). Inoltre, sottolinea che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che ciascuna Regione e la relativa popolazione hanno un interesse qualificato ai contenuti di riforme che investono lo stesso impianto dello Stato regionale e l'ordinamento delle competenze regionali (sentenza n. 470 del 1992). Del resto, le Regioni sono enti esponenziali e rappresentativi degli interessi delle comunità di riferimento, che possono tutelare anche in forme che si proiettano oltre il territorio regionale, con vocazione generale (sentenza n. 829 del 1988). Pertanto, l'iniziativa assunta con la legge impugnata sarebbe compatibile con il ruolo costituzionale della Regione e rispetterebbe pienamente il principio di leale collaborazione, dal quale sarebbe anzi legittimata.

2.4.– Più specificamente, non sarebbero violati l'art. 3, né gli artt. 116, 117 e 119 Cost., perché sono rispettate le attribuzioni degli organi statali e perché ciascuna Regione può assumere iniziative analoghe.

Né sarebbe violato l'art. 5 Cost., perché esso pone, oltre al principio unitario, "quello pluralistico, che attenua, per definizione, le rigidità del primo, ove venisse inteso in senso monistico e limitativo dell'art. 21 Cost."

2.5.– Da ultimo, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza di qualunque violazione, "che non sia meramente astratta", della Costituzione, sul rilievo che "la Regione Veneto non ha attivato, in concreto, alcune delle iniziative previste dalla legge: né il negoziato né il referendum consultivo, condizionanti il voluto del Consiglio regionale".

3.– Con memoria depositata il 3 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha reiterato gli argomenti esposti nel ricorso. In replica al riferimento della difesa regionale all'art. 21 Cost., il ricorrente ha osservato che il referendum consultivo non attiene tanto alla libertà di espressione dei cittadini, quanto ai poteri dell'ente regionale di "formalizzare una proposta predefinita in funzione di un confronto della Regione con il Governo dello Stato che altera gli equilibri previsti dal Costituente": la vis peculiare del referendum starebbe proprio nella sua formalizzazione, che gli consente di raccogliere lo scontento degli elettori regionali e, in particolare, di rivolgerlo come strumento di condizionamento nei confronti dei rappresentanti che quegli stessi cittadini hanno eletto al Parlamento. Pertanto, dopo avere ribadito i limiti già esplicitati dalla giurisprudenza costituzionale al referendum consultivo regionale, e peraltro "[s]enza [...] negare minimamente l'interesse delle Regioni alle riforme che le riguardano, né la loro vocazione generale, né il valore della leale collaborazione", la difesa erariale insiste per l'accoglimento del ricorso.

4.– A sua volta la difesa regionale, con memoria depositata anch'essa il 3 aprile 2015, insiste nelle proprie conclusioni, aggiungendo che la distinzione tra Regioni a statuto speciale e ordinario non deve essere intesa in modo troppo rigido. Ferma restando la diversa natura dei due tipi di statuti, la resistente osserva che la Regione Veneto avrebbe una posizione "assolutamente peculiare" nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario, perché solo il suo statuto – sia nella versione originaria di cui alla legge 22 maggio 1971, n. 340 (Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto), sia nella versione vigente – conterrebbe, all'art. 2, riferimenti al popolo veneto, alle sue prerogative di autogoverno e alla sua identità. Il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 concernerebbe non la condizione propria delle cinque già esistenti Regioni a statuto speciale, bensì una "collocazione differenziata" della Regione Veneto "nel novero delle 15 Regioni a Statuto ordinario", nei termini delineati dagli altri quattro quesiti.

Quanto al primo di essi, la difesa regionale osserva che le ulteriori forme di autonomia ivi menzionate sarebbero esemplificate dal secondo e dal terzo quesito, orientati a un regime finanziario analogo a quella delle due Province autonome comprese, come parte del Veneto, nel bacino dolomitico. Anche il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 4), altro non sarebbe che la pretesa di una facoltà di scelta regionale in merito a "cespiti tributari" parimenti regionali.

5.– Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 23-28 agosto 2014 e depositato il successivo 2 settembre (reg. ric. n. 68 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 5, 81, terzo comma, 114, 138 e 139 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto).

5.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ripercorre i contenuti della legge regionale impugnata, la quale prevede l'indizione di «un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? S[i] o no?"» (art. 1, comma 1). La stessa legge detta altresì norme in tema di svolgimento della consultazione (art. 1, commi 2, 3 e 4) e propaganda (art. 2). Infine, rileva la difesa dello Stato, l'art. 3 della legge impugnata prescrive che il Presidente del Consiglio regionale e quello della Giunta regionale del Veneto si attivino, «con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle

procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale» (comma 1); e che gli stessi organi tutelino «in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione» (comma 2).

5.2.– Nel denunciare la violazione dell'art. 138 Cost., il ricorrente si riporta alla sentenza n. 496 del 2000, per sostenere come la funzione di propulsore dell'innovazione costituzionale sia attribuita dalla disposizione citata principalmente alla rappresentanza politico-parlamentare, “ritenendo che sia questa la sede in cui la proposta di riforma possa essere meglio elaborata, approfondita e condivisa”. Il voto popolare, invece, potrebbe esprimersi solo a posteriori, nella forma del referendum di cui al citato art. 138 Cost., “anche perché il referendum preventivo, pur non avendo carattere vincolante, può avere un'influenza notevole come strumento di pressione sugli organi politici ed è più esposto al rischio di una scelta non razionale perché legata a situazioni contingenti”. Del resto, se si consentisse solo a una parte dei cittadini di votare una seconda volta sulla stessa proposta di riforma, si incorrerebbe in una contraddizione concettuale, o meglio in una contrapposizione tra il popolo italiano e un “altro” popolo, già diviso e distinto.

5.3.– Sul piano sostanziale, è denunciata una “gravissima lesione del principio costituzionale dell'unità della Repubblica” e quindi dell'art. 5 Cost. Benché l'unità non escluda affatto l'autonomia, è appunto solo in termini di autonomia che l'art. 114 Cost. fa riferimento alle Regioni, mentre la sovranità – cui fa riferimento l'art. 1, comma 1, della legge in questione – “è un valore fondante della Repubblica unitaria che nessuna riforma può cambiare senza distruggere l'identità stessa dell'Italia”. Nemmeno vengono in rilievo, nel caso, i dubbi su tale nozione esaminati nella sentenza n. 365 del 2007, allorché la Corte si soffermò sulle caratteristiche che possono connotare le entità territoriali componenti di uno Stato federale, a causa della loro preesistente qualità sovrana. Nella stessa occasione, d'altra parte, la Corte confermò che, nella propria struttura essenziale, la sovranità dello Stato non è stata scalfita né dall'integrazione sovranazionale, né dall'affermazione del regionalismo.

5.4.– La violazione della sovranità è denunciata anche in relazione all'art. 4 (recte: all'art. 3) della legge reg. Veneto n. 16 del 2014, giacché “dall'unità ed indivisibilità della Repubblica discende l'attribuzione esclusiva ai suoi organi del potere di rappresentare in sede internazionale i diritti e gli interessi di tutti i cittadini”. La volontà di una parte del popolo di cercare una tutela speciale e distinta in ambito internazionale, “scavalcando gli organi di governo del proprio Paese”, equivarrebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, a una volontà di separazione.

5.5.– Da ultimo, il ricorso censura, per violazione del vigente art. 81, comma terzo, Cost., l'art. 4 della legge reg. n. 16 del 2014, il quale prevede la copertura degli oneri per l'attuazione della legge stessa, quantificati in 14 milioni di euro, mediante entrate «provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini ed imprese», introitate all'unità previsionale di base (UPB) E0147 del bilancio 2014 («Altri introiti»). Tale copertura non corrisponderebbe ad alcuna delle modalità di cui all'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e avrebbe carattere non certo, ma puramente ipotetico. Lo stanziamento di cui alla citata UPB sarebbe peraltro incapiente.

6.– Il Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della stessa, si è costituito in giudizio con atto depositato (in copia trasmessa via fax e dichiarata conforme all'originale) il 2 ottobre 2014 e (in originale) il 9 ottobre 2014, chiedendo che le questioni siano rigettate.

6.1.– Secondo la difesa regionale, la consultazione prevista nella legge in questione non sarebbe altro che “un sondaggio formalizzato”, i cui esiti sono imprevedibili, che interroga gli elettori veneti “circa la scelta oppure no dell'indipendenza”. Il legislatore regionale porrebbe “su un piano di assoluta parità chi è favorevole oppure no”. Il senso dell'iniziativa sarebbe proprio quello di stimolare una informata e libera manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost., da parte di cittadini i quali, peraltro, siano disposti a sobbarcarsi i relativi oneri.

La legge reg. Veneto n. 16 del 2014 costituirebbe l'epilogo di una lunga serie di iniziative, risalenti all'unificazione d'Italia, orientate nel senso dell'autonomismo, come adeguamento delle strutture pubbliche alla molteplicità delle condizioni del Paese, del vero e proprio separatismo, o comunque della contrapposizione politica all'autorità centrale. Ricordato come, anche di recente, analoghe iniziative di

consultazione popolare abbiano suscitato reazioni differenti in diversi ordinamenti europei, la difesa regionale sostiene che solo ragioni ideologiche potrebbero portare a negare la legittimità di consultazioni come quella oggetto della legge impugnata.

6.2.– Sottolineata l'assenza di precedenti specifici e di disposizioni costituzionali esplicite, la difesa regionale invita la Corte ad adottare, nella lettura dell'art. 5 Cost., un'impostazione ispirata al ruolo della persona nella sua concretezza e soggettività storica. Proprio la persona dovrebbe essere considerata come "dato costitutivo presupposto dall'iniziativa tradottasi nella legge regionale n. 16/2014": la consultazione ivi prevista andrebbe concepita come una manifestazione di pensiero da parte di coloro che vi parteciperanno; essa sarebbe tutelata dall'art. 21 Cost., non interferirebbe affatto con le prerogative del Parlamento, né rappresenterebbe di per sé – nell'incertezza sull'esito del referendum, rispetto alle cui alternative la Regione è, come detto, neutrale – un atto di separazione del Veneto.

6.3.– Pertanto, non sarebbe violato l'art. 138 Cost., considerato che la consultazione in questione sarebbe una mera manifestazione del pensiero degli elettori, né l'art. 5 Cost., giacché "il puro e semplice, eventuale dissenso, rispetto a quel che è codificato a proposito dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, è inidoneo a produrre anche la più tenue delle alterazioni dell'ordine costituzionale". Per lo stesso motivo, la sovranità dello Stato non sarebbe intaccata, né l'art. 114 Cost. violato. Quanto all'art. 81 Cost., il finanziamento delle spese previste non sarebbe riversato sulla Regione: "[s]e privati e imprese non elargiranno alcunché, tutto si tradurrà in un nulla di fatto".

6.4.– A tale ultimo proposito, con riguardo alla censura statale incentrata sul carattere puramente ipotetico della copertura finanziaria, la difesa ribatte che, se così fosse e se, in mancanza delle previste elargizioni, la legge regionale fosse destinata a rimanere un "flatus vocis", non si sarebbe concretizzata alcuna violazione effettiva della Costituzione e, pertanto, il ricorso risulterebbe inammissibile.

7.– Con atto depositato il 2 ottobre 2014, è intervenuta nel giudizio la associazione "Indipendenza Veneta", affermando di avere quale propria finalità istituzionale la creazione "di una nuova entità statale, la nuova Repubblica Veneta", e di avere dato impulso politico alla legge regionale in questione.

8.– Con memoria depositata il 3 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione, riportandosi alla giurisprudenza costituzionale relativa all'intervento dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre ribadito gli argomenti esposti nel ricorso, sottolineando che, come risulta dai precedenti, il referendum previsto nella legge regionale in questione è cosa diversa da una libera manifestazione del pensiero dei cittadini: si tratterebbe, invece, della "promozione da parte dell'Ente regionale di un'iniziativa formalizzata in un testo di legge mirante a dissolvere l'unità del Paese ed a negare la sovranità dello Stato per rivendicarla a se stessa". Il ricorso mira, appunto, a "evitare che il popolo venga chiamato ad esprimere una volontà conflittuale con i valori costituzionali, ed anzi proprio con i valori fondanti dell'unità e della sovranità". Pertanto, sussisterebbe il denunciato contrasto con gli artt. 5, 114 e 138 Cost., nonché con l'art. 81 Cost., "poiché l'intendimento di non procedere al referendum in mancanza di finanziamento non è nella legge e dunque non ne vanifica il contenuto".

9.– Con memoria parimenti depositata il 3 aprile 2015, anche la Regione Veneto ha insistito negli argomenti e nelle conclusioni già formulate. Premessi ulteriori rilievi sulla situazione generale che farebbe da sfondo alla legge censurata, sulle istanze che essa vorrebbe interrogare, nonché sulla necessità di considerare realisticamente l'una e le altre, la Regione ribadisce che "il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto è privo di qualunque 'profilo di pericolo', dato che si risolve in una pura e semplice manifestazion[e] di pensiero (ex art. 21 Cost.), che sarà liberamente valutata dalle istituzioni che ne hanno competenza".

La Regione conclude chiedendo che la Corte rigetti il ricorso, riconoscendo il carattere "non lesivo della Costituzione" della legge reg. Veneto n. 16 del 2014, o la "carezza attuale di interesse all'impugnativa da parte dello Stato", salvi eventuali conflitti di attribuzione in relazione a futuri atti applicativi; o ancora chiarendo, in via interpretativa, "quale è, a suo parere, l'ambito della operatività della legge regionale n. 16/2014 conforme a Costituzione".

Considerato in diritto

1.– Con due ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014 e depositati il 2 settembre 2014 (reg. ric. n. 67 e n. 68 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente, della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all'art. 4 della legge stessa, in riferimento all'art. 81 Cost.

2.– I giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente, perché implicano la soluzione di questioni almeno in parte analoghe per argomenti, parametri e contenuti delle leggi impugnate (ex plurimis, sentenze n. 209 del 2014, n. 228 e n. 141 del 2013).

3.– Deve essere confermata l'ordinanza, deliberata nel corso dell'udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento, nel giudizio avente ad oggetto la legge reg. Veneto n. 16 del 2014, dell'associazione "Indipendenza Veneta".

Il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione, infatti, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013).

Non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione relativi all'intervento di terzi nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002).

4.– La difesa della Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, per carenza di attuale lesività delle leggi impugnate, giacché le previste consultazioni popolari non si sono ancora tenute e neppure si sono verificati i presupposti per il loro svolgimento: né il negoziato preliminare con il Governo, di cui all'art. 1 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014, né la raccolta di elargizioni private destinate a sovvenzionare la consultazione, di cui all'art. 4 della legge reg. Veneto n. 16 del 2014.

L'eccezione non è fondata.

A prescindere da qualsiasi considerazione sul comportamento concretamente tenuto dalla Regione riguardo all'attuazione delle leggi impugnate (peraltro avviata, per quanto riguarda la legge reg. Veneto n. 16 del 2014, con deliberazioni della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 1331, e 23 settembre 2014, n. 1709), deve osservarsi che il giudizio promosso in via principale dallo Stato avverso una legge regionale (e, similmente, dalla Regione avverso una legge dello Stato) ha ad oggetto il testo legislativo, indipendentemente dagli effetti concretamente prodotti. La brevità del termine entro il quale deve essere promosso il ricorso – sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto regionale o statale, ai sensi dell'art. 127 Cost. – connota questo tipo di giudizio come un giudizio successivo e astratto: successivo, perché verte su un atto già perfezionato e pubblicato; astratto, perché si instaura in un momento in cui l'applicazione dell'atto può non avere avuto ancora luogo, specie nei casi in cui essa richieda lo svolgimento di procedimenti complessi o l'istituzione di nuove strutture organizzative. Pertanto, la pubblicazione di una legge, che, come nel caso in esame, si ritenga eccedere dalle competenze costituzionali della Regione, ne consente l'impugnazione da parte dello Stato, a prescindere dalla produzione di effetti concreti e dalla realizzazione di conseguenze pratiche (sentenze n. 45 del 2011, n. 407 del 2002, n. 332 del 1998).

5.– Nel merito, occorre anzitutto ribadire che non v'è dubbio che le questioni di interesse della comunità regionale, su cui la Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, possono riguardare anche ambiti che superano i confini delle materie e del territorio regionale, fino a intrecciarsi con la dimensione nazionale (sentenze n. 496 del 2000, n. 470 del 1992, n. 256 del 1989). Tuttavia, l'esistenza di un tale interesse qualificato non abilita la Regione ad assumere iniziative – anche di consultazione popolare – libere nella forma o eccedenti i limiti stabiliti in virtù di previsioni costituzionali.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, è giuridicamente erroneo equiparare il referendum consultivo a un qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini, coordinati tra loro. Il referendum è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge sempre all'intero corpo elettorale (o alla relativa frazione di esso, nel caso di referendum regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di carattere normativo. Per questo, i referendum popolari, nazionali o regionali, anche quando di natura consultiva, sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa.

6.– La disciplina dei referendum regionali ha la propria sede nello statuto regionale, secondo quanto previsto dall'art. 123 Cost. Nell'esercizio dell'autonomia politica a essa accordata da tale disposizione (sentenza n. 81 del 2012), da svolgere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione (ex multis, sentenze n. 81 e n. 64 del 2015), ciascuna Regione può stabilire forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sui propri atti; può introdurre tipologie di referendum anche nuove rispetto a quelle previste nella Costituzione (sentenza n. 372 del 2004); può pure coinvolgere in tali consultazioni i soggetti che prendano parte consapevolmente e stabilmente alla vita della comunità, ancorché non titolari del diritto di voto e della cittadinanza italiana (sentenza n. 379 del 2004).

Naturalmente, una volta che siano state formalizzate, le scelte statutarie si impongono alla successiva attività regionale, anche legislativa, atteso il carattere fondamentale dello statuto regionale (sentenza n. 4 del 2010) e il suo rapporto con le leggi regionali, disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, sia di competenza (sentenza n. 188 del 2011).

La Regione Veneto si è data un nuovo statuto con la legge reg. statutaria n. 1 del 2012, che regola i referendum regionali agli artt. 26 e 27.

All'art. 27 è disciplinata «l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio» ed al comma 3 del medesimo articolo sono richiamati i limiti stabiliti per i referendum abrogativi regionali all'art. 26, commi 4 e 5, che si debbono pertanto applicare anche ai referendum consultivi. In relazione ai motivi di ricorso formulati dall'Avvocatura generale dello Stato, rileva in particolare l'art. 26, comma 4, lettere a) e b), ai sensi del quale non sono ammessi referendum regionali in merito alle leggi tributarie e di bilancio e ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle leggi e agli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei. È bene sottolineare che, nella parte in cui richiede il rispetto degli obblighi costituzionali, lo statuto non fa che ripetere quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i referendum regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 496 del 2000, n. 470 del 1992).

7.– Ciò chiarito, deve dichiararsi fondata la questione avente ad oggetto la legge reg. Veneto n. 16 del 2014 per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost.

7.1.– Questa legge prevede (art. 1) l'indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, di «un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? S[ì] o No?”». Spetta al Consiglio regionale

determinare la data della consultazione, alla quale possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali dei Comuni regionali. «La proposta soggetta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» (art. 1, comma 2).

L'art. 2 riguarda le procedure per la votazione e la proclamazione del risultato, nonché la propaganda e, tra l'altro, estende le «facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati promotori di referendum» anche alle associazioni interessate alla «espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione».

L'art. 3 prevede che il Presidente della Giunta e quello del Consiglio regionale, «con ogni risorsa a disposizione» degli organi presieduti, avviino relazioni istituzionali «che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale»; e demanda a entrambi i Presidenti il compito di «tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione».

L'art. 4 quantifica gli oneri per la consultazione e ne prevede la copertura attraverso erogazioni liberali e donazioni da parte di «cittadini ed imprese».

7.2.– Il referendum consultivo previsto all'art. 1 non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai referendum regionali secondo la giurisprudenza costituzionale sopra citata, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost.

L'unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988). Indubbiamente, come riconosciuto anche da questa Corte, l'ordinamento repubblicano è fondato altresì su principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, oltre che l'apertura all'integrazione sovranazionale e all'ordinamento internazionale; ma detti principi debbono svilupparsi nella cornice dell'unica Repubblica: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» (art. 5 Cost.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in termini di sovranità, né permettono che i loro organi di governo siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 306 e n. 106 del 2002). A maggior ragione, gli stessi principi non possono essere estremizzati fino alla frammentazione dell'ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Una iniziativa referendaria che, come quella in esame, contraddica l'unità della Repubblica non potrebbe mai tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si pone perciò extra ordinem.

7.3.– Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

8.– È altresì impugnata la legge reg. Veneto n. 15 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 Cost., nonché agli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto, che si intendono richiamati in relazione all'art. 123 Cost.

8.1.– L'art. 1, comma 1, della legge prevede un «negoziato» tra il Presidente della Giunta regionale e il Governo, allo scopo di «definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto».

Qualora tale negoziato «non giunga a buon fine» entro centoventi giorni dall'approvazione della legge, il Presidente della Giunta «è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» (art. 2, comma 1), in merito a cinque quesiti: «1) “Vuoi che alla

Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"; 2) "Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?"; 3) "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?"; 4) "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?"; 5) "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?"».

L'art. 2, comma 2, prevede poi che, nel caso in cui alla consultazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta debba proporre al Consiglio regionale «un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato» e presentare «un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto».

L'art. 3 dispone in merito alle procedure referendarie, prevedendo tra l'altro che la consultazione sia indetta in concomitanza con le prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, o con le prime elezioni regionali, «previa intesa con le competenti autorità statali». L'art. 4 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge e dispone in merito alla loro copertura.

8.2.– Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri chiede l'annullamento della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 nella sua interezza, ma i suoi motivi si concentrano esclusivamente sull'art. 2, comma 1, articolandosi in una pluralità di censure rivolte partitamente nei confronti dei quesiti referendari ivi contemplati al numero 1), ai numeri da 2) a 4) e al numero 5). Nessun argomento autonomo è sviluppato nei confronti delle altre disposizioni della legge impugnata; del resto, esse sono tutte connesse e meramente strumentali alle previste consultazioni; il che peraltro non comporta l'inammissibilità del ricorso, considerata appunto la complessiva omogeneità della legge in questione (ex plurimis, sentenze n. 160 del 2012, n. 300 e n. 246 del 2010).

Pertanto, occorre esaminare separatamente le singole questioni sollevate in merito ai cinque quesiti referendari.

8.3.– Come già rilevato, l'art. 2, comma 1, numero 1), prevede che sia chiesto agli elettori regionali se vogliono «che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia».

La questione relativa a tale quesito non è fondata.

La domanda da sottoporre agli elettori evoca il disposto dell'art. 116, terzo comma, Cost., a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Nonostante il richiamo testuale implicito all'art. 116, terzo comma, Cost., il ricorrente ritiene che il referendum contrasti con la citata disposizione costituzionale sotto due profili: anzitutto perché sarebbero pretermessi le condizioni e i limiti, segnatamente di materia, indicati tassativamente dall'art. 116, terzo comma, Cost., per il conferimento di tali forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia; in secondo luogo, perché lo speciale procedimento legislativo previsto dalla disposizione costituzionale non permetterebbe l'introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale.

Vero è che manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dell'autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori. Non è men vero, però, che il tenore letterale del quesito referendario ripete testualmente l'espressione usata nell'art. 116, terzo comma, Cost. e dunque si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata; cosicché deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», come esplicitamente stabilito nelle suddette disposizioni costituzionali. Così interpretato, il quesito referendario non prelude a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti e pertanto, sotto questo profilo, la censura non è fondata.

Quanto al secondo profilo, occorre osservare che non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento di cui all'art. 116, commi terzo e quarto, Cost., che pertanto potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato. Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale richiede l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione stessa.

Il referendum oggetto della disposizione impugnata precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto. Lo stesso atto regionale di iniziativa di cui al citato art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito. Né d'altra parte la consultazione popolare, qualora avvenisse, consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali. Anche sotto questo profilo, dunque, la questione non è fondata.

8.4.– Per quanto riguarda i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 2), 3) e 4), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014, le censure sono fondate per violazione degli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 123 Cost.

I quesiti di cui ai numeri 3) e 2), rispettivamente, delineano un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai «cittadini veneti», sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla Regione e, nella parte incamerata dalla «amministrazione centrale», dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale «in termini di beni e servizi». Il referendum e le conseguenti iniziative degli organi rappresentativi della Regione previste dalla legge impugnata riguardano pertanto la destinazione del gettito derivante dai tributi esistenti e ne prospettano la distrazione di una cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo vantaggio della Regione Veneto e dei suoi abitanti.

Così facendo i due quesiti interferiscono palesemente con la materia tributaria e perciò contrastano con gli artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, dello statuto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie.

Non meno incisiva è la violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, nonché del limite delle leggi di bilancio, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di referendum ex art. 75 Cost., valevole come canone interpretativo anche dell'analogica clausola statutaria (ex plurimis, sentenze n. 6 del 2015, n. 12 del 2014, n. 12 del 1995 e n. 2 del 1994).

I quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica. Pertanto, i due quesiti investono in pieno non già le singole manovre di bilancio, o determinate misure in esse ricomprese, ma alcuni elementi strutturali del sistema nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all'interno della Repubblica, nonché l'unità giuridica ed economica di quest'ultima. Così facendo, i quesiti si pongono in contrasto con principi di sicuro rilievo costituzionale ed entrano nel cuore di una materia in cui lo stesso statuto regionale, in armonia con la Costituzione, non ammette referendum, nemmeno consultivi.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso in merito ai due quesiti.

8.5.– Il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 4), della legge impugnata sottopone agli elettori la seguente domanda: «Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?».

Così formulato, il quesito non è di univoca interpretazione. Esso apparentemente interroga gli elettori in vista dell'introduzione di principi che in realtà sono già incorporati nella Costituzione e nella legislazione vigente. Infatti, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), prevede, all'art. 1, commi 2 e 3, con riguardo alle Regioni a statuto ordinario, che le compartecipazioni al gettito di tributi erariali, i tributi propri e i meccanismi perequativi costituiscono le fonti di finanziamento «del complesso delle spese delle stesse regioni» e che il relativo gettito «è senza vincolo di destinazione». Ciò in linea con l'art. 119 Cost., che vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, i quali possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza (ex plurimis, sentenze n. 254 del 2013 e n. 168 del 2008).

Vero è che il principio dell'assenza di vincoli di destinazione può patire eccezioni come quella di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. L'unico significato plausibile del quesito referendario in esame è, dunque, che esso riguardi la rimozione di tutti i vincoli di destinazione ancora gravanti su risorse finanziarie spettanti alla Regione. In tal modo, però, il quesito finisce per investire la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. Come si è più volte ribadito, nella misura in cui incide su un principio costituzionale, il quesito non è legittimo, anche perché non rispetta lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali». Esso inoltre contrasta con la già citata giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente sottolineato che i referendum regionali non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 4), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014.

8.6.– L'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 ha ad oggetto un referendum che interroga gli elettori sul seguente quesito: «Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?».

Scopo di una siffatta consultazione popolare è includere la Regione Veneto nel novero delle Regioni a statuto speciale, tassativamente enumerate nell'art. 116 Cost. Anche tale quesito incide, pertanto, su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di referendum regionali, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, e si pone in irrimediabile contrasto con lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali». La chiara lettera del quesito non lascia spazio a interpretazioni come quella tentata dalla difesa regionale, secondo cui il referendum mirerebbe ad ottenere una collocazione differenziata della Regione ricorrente, ma pur sempre nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario: al contrario, il quesito è chiaramente volto ad annoverare la Regione Veneto accanto alle cinque Regioni a statuto speciale già previste dall'art. 116 Cost.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014.

8.7.– Dal momento che, delle questioni aventi ad oggetto i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, è stata dichiarata non fondata quella riguardante il quesito di cui al numero 1), non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 per intero, considerato che le residue disposizioni contenute nella stessa legge sono strumentali alla attuazione del referendum che ha superato il vaglio di questa Corte. Devono pertanto essere dichiarate infondate, insieme alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 116, comma terzo,

Cost., e avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, numero 1), anche le questioni relative agli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della stessa legge. Tali disposizioni, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo all'unico quesito, del quale non è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta";

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 1), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promossa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014);

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

ALLEGATO:

ORDINANZA EMESSA ALL'UDIENZA DEL 28 APRILE 2015

ORDINANZA

Ritenuto che l'associazione «Indipendenza veneta» ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 68 del 2014) avverso la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), opponendosi alla richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata.

Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;

che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010), non è ammesso l'intervento nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione di soggetti privi di potere legislativo;

che non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione interveniente (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002), i quali riguardano i giudizi incidentali di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della associazione «Indipendenza veneta» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO
 ATTO DI REFERENDUM IN CASO D'URTO
 34182



INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 27 DELLO STATUTO REGIONALE E DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, RECANTE “REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO” CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL’ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

TRA

Regione Veneto con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia, CF 80007580279 rappresentata dal Presidente di Regione Veneto nella persona di Luca Zaia

E

Prefetto di Venezia, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Veneto e gli altri Prefetti delle province del Veneto

Visto l’art. 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in quelle di organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull’istruzione e di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali con legge statale approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione;

Visti gli artt. 25 e 27 dello Statuto della Regione Veneto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”;

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 e s.m.i. recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Veneto;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 315 del 15 marzo 2016 con la quale la Regione Veneto ha approvato la proposta per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, demandando al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum consultivo secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 15/2014 e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 24 aprile 2017 con il quale il Presidente della Regione Veneto ha indetto il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15 del 19 giugno 2014, con il seguente quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";

Considerato che con il citato decreto il Presidente della Giunta Regionale ha convocato i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle 23 dello stesso giorno;

Vista la nota prot. N. 289110 del 13 luglio con la quale il Presidente della Regione Veneto ha rappresentato la necessità di definire con il Ministero dell'Interno e/o le Prefetture del Veneto alcuni aspetti organizzativi del procedimento referendario rientranti nella sfera di competenza statale;

Richiamato il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

Richiamato l'art. 30 comma 1, della legge regionale n. 1 del 1973, ai sensi del quale per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Ritenuto che, in applicazione del principio di leale collaborazione, appare necessario stipulare un'intesa per definire le modalità della collaborazione delle Prefetture del Veneto con la Regione per la gestione di alcuni adempimenti della consultazione referendaria;


INTESA

1. Il Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture della Regione Veneto, garantisce la collaborazione tecnico-organizzativa in merito:
 - a) alla tenuta, alla revisione straordinaria, alla messa a disposizione e utilizzo delle liste elettorali articolate per sezioni;
 - b) alla vigilanza sulla propaganda elettorale;
 - c) alla tutela dell'ordine pubblico e al presidio dei seggi elettorali;
 - d) alla messa a disposizione degli edifici scolastici e/o di ogni altro plesso, quali sedi delle singole sezioni elettorali, in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. La Regione Veneto sostiene gli oneri della realizzazione del referendum consultivo, provvedendo alla predisposizione degli atti e degli stampati e, altresì, al rimborso delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dai Comuni.
3. E' istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Veneto e delle Prefetture, coordinato dal Prefetto di Venezia in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, con il compito di provvedere a tutti gli aspetti applicativi e in particolare agli adempimenti di cui alla presente intesa.
4. Le Prefetture della Regione Veneto si impegnano:
 - a) a comunicare alla Regione Veneto il numero delle sezioni elettorali da utilizzare per la consultazione referendaria, individuate dai comuni;
 - b) a collaborare con la Regione Veneto nei rapporti con i comuni e la Corte d'Appello per la nomina dei Presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione;
 - c) ad assicurare un supporto alla Regione Veneto ai fini della diffusione delle circolari ed istruzioni relative alla consultazione referendaria in parola.
5. Resta a carico della Regione Veneto:
 - l'individuazione eventuale, a cura della Regione Veneto e in collaborazione con i Comuni, di un numero ridotto di sezioni elettorali accorpate in cui svolgere la consultazione referendaria;
 - l'interlocuzione con i Comuni e la Corte d'Appello per la nomina, rispettivamente, dei componenti e dei Presidenti delle sezioni referendarie,
 - fermo restando gli oneri di rimborso a favore dei Comuni a carico della Regione Veneto, la trasmissione, anche a mezzo di comunicazione elettronica, delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e ogni altro materiale utile per lo svolgimento del referendum consultivo, ivi compresa la definizione di modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione.
6. La Regione Veneto trasmette alle Prefetture, mediante circolare, le indicazioni in merito alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito l'organismo di raccordo di cui al punto 3, per il rimborso delle spese sostenute dalle Prefetture per la collaborazione di cui alla presente intesa.

Venezia, li 5 SET. 2017


Il Prefetto di Venezia,
in qualità di Rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema delle autonomie


Il Presidente della Regione Veneto

Il Prefetto di Belluno

[Handwritten signature]

Il Prefetto di Padova

[Handwritten signature]

Il Prefetto di Rovigo

[Handwritten signature]

Il Prefetto di Treviso

[Handwritten signature]

Il Prefetto di Verona

[Handwritten signature]

Il Prefetto di Vicenza

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale depositato agli Atti presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio. Il presente documento è composto da n. 4 pagine.

- 6 SET. 2017

IL DIRETTORE
Dott. Pierpaolo Zagnoni

[Handwritten signature of Dott. Pierpaolo Zagnoni]



Prefettura di Venezia

VERBALE DELL'INCONTRO IN DATA 14 SETTEMBRE 2017 DELL'ORGANISMO DI RACCORDO DI CUI AL PUNTO 3 DELL'INTESA TRA REGIONE VENETO E PREFETTURE DEL VENETO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DEL VENETO (L.R. N. 15 DEL 2014)

Sono presenti per le Prefetture:

- Dott. Carlo Boffi – Prefetto di Venezia
- Dott. Sebastiano Cento – Viceprefetto Vicario di Venezia;
- Dott. Carlo De Rogatis – Viceprefetto Vicario di Belluno;
- Dott. Pasquale Aversa – Viceprefetto Vicario di Padova;
- Dott. Pietro Signoriello – Viceprefetto Vicario di Treviso;
- Dott.ssa Teresa Inglese – Dirigente Area II della Prefettura di Verona;
- Dott.ssa Francesca Galla – Dirigente Area II della Prefettura di Vicenza;
- Sigg.ri Stefano Benà e Floriano Benazzo della Prefettura di Rovigo;
- Dott.ssa Paola Spatuzza – Dirigente Area II della Prefettura di Venezia;

Sono presenti per la Regione del Veneto:

- Dott. Maurizio Gasparin – Direttore Area Programmazione e Sviluppo Strategico
- Dott. Diego Vecchiato – Direttore Direzione Relazioni internazionali Comunicazione e SSTAR
- Dott. Enrico Specchio – Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali
- Dott. Lorenzo Gubian – Direttore ICT e Agenda Digitale
- Dott. Alberto Gallina – rappresentante delegato della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
- Dott.ssa Anna Gamba – Area Programmazione e Sviluppo Strategico
- Dott.ssa Cristina Marchesi – Area Programmazione e Sviluppo Strategico
- Avv. Lorenza Bardin – rappresentante delegato della Direzione Affari Legislativi
- Dott. Claudio Rizzato – Dirigente dell'Osservatorio Elettorale del Consiglio regionale

Il Prefetto di Venezia introduce l'incontro con il saluto ai presenti ed illustra la problematica concernente il mancato utilizzo della tessera elettorale per la consultazione elettorale referendaria in oggetto. Infatti precisa che per l'esercizio del voto referendario la tessera non è necessaria e servirà solo per rammentare all'elettore la sezione di appartenenza.

A tal proposito, viene letta una bozza di ipotesi per la soluzione della problematica di cui sopra, dalla quale emerge la necessità di chiarire diversi aspetti inerenti l'esercizio del voto.



Prefettura di Venezia

Preliminarmente si concorda sull'aggiornamento delle istruzioni, dirette agli Uffici Elettorali di Sezione, che tengano conto della circostanza che non verrà utilizzata la tessera elettorale. Tale aggiornamento dovrà comportare, ovviamente, anche la conseguente compiuta informazione, attraverso apposita circolare diretta a tutti i Sindaci, contenente le necessarie istruzioni.

Tale circolare sarà emanata dalla Regione del Veneto, d'intesa con le Prefetture, e conterrà disposizioni in merito al presidio degli Uffici Elettorali Comunali, informazioni per i neoiscritti e le persone che hanno avuto spostamenti di sezione, informazioni relative al documento di identità da esibire al seggio per esercitare il diritto di voto, modalità di registrazione dell'avvenuto esercizio di voto, informazioni esaustive per l'esercizio del voto per tutti quei soggetti che per i motivi previsti dalle legge esercitano tale diritto in una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione.

saranno oggetto di apposita comunicazione da parte degli Uffici Elettorali Comunali le informazioni ai neo iscritti e a coloro che hanno mutato residenza, inerenti la sezione in cui dovranno esercitare il diritto di voto.

Di seguito le categorie di elettori che possono votare in una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione:

- componenti dell'ufficio di sezione (art. 48 DPR 361/1957);
- rappresentanti dei gruppi o partiti politici presenti in Consiglio regionale iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 48 DPR 361/1957);
- ufficiali e agenti della forza pubblica iscritti nelle liste elettorali del Veneto in servizio presso la sezione (art. 48 DPR 361/1957);
- militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 49 DPR 361/1957);
- naviganti (aviatori o marittimi) iscritti nelle liste elettorali del Veneto fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 DPR 361/1957);

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 103 del DPR 361/1957 per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali (reclusione da 3 a 5 anni e multa da 258 a 1291 euro) - sanzioni che andranno ricordate agli elettori anche mediante affissione di apposito manifesto all'interno della sala della votazione - al fine di evitare il doppio voto si è formulata la seguente ipotesi, traendo spunto dalla procedura già prevista dalla normativa statale per gli aviatori e i marittimi (art. 50 DPR 361/1957).

- 1) Gli elettori che intendono votare in una sezione diversa da quella nelle cui liste elettorali sono iscritti, in base alle norme sopra citate, entro le ore 18.00 di venerdì 20 ottobre 2017:



Prefettura di Venezia

- se iscritti in una sezione di un Comune del Veneto diverso da quello in cui vogliono votare (es. marittimi e aviatori, forze dell'ordine ai seggi, militari, Vigili del Fuoco, ecc.), devono dichiarare all'Ufficio elettorale del Comune in cui si trovano che intendono votare in quel Comune - precisando il Comune di domicilio elettorale e la sezione di appartenenza - e chiedere un certificato del Sindaco nel quale si attesti che la loro dichiarazione è stata notificata mediante telegramma o PEC al Comune di domicilio elettorale, e che possono votare in una sezione del Comune cui hanno fatto la dichiarazione; nel certificato del Comune viene indicato il numero della sezione dove viene autorizzato l'esercizio del voto referendario;
 - se iscritti in altra sezione del medesimo Comune (es. componenti di seggio, ecc.), devono dichiarare all'Ufficio elettorale comunale che intendono votare in una sezione diversa da quella di appartenenza e chiedere un certificato del Sindaco nel quale viene indicata la sezione di appartenenza e quella in cui viene autorizzato il voto referendario;
- 2) gli uffici elettorali che ricevono dette dichiarazioni devono prontamente rilasciare il certificato agli elettori che lo richiedano, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate (ed in presenza delle condizioni indicate dalla legge stessa);
 - 3) gli elettori in questione si presenteranno alla sezione diversa da quella di appartenenza muniti di documento di riconoscimento e del certificato rilasciato dal Comune in cui si trovano (nel primo caso) o dal proprio Comune (nel secondo caso);
 - 4) l'Ufficio di sezione in cui detti elettori si recano a votare annota i nominativi degli stessi in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte) e prende nota :
 - nel registro degli elettori degli estremi del documento di riconoscimento, del Comune e della sezione in cui detti elettori sono iscritti;
 - nel verbale di seggio (nell'apposita parte dedicata) delle generalità di detti elettori, degli estremi del documento di riconoscimento, del Comune e della sezione in cui sono iscritti, allegando al verbale stesso (oltre alle autorizzazioni, attestazioni e certificazioni già prescritte dalla legge statale in relazione alle diverse ipotesi) anche il certificato rilasciato per l'ammissione al voto, che viene quindi ritirato all'elettore;
 - 5) gli uffici elettorali dei Comuni che ricevono le notifiche da altro Comune (primo caso) nonché le richieste dei propri elettori di votare in altra sezione (secondo caso), devono redigere un elenco complessivo di tutti gli elettori del Comune che hanno richiesto di votare in sezione diversa da quella di appartenenza (l'elenco deve comprendere entrambe le tipologie di elettori: quelli che hanno chiesto di votare in altro Comune e quelli che hanno chiesto di votare in altra



Prefettura di Venezia

sezione dello stesso Comune) e distribuirlo a tutte le sezioni prima dell'inizio delle operazioni di voto;

- 6) i presidenti di seggio che ricevono l'elenco di cui al punto precedente devono verificare se uno o più nominativi dell'elenco si trova/trovano nei propri elenchi sezionali, ed in caso affermativo, devono prendere nota nelle liste di sezione, a fianco dei nominativi stessi, che detti elettori sono stati ammessi a votare in altra sezione;

Per quanto riguarda gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del Comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche (legge 15 gennaio 1991 n. 15).

Per poter votare, tali elettori, devono presentare alternativamente:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per tale scopo;
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Per agevolare l'ammissione al voto di tali elettori si è prospettata, come soluzione, la sottoscrizione di un modulo contenente l'indicazione della sezione di iscrizione elettorale e un'informativa relativa alle sanzioni penali previste dall'art. 103 del DPR 361/1957 per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali. Il Presidente della sezione comunicherà tempestivamente all'Ufficio elettorale del Comune l'avvenuto esercizio del voto. Tale procedura, unitamente a quella degli elettori ammessi al voto assistito, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti prima dell'emanazione delle direttive.

Per gli elettori ricoverati in ospedali o case di cura si applica la disciplina di cui all' art. 51 del d. P.R. n. 361 del 30 marzo 1957.



IL DIRETTORE
Dott. Maurizio Gasparri



**REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL' AUTONOMIA DEL VENETO**


22 ottobre 2017

COMUNE DI.....

SEZIONE N°.....

Si attesta che la signora / il signor

HA VOTATO



REGIONE del VENETO



**REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL' AUTONOMIA DEL VENETO**

22 ottobre 2017

COMUNE DI.....

SEZIONE N°.....

Si attesta che la signora / il signor

HA VOTATO



REGIONE del VENETO

REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL'AUTONOMIA DEL VENETO

*“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”*

SI

NO



**REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL'AUTONOMIA DEL VENETO**

DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

*Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte d'Appello di Venezia*

**VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

**§ 4. - ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI VOTANTI PER VERIFICARE SE LA
MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO ABBIA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE**

(Art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, e successive modificazioni;
art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni)

L'Ufficio centrale per il referendum, *prima di procedere al compimento delle operazioni concernenti il risultato del referendum regionale consultivo* determina, per tutte le Province e Città metropolitana, il numero complessivo, a livello regionale, degli *elettori*, nonché il numero complessivo, a livello regionale, dei *votanti*.

A tal fine, l'Ufficio riporta, nell'apposito prospetto con il totale degli elettori e dei votanti [Modello n. 42 (Ref.)], il numero degli elettori ed il numero dei votanti di tutte le Province e Città metropolitana, quali risultano, a loro volta, dai prospetti con il totale degli elettori e dei votanti [Modelli n. 33 (Ref.)], allegati al verbale delle operazioni di ciascun Ufficio provinciale per il referendum e, eventualmente, dalle decisioni sulle proteste e sui reclami, di cui al paragrafo 3 del presente verbale.

Tenuti presenti i dati, riportati nell'indicato prospetto con il totale degli elettori e dei votanti [Modello n. 42 (Ref.)], che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante, l'Ufficio centrale per il referendum dà atto che:

	Maschi	Femmine	TOTALE
a) IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI A LIVELLO REGIONALE E':	1980364	2081255	4061619
b) IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTANTI A LIVELLO REGIONALE E':	1179331	1150474	2329805
c) IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI CHE NON HANNO VOTATO A LIVELLO REGIONALE E' (a - b):	801033	930781	1731814

Constatato che, alla votazione, hanno partecipato n. 232.805 elettori votanti su n. 406.161 elettori iscritti, l'Ufficio centrale per il referendum attesta che alla votazione per il referendum consultivo regionale:

ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, in quanto il numero degli elettori che hanno votato è superiore a quello degli elettori che non hanno votato;

~~OPPURE~~

~~NON ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, in quanto il numero degli elettori che NON hanno votato è superiore a quello degli elettori che hanno votato.~~

§ 5. – SOMMA DEI VOTI VALIDI FAVOREVOLI E DEI VOTI VALIDI CONTRARI

(Art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, e successive modificazioni; art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n.1, e successive modificazioni)

L'Ufficio centrale per il referendum, quindi, passa a determinare i voti attribuiti alla risposta affermativa e quelli attribuiti alla risposta negativa al quesito oggetto del referendum regionale consultivo.

A tal fine, l'Ufficio riporta, nel prospetto con il totale dei voti validi [Modello n. 43 (Ref.)], il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) e il numero di quelli attribuiti alla risposta negativa (NO) in ciascuna Provincia/Città metropolitana, quali risultano dall'apposito prospetto del paragrafo 8 del verbale delle operazioni di ciascun Ufficio provinciale per il referendum [Modello n. 32 (Ref.)], eventualmente modificati dalle decisioni sulle proteste e sui reclami, di cui al paragrafo 3 del presente verbale.

Tenuti presenti i dati, riportati nell'indicato prospetto con il totale dei voti validi [Modello n. 43 (Ref.)], che viene allegato al presente verbale e che ne forma parte integrante, l'Ufficio centrale per il referendum attesta che il risultato complessivo a livello regionale del referendum popolare è il seguente:

VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA (SI) N.	2	2	7	3	5	7	0
VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA NEGATIVA (NO) N.			4	3	8	0	4

L'Ufficio centrale per il referendum proclama, quindi, i risultati del referendum regionale sopra indicato, e, sulla base delle risultanze della consultazione come riportate nei paragrafi 4 e 5, attesta:

~~- che alla consultazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e, pertanto, dà atto del mancato raggiungimento della partecipazione richiesta dalla legge perché la proposta sottoposta a referendum sia approvata (art. 20, ultimo comma, della LR n.1/1973, richiamato dall'art. 3, comma 1 della LR n. 13/2014);~~

~~OPPURE~~

- che ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e che la maggioranza dei voti validamente espressi è stata attribuita alla risposta affermativa (SI) e, pertanto, dichiara che la proposta sottoposta a referendum è stata approvata;

~~OPPURE~~

~~- che ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e che la maggioranza dei voti validamente espressi è stata attribuita alla risposta negativa (NO) e, pertanto, dichiara che la proposta sottoposta a referendum non è stata approvata.~~

§ 6. – CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Il presente verbale, redatto in tre esemplari, chiuso il giorno 30 del mese di ottobre duemila dieci, alle ore 13,40 viene letto e firmato, seduta stante, in ciascun foglio dal Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum e dagli altri signori Magistrati, dal segretario e dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale presso l'Ufficio.

Uno degli esemplari del presente verbale [Modello n. 41 (Ref.)] chiuso in apposito plico (Busta G) – insieme ai prospetti con i totali degli elettori e dei votanti [Modello n. 42 (Ref.)] ed ai prospetti con i totali dei voti validi [Modello n. 43 (Ref.)] – viene depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Venezia, unitamente ai verbali delle operazioni di tutti gli Uffici provinciali per il referendum [Modello n. 32 (Ref.)] e rispettivi allegati.

Gli altri due esemplari del presente verbale, con i prospetti allegati, vengono chiusi in due plichi (Busta E e Busta F), sigillati con il bollo dell'Ufficio e con le firme del Presidente, degli altri Magistrati e dei rappresentanti che ne abbiano fatto richiesta.


Tali plichi sono inviati rispettivamente al Presidente della Giunta regionale (Busta E) e al Presidente del Consiglio regionale (Busta F).

Dopo di che l'adunanza dell'Ufficio centrale per il referendum viene sciolta.

1° il dott.  *Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum*

2° il dott. 
3° il dott.  } *Componenti*

 *Segretario*

 *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia*

..... } *Rappresentanti, presso l'Ufficio centrale per il referendum, dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale*



